



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

**GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2022**

INTRODUZIONE DEL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Roberto Benedetti

RELAZIONE DI UDIENZA: SINTESI DEGLI ESITI ISTRUTTORI

Cons. Vanessa Pinto

Udienza del 29 settembre 2023

MAGISTRATO RELATORE

Consigliere Dott.ssa, Avv. Vanessa PINTO

ATTIVITÀ DI SUPPORTO

Antonello Bartolomei

Annalisa Corbucci

Stefano D'Amico

Luca Fruscione

Cristina Menale

Stefano Pagano

Gerardino Picerno

Paolo Pozzobon

Michela Valentini

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

(Personale di Magistratura e amministrativo al 14 settembre 2023)

Roberto BENEDETTI	<i>Presidente di Sezione</i>
Franco MASSI	<i>Presidente aggiunto</i>
Laura D'AMBROSIO	<i>Consigliere</i>
Francesco SUCAMELI	<i>Consigliere</i>
Vanessa PINTO	<i>Consigliere</i>
Ottavio CALEO	<i>Primo Referendario</i>
Annalaura LEONI	<i>Primo Referendario</i>
Giuseppe LUCARINI	<i>Primo Referendario</i>
Matteo SANTUCCI	<i>Referendario</i>
Giulia RUPERTO	<i>Referendario</i>

STRUTTURA DI SUPPORTO

Aurelio CRISTALLO	<i>Funzionario preposto</i>
Carlotta IACUZIO	<i>Funzionario</i>
Antonello BARTOLOMEI	<i>Funzionario</i>
Stefano D'AMICO	<i>Funzionario</i>
Marta CRISTIANI	<i>Funzionario</i>
Raffaella MARRAPESE	<i>Funzionario</i>
Carla VISCA	<i>Funzionario</i>
Elisa CECERE	<i>Funzionario</i>
Annalisa CORBUCCI	<i>Funzionario</i>
Giuliana SPAGNOLI	<i>Funzionario</i>
Francesca MARINO	<i>Funzionario</i>
Marco LOZZI	<i>Funzionario</i>
Alessandra PAGANELLI	<i>Funzionario</i>
Luigi CAROSI	<i>Funzionario</i>
Simona COCCHI	<i>Funzionario</i>
Cristina MENALE	<i>Funzionario</i>
Baldassare IPPOLITO	<i>Funzionario</i>
Silvia SCALISI	<i>Funzionario</i>
Giovanni SERIO	<i>Funzionario</i>
Luca FRUSCIONE	<i>Funzionario</i>
Pietro TODISCO	<i>(Comandato)</i>
Giannicola PRESTA	<i>(Comandato)</i>
Paolo POZZOBON	<i>(Distaccato)</i>
Tiziana MATICHECCHIA	<i>Assistente</i>
Simona GERARDINI	<i>Assistente</i>
Emanuela NEGRO	<i>Assistente</i>
Sonia LOMBARDO	<i>Assistente</i>
Salvatore PITTA'	<i>Assistente</i>
Fabrizio PIA	<i>Assistente</i>
Michela VALENTINI	<i>Assistente</i>
Simona CAPRIOLI	<i>Assistente</i>
Raffaele VALENTINO	<i>Assistente</i>
Stefano PAGANO	<i>(Comandato)</i>

INTRODUZIONE

all'udienza del giudizio di parifica del rendiconto della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022

Presidente della Sezione, Roberto Benedetti

Con il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022 si conclude il ciclo di attività di controllo ogni anno dedicato alla Regione, caratterizzato sia da verifiche richieste da specifiche disposizioni normative, sia da approfondimenti ritenuti opportuni su particolari aspetti inseriti nel programma annuale dei controlli della Sezione.

Fra le prime vanno ricordati:

- i controlli sulla regolarità dei rendiconti dei gruppi consiliari, previsti da dell'articolo 1, commi 10 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h); **(deliberazione n. 42/2023/FRG, istruttoria del 20 marzo 2023; deliberazione n. 43/2023/FRG del 20 marzo 2023; deliberazione n. 68/2023/FRG al n. 76/2023/FRG del 21 aprile 2023 sui singoli gruppi esaminati)**; tutti i rendiconti 2022 sono stati dichiarati regolari previa regolarizzazione di alcuni di essi.
- una verifica delle coperture finanziarie previste nelle leggi di spesa approvate dalla Regione Lazio nell'esercizio finanziario 2022, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, **(deliberazione n. 134/2023/RQ dell'11 agosto 2023)**.

Fra le verifiche effettuate da programma rientra la **deliberazione n. 123/2023/GEST del 18 luglio 2023**, riguardante la gestione risorse POR FSE, POR FESR e PNRR da parte della Regione Lazio – anni 2020-2022.

Il giudizio di parificazione è una delle attribuzioni più antiche della Corte dei conti. Sorto per la valutazione del rendiconto generale dello Stato, è stato poi esteso alle Regioni, prima a quelle a statuto speciale e poi a quelle ordinarie. Ma se la radice normativa è la stessa, la pratica attuazione è stata molto diversa.

Il giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio giunge quest'anno in una data anticipata rispetto a quella dello scorso anno (10 novembre 2022), quando la Regione Lazio aveva usufruito della previsione normativa intervenuta sulla proroga dei termini dell'approvazione di Giunta, facendo slittare la presentazione degli atti alla Corte di due mesi, con conseguente analogo differimento delle attività istruttorie.

Ma l'odierno anticipo non è ancora ottimale ai fini della piena utilità che l'ente regionale possa trarne dal giudizio di questa Corte ai fini del proprio cronoprogramma contabile, per non comprimere il naturale ciclo di bilancio, sottraendo tempo alla sua predisposizione ed approvazione. Quindi bisognerà ancora approfondire ulteriore impegno per riportare il giudizio nel suo spazio temporale più funzionale, cioè entro il mese di luglio di ogni anno.

Non è stato possibile quest'anno conseguire questo obiettivo a causa di una coda del giudizio di parificazione sul rendiconto 2021, che si è potuto definire soltanto nello scorso mese di luglio, a causa di un contenzioso davanti alle Sezioni Riunite ritenuto pregiudicante e conclusosi dopo una durata alquanto insolita e peraltro con un esito non significativo in relazione alle attese.

L'anno scorso, in questa stessa occasione, ricordavo che a Torino si era appena svolta la celebrazione del 160° anniversario della fondazione della Corte dei conti; in quella sede ci si era soffermati, tra l'altro, con una riflessione sulla natura e le finalità del giudizio di parificazione, che resta ancor oggi una delle più antiche e caratterizzanti competenze della magistratura contabile. Tale riflessione si era resa ancor più utile in quanto, in assenza di una disciplina normativa più puntuale, due articolazioni delle Sezioni Riunite di questa Corte (Sezioni riunite in sede di controllo con deliberazione n. 5/SSRRCO/QMIG/22 del 7-14 aprile 2022 e Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione con varia giurisprudenza) avevano dato differenti chiavi di lettura sul contenuto delle disposizioni di riferimento, interpretazioni non semplici da conciliare fra loro, con intuibile disagio di chi, come nel nostro caso di Sezione regionale, è chiamato ad applicarle e quindi a darne pratica attuazione.

A distanza di un anno, la situazione è rimasta immutata e quindi anche quest'anno il giudizio si svolge in questo particolare contesto.

Relazione di udienza: sintesi degli esiti istruttori

Cons. Vanessa Pinto

1. Oggetto e scopo del giudizio di parifica	3
2. Procedimento istruttorio - contraddittorio tra le Parti	4
3. Esiti istruttori.....	6
3.1 Considerazioni generali	6
3.2 Il ciclo di bilancio 2022	12
4. Dinamiche di gestione del bilancio	30
5. Spesa di personale.....	37
6. Il Gruppo Regione Lazio.....	46
7. Comparto Sanità	53

1. Oggetto e scopo del giudizio di parifica

Il giudizio di parifica dei rendiconti regionali è stato innestato nel sistema ad opera dell'art. 1, comma 5, del d.l. n. 174/2012, nell'ambito del complessivo disegno riformatore (legge costituzionale n. 1/2012), volto al rafforzamento del coordinamento della finanza pubblica, anche al fine di garantire il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (art. 1, co. 1, del d.l. n. 174/2012).

Rientra nel novero dei riscontri sulla legittimità/regolarità dei bilanci e consiste nel raffrontare «i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono (sentenza n. 226 del 1976) [...], risolvendosi nel valutare la conformità degli atti che ne formano oggetto alle norme del diritto oggettivo» (Corte cost., *ex pluribus*, sentenze n. 89 del 2017, n. 247, n. 235 e n. 215 del 2021).

L'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili, oggetto specifico della decisione di parifica, ha l'effetto di mettere a disposizione anche dell'ente controllato dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio "a una certa data" e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio, tanto più in considerazione della sua natura di «bene pubblico». (*Precedente: S. 184/2016*). (Corte Cost. 184/2022)

Alla decisione sulla parificazione del rendiconto, viene allegata una Relazione, con diversa natura e scopo.

Tale atto, infatti, assolve ad una funzione di referto, volta ad informare l'assemblea legislativa e la collettività amministrata in merito alla "sana gestione finanziaria" dell'esercizio, avendo riguardo, in particolare, al "grado di conseguimento" degli obiettivi programmati.

I due atti, seppure ontologicamente distinti, sono collegati dal comune fine di rendere un'informazione completa in merito allo "stato" di legalità del ciclo di bilancio ad una certa data (decisione) ed all'"andamento" della gestione dell'esercizio (relazione). (SSRR spec. comp. sentenza n. 7/2022).

Il tutto avendo come parametro portante i principi della Costituzione "finanziaria" codificati negli artt. 81, 97, 100 e 119 della Costituzione.

Lo scopo dell'*agere* pubblico è la tenuta, in via sostanziale e prospettica, degli equilibri di bilancio, funzionale a garantire - in concreto - il soddisfacimento dei bisogni della collettività.

Si ricorda che *"il fine ultimo del bilancio, difatti, è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale (ex plurimis, sentenze n. 235 del 2021 e n. 18 del 2019)."* (Corte Cost. sentenza n. 165/2023).

Ogni fattore perturbante, per essere effettivamente rimosso o ridimensionato, deve essere in primo luogo "individuato", nella sua reale entità e portata prospettica.

In quest'ottica il rispetto del principio di attendibilità e veridicità dei dati di bilancio, costituisce presupposto essenziale per la sostenibilità in concreto delle scelte allocative effettuate, nel rispetto - in chiave sostanziale - degli equilibri di bilancio.

Ed è secondo queste direttive e coordinate che è stata svolta l'indagine istruttoria sulla proposta di rendiconto regionale dell'esercizio 2022, sulle dinamiche e sui fatti di gestione che ne hanno costituito il presupposto.

2. Procedimento istruttorio - contraddittorio tra le Parti

Il procedimento istruttorio è stato attivato con la nota del 6 marzo 2023 e si è sviluppato nell'arco di 5 mesi.

Alla data dell'attivazione dell'indagine istruttoria era pendente la sospensione del giudizio di parifica del rendiconto 2021, *“nella parte e nella misura relativa alla copertura del perimetro sanitario per finanziamento del disavanzo pregresso”* (cfr. decisione n.135/2022).

Tale giudizio è stato riassunto nell'ambito dell'udienza pubblica del 25 luglio 2023 ed è esitato con la decisione n. 127 depositata il 2 agosto 2023, con la parifica delle parti sospese. L'esito di tale giudizio ed i correlati effetti sono stati recepiti nell'ambito ed ai fini dei riscontri funzionali al presente giudizio di parifica ed è confluuto, unitamente alle ulteriori risultanze istruttorie, nell'ambito della *“Nota conclusiva sugli esiti istruttori e correlate richieste di integrazione istruttoria”* trasmessa in data 18 agosto 2023.

Sulle coordinate istruttorie seguite, si osserva quanto segue.

L'indagine è stata attivata anticipatamente rispetto alla trasmissione del progetto di rendiconto, anche al fine di esaminare tempestivamente alcune dinamiche di gestione che risultavano connotare in via strutturale il sistema di bilancio regionale.

Ci si riferisce, in particolare, alla dinamica di approvazione dei documenti di bilancio, al sistema di indebitamento, alla composizione e gestione della cassa e delle partite di giro, all'aggregato dei residui attivi e passivi, alla composizione dello *stock* dei residui perenti.

Con specifico riferimento ai dati di bilancio, lo schema di rendiconto 2022 è stato analizzato avendo riguardo al complessivo ciclo di bilancio, partendo a monte dalle risultanze del rendiconto dell'esercizio precedente, per verificarne l'evoluzione e riscontrarne la regolarità e legittimità rispetto ai parametri costituzionali ed alle leggi, anche regionali, di riferimento.

In questa prospettiva hanno assunto rilievo portante le verifiche in termini di attendibilità/veridicità dei dati di bilancio rispetto all'effettiva consistenza e qualità delle poste attive e passive iscritte nel rendiconto, nonché avendo riguardo alle prescrizioni del vigente Ordinamento giuscontabile.

Sono stati, quindi, verificati i maggiori fatti di gestione ridondanti -negli effetti - nel 2022 e le macro dinamiche del sistema, e ciò anche funzionalmente ad individuare margini di miglioramento in termini di sana gestione finanziaria.

Sono stati analizzati, quindi, a largo raggio la dinamica della programmazione, dell'entrata e della spesa, con *focus* specifico sul debito e sulla spesa di personale, il sistema di gestione dei rapporti con enti/società del Gruppo Regione Lazio e dei rapporti dare-avere

autonomie territoriali e con le Università, lo stato dell'arte dei progetti PNRR e la dinamica della razionalizzazione della spesa, nei settori comprimibili.

E' stato, quindi, approfondito il sistema di gestione del comparto sanità, e ciò partendo a "monte" dal sistema di gestione del bilancio in regime di "gestione accentrata", (GSA) quale presupposto essenziale per ogni verifica "a valle" del sistema del bilancio consolidato con le Aziende sanitarie.

Il tutto anche al fine di rendere alla nuova Amministrazione e, per essa, alla collettività amministrata una fotografia il più completa possibile dello "stato dell'arte", dei risultati ad oggi conseguiti e di quelli ancora da raggiungere, anche ai fini dell'individuazione di efficaci misure volte a rimediare in via progressiva e reale ai strutturali fattori di fragilità del sistema di gestione regionale: mole e qualità del debito - pressione fiscale strutturalmente maggiorata - gestione del sistema sanitario regionale - esiguità della spesa per investimenti.

Il procedimento istruttorio si è concluso, in data 21 settembre 2023, con la trasmissione delle controdeduzioni dell'Ente, a seguito dell'adunanza dell'11 settembre 2023. In tale sede, alla presenza ed in contraddittorio anche con la competente Procura contabile, sono stati illustrati gli esiti dell'indagine istruttoria effettuata.

Senza pretesa di esaustività, si riportano qui di seguito le principali risultanze del complessivo esame svolto, anche all'esito dei riscontri e delle controdeduzioni come sopra forniti.

3. Esiti istruttori

3.1 Considerazioni generali sulle dinamiche di gestione

Iter di approvazione dei documenti di bilancio - il parere "postumo" dell'Organo di revisione

L'analisi del ciclo di bilancio 2022 e dei correlati effetti sulle risultanze dello schema di rendiconto 2022 ha preso le mosse dalla verifica dell'iter seguito per l'approvazione dei documenti di bilancio.

All'esito delle verifiche effettuate sono emerse, in particolare, due anomalie.

La prima inerisce ai termini di approvazione degli schemi di rendiconto di Giunta e Consiglio e del correlato rendiconto consolidato.

La seconda riguarda la resa “postuma” del parere dell’Organo di revisione economico-finanziaria rispetto all’approvazione dei suddetti schemi di bilancio.

Non si tratta di mera formalità.

Il d.lgs. n. 118/2011, detta specifiche regole – in termini di tempistica e di contenuto minimo degli allegati – anche per l’approvazione degli schemi di bilancio.

Dai riscontri effettuati, è emerso che - pressoché per la totalità - anche i cicli di bilancio 2018-2021 (presi a parametro dell’analisi storica) risultano connotati da tale *modus operandi*. L’anomalia ha connotato anche lo schema di rendiconto 2022 della Giunta (approvato nei termini ma senza il parere preventivo dell’Organo di revisione), mentre risulta superata con riferimento allo schema di rendiconto del Consiglio 2022.

Sistema di bilancio GSA/SSR

Il mancato rispetto della tempistica di approvazione dei bilanci connota anche il sistema di bilancio GSA e del correlato consolidato con gli enti del SSR.

Avendo riguardo all’esercizio 2021, il bilancio della GSA e del consolidato SSR sono stati approvati con un ritardo di oltre 7 mesi rispetto ai termini di legge.

Ad oggi il bilancio GSA ed il consolidato SSR 2022 non risultano ancora approvati.

Tale diacronia temporale altera la complessiva sequenza ciclica del bilancio. I termini di approvazione dei bilanci riportati nel d.lgs. n. 118/2011 non sono opinabili. Il loro specifico cadenzamento risponde alla necessità di garantire il principio di annualità dei bilanci ai sensi del quale *“I documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono a distinti periodi di gestione coincidenti con l'anno solare(..)”* (cfr. Allegato 1, principio n. 1 d.lgs. n. 118/2011).

Alla luce di tale totale carenza di dati e documenti, non è risultato materialmente possibile effettuare alcun risconto e valutazione in ordine al “come” è stato gestito il sistema GSA nel corso dell’esercizio 2022, con tutti gli effetti a questo connessi in ordine alla verifica della dinamica del finanziamento del SSR nei termini di cui all’art. 20 e ss del d.lgs. n. 118/2011.

Tale circostanza incide anche sulle modalità con cui è stata effettuata, a valere sul bilancio regionale, la perimetrazione 2022 del finanziamento del SSR.

Peraltro, avendo riguardo alle tempistiche dei controlli effettuati dai Tavoli ai fini anche dello svincolo delle risorse da “fiscalità aggiuntiva”, la mancata approvazione – a tale data – dei relativi bilanci, evidenzia un *vulnus* in termini di “definitività” e, quindi, “attendibilità” dei dati e delle risultanze di bilancio, in base ai quali viene valutata l’autorizzazione allo svincolo.

In sede istruttoria (nota del 5 settembre 2023), l’Ente ha trasmesso il bilancio “provvisorio” GSA 2022, impegnandosi a migliorare la dinamica.

Principio di attendibilità/veridicità: non definitività e non univocità dei dati

Alla luce dei riscontri effettuati, sono emerse criticità in ordine all’attendibilità di alcuni dati di bilancio.

Ci si riferisce, in particolare, all’aggregato dei residui attivi e passivi conservati nello schema di rendiconto 2022.

La criticità è stata riscontrata, in termini di non definitività dei dati, anche con riguardo ai dati di bilancio “portanti” il sistema di bilancio del SSR (conciliazione debiti/crediti – note di credito – fondi di dotazione negativi)

Con riferimento alla spesa di personale, si è riscontrata la complessiva difficoltà a conseguire dati univoci sull’aggregato, in termini di esatta individuazione degli oneri e composizione dei parametri al denominatore ed al numeratore dei vincoli finanziari vigenti (tetti di spesa ex commi 557 e ss dell’art. 1 della legge 296/2006, ex comma 28, dell’art. 9 del d.l. n. 78/2010; regola del *turn over*). Si ricorda che la spesa di personale rappresenta, unitamente al debito ed al finanziamento del fabbisogno sanitario, uno dei fattori principali di irrigidimento del bilancio.

Principio della copertura della spesa - principio della competenza finanziaria

Sono state rilevate pratiche contabili di impegno e correlata copertura non in linea con il principio di competenza finanziaria (postulato n. 16, allegato 1 d.lgs. n. 118/2011). Tale circostanza è suscettibile di alterare la rappresentazione dell’effettiva consistenza della massa passiva del bilancio ad una certa data, e ciò anche nel caso in cui – come per esempio per gli impegni relativi al fabbisogno sanitario - non risulti inciso, in termini di attendibilità, il risultato di amministrazione parte disponibile (lett. E) in ragione dei

maggiori vincoli operati per il corrispondente importo. In questo caso viene in rilievo la “qualità” del risultato di amministrazione (*ante* vincoli ed accantonamenti).

Sistema di monitoraggio delle entrate e delle spese vincolate

Dai riscontri forniti, risulta che – ad oggi – l’Ente non si è dotato di un sistema contabile che consenta la rilevazione ed il tracciamento analitici delle economie di risorse vincolate a spese in conto capitale, trasferite da un esercizio all’altro per anno di provenienza.

In sede istruttoria, l’Ente, infatti, ha riferito che *“a partire dall’esercizio finanziario 2021, si è dotata di un nuovo sistema di contabilità, procedendo, contestualmente, a migliorarlo mediante apposite manutenzioni evolutive. Tra queste, è previsto nei prossimi esercizi finanziari la possibilità di tracciare la formazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, relazionandolo ad accertamenti non impegnati, consentendo la possibilità di analizzare la stratificazione per anno di origine dell’avanzo stesso. Invece, per quanto concerne l’avanzo di amministrazione attuale la scomposizione per anno di formazione richiede un lavoro manuale lungo e complesso che potrà essere svolto non appena possibile”*.

Almeno sino a tutto il 2022 sino ai “prossimi esercizi”, quindi, l’avanzo vincolato risulta costruito in assenza di un sistema che consenta *“di tracciare la formazione dell’avanzo di amministrazione vincolato, relazionandolo ad accertamenti non impegnati”*, con tutte le conseguenze a questo connesse in termini di attendibilità del dato, con riferimento alla corretta contabilizzazione, nella parte vincolata del bilancio, delle entrate vincolate accertate e non impegnate e delle economie su spese vincolate “disimpegnate”.

Dinamica dell’entrata

Analizzando l’andamento dell’entrata, sono state riscontrate criticità in termini di “eccesso” di previsione rispetto agli accertamenti e di accertamento rispetto alle riscossioni.

Nel 2022, rispetto al triennio precedente, la capacità di riscossione peggiora per tutti i titoli delle entrate, ad eccezione che per quelle di natura extratributaria che, però, rappresentano solo il 2,43% degli accertamenti e il 2,69% delle riscossioni totali, sul totale delle entrate.

Con riferimento alle entrate in conto capitale, nel 2022 si registra un peggioramento generalizzato dei già critici valori riscontrati negli anni precedenti, sia in termini di realizzazione dell'entrata che si riscossione.

Dinamica della spesa

Dalle risultanze della gestione delle spese di competenza dell'esercizio 2022, si rilevano previsioni di bilancio complessivamente superiori all'effettivo volume degli impegni e dei pagamenti, indice di carenze nella fase di stima degli stanziamenti.

Relativamente alle spese correnti, la percentuale maggiore delle risorse impegnate sul totale, pari al 81,03%, è ascrivibile alla Missione n. 13, seguita dalla Missione n. 10, con il 7,12% e dalla Missione n. 1 con il 3,89%.

Con riferimento alla capacità di impegno, pari complessivamente al 91,53%, si registrano Missioni con percentuali di molto inferiori, quali la Missione n. 2 con una percentuale del 31,26%, la Missione n. 15 con un indicatore del 33,92% e la Missione n. 6 con una percentuale del 35,52%.

Con riferimento alla velocità di pagamento, invece, le percentuali minori sono ascrivibili alla Missione n. 2, con il 21,12%, alla Missione 14, con il 27,36%, e la Missione 6 che raggiunge una percentuale pari al 41,30%.

Con riferimento alla capacità di impegno delle spese in conto capitale, si registrano percentuali molto basse di impegni rispetto alle previsioni definitive: si consideri che quelle per le quali si è riscontrato un rapporto, fra impegni e previsioni definitive di competenza, maggiore del 33% sono state soltanto tre: la Missione n. 5, la Missione n. 3 e la Missione n. 2, che hanno registrato rispettivamente, il 51,15%, il 55,79% e il 68%.

Si rileva, quindi, una ridotta capacità d'impegno rispetto agli stanziamenti in conto capitale, con inevitabili economie di spesa ed un sicuro ritardo nella realizzazione dei programmi.

Razionalizzazione dei costi della politica

Dall'analisi dell'andamento della spesa per il personale di diretta collaborazione di Giunta e Consiglio nel triennio 2020 -2022 è emerso un *trend* in progressivo aumento, e ciò in contrasto con la *ratio* stessa dell'art. 2 del d.l. n. 174/2012.

Rapporti con gli enti e le società del Gruppo Regione Lazio: sistema di gestione di fondi speciali

In occasione delle verifiche sul “Sistema di ottimizzazione della liquidità” (di cui si veda *infra*), è emerso che la Regione gestisce fondi speciali presso le società Lazio Innova Spa e LazioCrea Spa.

Sul punto si è richiamata l’attenzione dell’Ente a valutare la conformità formale e sostanziale di tali gestioni rispetto al disposto di cui all’art. 39, comma 15, del d.lgs. n. 118/2011 alla luce del quale “*Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della regione e dei bilanci di cui all'art. 47*”.

Rapporti debito-credito con autonomie territoriali

Si deve dare atto dell’implementazione del sistema di conciliazione dei debiti e crediti *verso* le Autonomie territoriali.

Si apprezza anche l’intenzione di implementare il sistema mediante adozione di sistemi automatici di rilevazione delle rispettive debenze. Si evidenzia, a questo proposito, la necessità che tutti gli enti locali rispondano con solerzia a tale meccanismo virtuoso (tra cui, per esempio, il Comune di Roma, Rieti e Frosinone) al fine di consentire la chiusura delle reciproche partite, a beneficio della generale attendibilità del “sistema finanziario” del Lazio.

Si evidenzia altresì la necessità di efficientare la dinamica anche con riguardo alle attività di conciliazioni debito-credito con il SSR e con le Università (Sapienza), attualmente in corso.

Prescrizioni in tema di pubblicità e trasparenza

Dai riscontri effettuati, risulta confermato un buon grado di adeguamento rispetto alle prescrizioni della normativa vigente in tema di pubblicità e trasparenza (d.lgs. n. 33/2013).

*** **

Qui di seguito, anche ai fini della decisione di parifica, si riportano nel dettaglio gli esiti delle verifiche effettuate sul sistema di gestione del bilancio.

3.2 Il ciclo di bilancio 2022

La Regione Lazio, in sede formazione del bilancio di previsione, ha previsto il pareggio finanziario, stanziando entrate e spese per l'importo complessivo di euro 33.478.651.697,62, di cui euro 6.803.700.946,19 a titolo di partite di giro.

In sede di ultima variazione al bilancio, approvata con determinazione G19051 del 30 dicembre 2022, adottata per adeguare le previsioni di entrata e uscite delle partite di giro, che fra l'altro non sono soggette al limite autorizzatorio di cui all'art. 39, comma 3, del D. Lgs 118/2011, il pareggio finanziario è stato previsto in euro 38.953.105.416,33, di cui euro 6.870.256.684,75 a titolo di partite di giro.

Al termine dell'esercizio, risultano accertate entrate per euro 22.000.850.597,28 ed impegnate spese per euro 21.458.110.700,13, di cui euro 2.961.595.893,23 sulle partite di giro.

Il totale degli accertamenti, al lordo del Fondo Pluriennale Vincolato, di parte corrente e capitale (euro 886.002.654,71) e dell'avanzo di amministrazione applicato (euro 7.819.640.300,65, di cui euro 7.375.815.084,74 per FAL ed euro 443.825.215,91 a titolo di avanzo accantonato e vincolato), si attesta sull'importo euro 30.706.493.552,64; il totale degli impegni, computando il disavanzo di amministrazione applicato ed il FPV di uscita (euro 920.655.316,21), si attesta sull'importo di euro 22.652.428.198,62.

La differenza tra accertamenti e impegni, così come sopra determinati, ammonta a euro 8.054.065.354,02. Detraendo da quest'ultimo importo la somma di euro 7.375.815.084,74, corrispondente al fondo anticipazione di liquidità non utilizzato che rientra nel Risultato di amministrazione tra le risorse accantonate, risulta - a consuntivo— un avanzo di competenza pari ad euro 678.250.269,28.

Rendiconto esercizio 2022 - Risultati Gestione competenza										
ACCERTAMENTI E IMPEGNI										
Entrate					Uscite					Differenze
Titoli	Avanzo	FPV	Accertamenti	Totale	Titoli	Impegni	Disavanzo	FPV	Totale	
I + II + III	7.723.672.279,28	304.982.874,02	17.119.327.547,74	25.147.982.701,04	I + IV	17.745.876.887,35	273.662.182,28	245.883.586,87	18.265.422.656,50	6.882.560.044,54
Di cui FAL	7.375.815.084,74			7.375.815.084,74	di cui FAL	-	-	-	-	7.375.815.084,74
IV + V + VI	95.968.021,37	581.019.780,69	1.919.927.156,31	2.596.914.958,37	II + III	750.637.919,55	-	674.771.729,34	1.425.409.648,89	1.171.505.309,48
VII	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-
IX	-	-	2.961.595.893,23	2.961.595.893,23	VII	2.961.595.893,23	-	-	2.961.595.893,23	-
TOTALE	7.819.640.300,65	886.002.654,71	22.000.850.597,28	30.706.493.552,64	TOTALE	21.458.110.700,13	273.662.182,28	920.655.316,21	22.652.428.198,62	8.054.065.354,02
									Rientro a FAL	7.375.815.084,74
									Avanzo di competenza	678.250.269,28

Lo schema di rendiconto 2022

La Giunta regionale ha approvato il progetto di Rendiconto generale relativo all'esercizio 2022, con delibera della Giunta Regionale n. 137 del 28 aprile 2023.

Risultato di amministrazione 2022 Giunta e Consiglio

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Giunta – 2022

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				2.194.626.432,64
RISCOSSIONI	(+)	1.679.701.081,30	18.744.410.414,92	20.424.111.496,22
PAGAMENTI	(-)	1.853.501.201,74	18.656.354.868,87	20.509.856.070,61
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.108.881.858,25
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			-
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			2.108.881.858,25
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.568.530.565,27	3.256.440.182,36	5.824.970.747,63
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				-
RESIDUI PASSIVI	(-)	2.214.556.443,92	2.801.755.831,26	5.016.312.275,18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			245.883.586,87
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	(-)			674.771.729,34
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A) ⁽²⁾	(=)			1.996.885.014,49

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:

Parte accantonata ⁽³⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 ⁽⁴⁾		642.907.117,56
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		467.970.467,74
Fondo anticipazioni liquidità		13.305.138.187,94
Fondo perdite società partecipate		1.942.842,00
Fondo contenzioso		141.275.559,69
Altri accantonamenti		234.457.394,66
	Totale parte accantonata (B)	14.793.691.569,59
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		96.205.261,91
Vincoli derivanti da trasferimenti		653.652.021,07
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	749.857.282,98
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	- 13.546.663.838,08
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto(6)	-
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

⁽¹⁾ Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

⁽²⁾ Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

⁽³⁾ Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

⁽⁴⁾ Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c)

⁽⁵⁾ Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre

⁽⁶⁾ Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

N.B. - IL DISAVANZO DI CUI ALLA LETTERA E) CORRISPONDE PER EURO 241.525.650,14 ALLA QUOTA RESIDUALE DEL DISAVANZO DI PARTE CORRENTE, DA RIPIANARE IN QUOTE COSTANTI VENTENNALI AI SENSI DELL'ART. 1, CC. 779 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 27/12/2017, N. 205, PER EURO 9.300.280.608,33 AL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI AL D.L. N. 35/2013 E S.M.I. E PER EURO 4.004.857.579,61 ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALLA LEGGE N. 244/2007, ART. 2, COMMA 46.

Fonte: Proposta di Legge n. 137 del 28 aprile 2023

Dall'analisi delle singole voci del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione emerge una componente positiva di euro 7.933.852.605,88, data dalla sommatoria degli importi del fondo cassa (euro 2.108.881.858,25) e dei residui attivi da riportare al 31 dicembre 2022 (euro 5.824.970.747,63), a fronte di una componente negativa di euro 5.936.967.591,39, data dalla sommatoria degli importi dei residui passivi da riportare al 31 dicembre 2022 (euro 5.016.312.275,18), del fondo pluriennale vincolato per spese correnti (euro 245.883.586,87) e del fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (euro 674.771.729,34) da trasferire alle annualità successive.

La differenza tra la componente positiva e quella negativa, pari a euro 1.996.885.014,49, costituisce il risultato di amministrazione *ante* vincoli ed accantonamenti; sottraendo a quest'ultimo importo i vincoli costituiti sul risultato di amministrazione, ammontanti a euro 15.543.548.852,57 (parte accantonata euro 14.793.691.569,59 + parte vincolata euro 749.857.282,98 + parte destinata agli investimenti euro 0,00) il saldo disponibile espone un risultato negativo di euro 13.546.663.838,08 (Lett. E).

Dalla nota in calce al prospetto si rileva che *“il disavanzo di cui alla lettera e) corrisponde per euro 241.525.650,14 alla quota residuale del disavanzo di parte corrente, da ripianare in quote costanti ventennali ai sensi dell'art. 1, cc. 779 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 9.300.280.608,33 al fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 e s.m.i. e per euro 4.004.857.579,61 alla costituzione del fondo anticipazioni di liquidità di cui alla legge n. 244/2007, art. 2, comma 46”*.

Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione Consiglio - 2022

Deliberazione UdP n. U00027 del 15/06/2023

ALLEGATO 11

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO				2.795.396,07
RISCOSSIONI	(+)	33.098.968,15	22.987.654,86	56.086.623,01
PAGAMENTI	(-)	6.099.091,05	47.548.638,76	53.647.729,81
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(*)			5.234.289,27
PAGAMENTI PER AZIONI ESECUTIVE NON REGOLARIZZATE AL 31 DICEMBRE	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(*)			5.234.289,27
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.123.513,95	31.159.058,93	33.282.572,88
DI CUI DERIVANTI DA ACCERTAMENTI DI TRIBUTI EFFETTUATI SULLA BASE DELLA STIMA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	1.824.169,42	11.359.196,39	13.183.365,81
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			12.000,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			393.898,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ATTIVITÀ FINANZIARIE (1)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2022 (A) ²	(*)			24.927.598,10

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022:	
Parte accantonata (3)	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022 (4)	2.059.701,96
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) (5)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	8.294.355,40
Totale parte accantonata (B)	10.354.057,36
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	3.320.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	438.376,59
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	331.370,84
Totale parte vincolata (C)	4.089.747,43
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	10.483.793,31
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (6)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare (6)	

(1) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

(2) Se negativo, le regioni indicano in nota la quota del disavanzo corrispondente al debito autorizzato e non contratto, distintamente da quella derivante dalla gestione ordinaria.

(3) Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

(4) Indicare l'importo del Fondo crediti di dubbia esigibilità risultante dall'allegato 8 c).

(5) Solo per le regioni Indicare l'importo dell'accantonamento per residui perenti al 31 dicembre 2022.

(6) Solo per le Regioni e le Province autonome. In caso di risultato negativo, le regioni iscrivono nel passivo del bilancio distintamente il disavanzo di amministrazione da ripianare (lettera E al netto della lettera F) e il disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto (lettera F).

Dall'analisi delle singole voci del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione del rendiconto del Consiglio regionale, è emersa la sussistenza di un fondo cassa al 31

dicembre 2022 per euro 5.234.289,27, di residui attivi per euro 33.282.572,88, di residui passivi per euro 13.183.365,81, di un fondo pluriennale vincolato per spese correnti per 12.000,00, di un fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale per euro 393.898,24 e di un risultato di amministrazione ante vincoli (lett. A) di euro 24.927.598,10.

Si rileva la sussistenza di vincoli derivanti da accantonamenti per euro 10.354.057,36, di cui euro 2.059.701,96 per FCDE ed euro 8.294.355,40 per altri accantonamenti.

Si osserva una seria criticità nella capacità di riscossione dei recuperi dei crediti nei confronti dei Gruppi consiliari.

Peraltro, con l'art. 15 della legge regionale n. 16/2022 (legge di assestamento) è stato previsto *“in sede di prima applicazione, con riferimento ai rendiconti dei gruppi consiliari della IX legislatura relativi all'esercizio 2013, non si applica l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione), qualora la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia dichiarato l'impossibilità di pronunciarsi sulla regolarità del rendiconto presentato a causa della mancata restituzione della documentazione da parte del gruppo consiliare cessato con la fine della legislatura.”*.

In sede di istruttoria funzionale al referto sulle leggi di spesa 2022, il Consiglio regionale ha precisato che *“la norma non ha comportato una minore entrata nel bilancio del Consiglio regionale, in quanto, tenendo conto dei contenziosi in essere, sono stati confermati, a seguito dell'attività di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2022, gli accertamenti n. 369/2013 e 370/2013 con la determinazione A00078 del 6 marzo 2023 (Allegato C). Gli stessi residui attivi sono successivamente confluiti nel rendiconto del Consiglio regionale approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 21 giugno 2023”*.

Alla luce dei riscontri effettuati, in sede di controdeduzioni del 5 settembre 2023, risulta che tali crediti sono stati conservati, nonostante il disposto normativo sopra citato, in ragione, sostanzialmente, della pendenza dei giudizi attivati per il recupero.

Viene evidenziato, inoltre, che tali somme sono nel Fondo crediti di dubbia esigibilità, come previsto nell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 *“Principio contabile applicato*

concernente la contabilità finanziaria”, alla luce dell’aleatorietà che caratterizza ogni giudizio.”

Da quanto sopra, emergono due anomalie. La prima inerisce alla *ratio* della norma regionale, alla luce dei principi di sana gestione finanziaria della *res pubblica*. La seconda, deriva dalla conservazione di residui attivi “rinunciati” con legge regionale.

Ad oggi lo schema di rendiconto integrato Giunta – Consiglio non risulta approvato.

Si ricorda, al riguardo, che ai sensi dell’art. dell’art. 63, comma 3, del d.lgs. n. 118 del 2011 *“Contestualmente al rendiconto, la regione approva il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale.*

Il risultato di amministrazione costituisce “l’epilogo in sintesi” della gestione finanziaria intercorsa. Esso ha la primaria funzione di rappresentare l’effettiva consistenza della massa attiva e passiva ed il “grado” di disponibilità delle risorse rispetto agli accantonamenti ed ai vincoli assegnati ai sensi del vigente Ordinamento giuscontabile.

In questa prospettiva non assume rilievo solo il saldo della parte disponibile (lett. E del prospetto dimostrativo), ma anche la sua composizione *ante* accantonamenti e vincoli (lett. A del prospetto).

Le voci portanti del risultato di amministrazione (lett. A del prospetto) sono la cassa, nella sua composizione ed evoluzione (dal 01.01 – al 31.12), la mole di residui attivi e passivi conservati (anzianità ed indice di riscossione e di smaltimento) ed il fondo pluriennale vincolato (per spesa corrente e per spesa in conto capitale).

Cassa

Nel 2022, l’entità del fondo di cassa che, all’inizio dell’esercizio 2022, era pari a 2.194.626.432,64 euro, alla fine dell’esercizio 2022, a seguito di riscossioni totali (20.424.111.496,22 euro) inferiori ai pagamenti totali (20.509.856.070,61 euro), si è ridotto all’importo di 2.108.881.858,25 euro.

Quest’ultimo importo è composto per euro 1.867.633.587,69 (88,56%) da giacenze di cassa appartenenti alla gestione sanitaria e per soli euro 241.248.270,56 (11,44%) da giacenze di cassa derivanti dalla gestione ordinaria.

Avendo riguardo all'andamento dell'ultimo triennio (2020-2022), la cassa "ordinaria" evidenzia una progressiva erosione, passando dal 16,86% del 2020, al 35,12% del 2021, all'11,44% del 2022.

Evoluzione della cassa negli Esercizi 2020 - 2021 e 2022									
Des crizione	Anno 2020			Anno 2021			anno 2022		
	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Totale
1. FONDO CASSA INIZIALE	309.917.464,15	1.085.015.372,87	1.394.932.837,02	405.084.162,65	1.997.488.203,68	2.402.572.366,33	774.926.372,46	1.419.700.060,18	2.194.626.432,64
2. RISCOSSIONI NELL'ESERCIZIO	6.614.651.575,04	15.742.647.658,49	22.357.299.233,53	5.969.093.810,29	14.041.818.021,57	20.010.911.831,86	6.625.146.528,26	13.798.964.967,96	20.424.111.496,22
3. PAGAMENTI NELLE ESERCIZIO	6.519.484.876,54	14.830.174.827,68	21.349.659.704,22	5.599.075.038,48	14.619.782.727,07	20.218.857.765,55	7.158.824.630,16	13.351.031.440,45	20.509.856.070,61
4. FONDO CASSA A FINE ESERCIZIO (1+2-3)	405.084.162,65	1.997.488.203,68	2.402.572.366,33	775.102.934,46	1.419.523.498,18	2.194.626.432,64	241.248.270,56	1.867.633.587,69	2.108.881.858,25
Incidenza Percentuale (Ord./Tot.) e (GSA/Tot)	16,86	83,14	100,00	35,32	64,68	100,00	11,44	88,56	100,00

La cassa è alimentata anche dai riversamenti di liquidità effettuati dagli enti e dalle società parte del "Sistema di ottimizzazione delle liquidità" in attuazione dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2015 e del relativo provvedimento attuativo. Tali entrate costituiscono debito da restituzione, per l'importo - al 31 dicembre 2022 - di circa 167 milioni.

In sostanza l'Ente ha sostituito l'anticipazione di tesoreria, con connesso risparmio sugli oneri finanziari, con le risorse "anticipate" dagli enti partecipanti al sistema (enti pubblici dipendenti e società controllate). L'effetto, in termini di trasparente rappresentazione, è che non viene dato il conto di quanta cassa ordinaria è effettivamente priva di vincoli da restituzione.

Secondo quanto confermato in sede istruttoria, detti riversamenti e le relative movimentazioni in uscita non sono stati oggetto - ad oggi - dei controlli dell'Organo di revisione nell'ambito delle verifiche sulla cassa regionale.

Alla luce di quanto sopra, considerando anche il particolare regime della gestione sanitaria che obbliga l'ente, in presenza di un accertamento in entrata, ad impegnare, contestualmente, le somme negli esercizi finanziari di competenza, la presenza di un così risicato fondo cassa relativo alla gestione ordinaria (euro 241.248.270,56), che copre solo per il 12,08% l'importo del risultato di amministrazione *ante* accantonamenti e vincoli (1.996.885.014,49), evidenzia che la maggior parte dei vincoli sul risultato di amministrazione è, in realtà, coperta da residui attivi, per la maggior parte vetusti, sui quali si è registrata una scarsa, se non nulla, attività di riscossione (sul punto si veda *infra*).

In assenza di uno specifico obbligo di legge, l'Ente non si è dotato – ad oggi - di un sistema di rilevazione contabile della cassa vincolata (ad eccezione di quella sanitaria), né di un sistema di rilevazione della ricostituzione delle entrate vincolate utilizzate per cassa.

Avendo riguardo alla cassa sanitaria, è emerso che anche per tutto il 2022 ad oggi, la cassa viene gestita al di fuori del perimetro sanitario e delle regole sul sistema di tesoreria unica, tramite LazioCrea (sul punto si veda *infra*).

Partite di giro

L'analisi delle partite di giro ha evidenziato un differenziale negativo di euro 399.460.832,84 (Totale dei residui attivi minori del totale dei residui passivi) e che tale differenziale è essenzialmente dovuto ai saldi dare/avere attinenti alla ottimizzazione nella gestione delle disponibilità liquide, art. 3 della l.r. n. 17/2015 (pari circa 167 milioni) al saldo relativo al finanziamento aggiuntivo, di parte corrente, per la sanità (+84.944.197,98 euro) ed al saldo derivante dalla manovra fiscale regionale per copertura disavanzi sanitari § altre uscite per partite di giro n.a.c. (euro 49.834.088,35).

Questi importi che rappresentano, per la Regione, un debito da restituzione agli enti o aziende partecipanti sistema di ottimizzazione delle liquidità (sul punto si veda *infra*) o al finanziamento e trasferimento SSR.

Si è rilevata, inoltre, un'ulteriore anomalia contabile relativamente alla corretta allocazione di alcuni capitoli di entrata e uscita all'interno delle partite di giro.

Ci si riferisce in particolare alle coppie di capitoli regolanti la gestione dei fondi:

- 1) ex art. 3 della l.r. n. 17/2015;
- 2) collegati ai programmi finanziati dall'Unione Europea;
- 3) derivanti da "Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. per garanzia immobiliare".

Considerata la presenza, nella gestione di tali fondi, di attività amministrativa, anche di tipo discrezionale, si ritiene che le suddette partite creditorie e debitorie non possano trovare allocazione nelle partite di giro (principio contabile n. 7.1, allegato 4.2 al d.lgs. n. 118/2011).

Gestione dei residui

Al termine dell'esercizio 2022 i residui attivi ammontano a complessivi euro 5.824.970.747,63, rilevandosi un incremento rispetto all'analogo dato registrato

nell'esercizio precedente (euro 4.464.589.019,95), dei quali euro 3.256.440.182,36 derivanti dalla competenza 2022 ed euro 2.568.530.565,27 provenienti da esercizi precedenti.

I residui passivi, invece, ammontano ad euro 5.016.312.275,18, registrandosi, anche in questo caso, un incremento rispetto all'analogo dato dell'esercizio precedente (euro 4.145.896.956,86), dei quali euro 2.801.755.831,26 derivanti dalla competenza 2022, ed euro 2.214.556.443,92 provenienti dagli esercizi precedenti.

Le predette operazioni di riaccertamento delle entrate e delle spese hanno determinato, nella gestione in conto residui, un differenziale negativo tra i residui attivi eliminati (al netto dei maggiori incassi) ed i residui passivi eliminati pari a euro 138.518.062,18. Tale differenziale viene azzerato dal risultato positivo ottenuto nella gestione di competenza.

La gestione dei residui attivi vetusti, relativi agli esercizi 2017 e precedenti, ha evidenziato una forte criticità sulle attività di riscossione, pari nel complesso all'11,62% dei residui attivi presenti al 1° gennaio 2022 ed in molti casi prossima o pari allo 0,00%, a cui ha fatto da contraltare una più incisiva attività di cancellazione, pari al 12,80% dei residui attivi presenti al 1° gennaio 2022, a riprova del dubbio sulla sussistenza degli stessi.

Molto problematici si presentano i residui provenienti dall'esercizio 2010 e precedenti, per la maggior parte allocati sui titoli terzo (euro 36.689.730,42) e quarto (185.709.499,46) della spesa per i quali è necessario, rispettivamente, procedere con le attività di recupero (Consorzi di bonifica e somme erogate in eccesso ad enti ed amministrazioni locali) e con l'attività di ricognizione con i Ministeri competenti al fine di verificarne l'effettività della sussistenza.

Tale attività di riconciliazione risulta ad oggi "sospesa".

A fine esercizio 2022 la mole dei residui attivi si è ulteriormente incrementata di euro 1.360.381.727,68 rispetto all'esercizio precedente, così come quella dei residui passivi che si è incrementata di ulteriori euro 870.415.318,32.

Nonostante specifica richiesta, l'ente non ha chiarito se sussistono, ove necessario, tutti i necessari atti di interruzione della prescrizione.

Nell'esercizio 2022 si è, inoltre, rilevata la conservazione di un residuo attivo, per l'importo di 34 mln nei confronti di Ater Roma (svalutato per 3,7 mln), che non appare presentare i prescritti requisiti, per la relativa imputazione e conservazione nel rendiconto 2022.

In generale, pertanto, l'aggregato dei residui, sia attivi che passivi, presenta un rilevante rischio di inattendibilità legato all'anzianità ed alla capacità di riscossione (residui attivi) ed alla velocità di smaltimento (residui passivi), nonostante la presenza di un sostanzioso fondo cassa, sui quali l'amministrazione non ha fornite idonee risposte.

Fermo quanto sopra, avendo riguardo alla parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione (lett. E del prospetto dimostrativo), si riportano qui di seguito le risultanze dei maggiori fondi analizzati.

Fondo di accantonamento residui perenti

Il Presidente della Giunta regionale con decreto n. T00012 del 29 marzo 2023 (Proposta n. 11883 del 22 marzo 2023) ha approvato la revisione dei residui perenti determinando lo stock di perenzione al 31 dicembre 2022. L'importo dei residui perenti alla data del 31 dicembre 2022 è stato rideterminato in euro 805.139.931,69, con una riduzione di euro 194.736.518,57 rispetto al precedente importo di euro 999.876.450,26, accertato alla data del 31 dicembre 2021. Le motivazioni alla base della riduzione sono riassunte nella successiva tabella.

Rideterminazione residui perenti

Descrizione	importo	segno
stock di perenzione al 1° gennaio 2022	999.876.450,26	(+)
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2022 da cancellare in quanto non più esigibili	41.688.907,17	-
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2022 da cancellare in quanto impegnate nell'esercizio 2022	23.345.993,09	-
partite perenti risultanti al 1° gennaio 2022 da cancellare ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l. r. n. 11/2020	129.701.618,31	-
TOTALE stock di perenzione al 31 dicembre 2022	805.139.931,69	=

Tale provvedimento è stato adottato senza il preventivo parere del Collegio dei revisori in quanto, secondo quanto dallo stesso riferito (nota 8 settembre 2023), tale parere non sarebbe mai stato richiesto.

Questa circostanza, unita alle ulteriori criticità come sopra rilevate (pareri sugli schemi di bilancio, verifica sulla cassa da "riversamenti ex sistema di ottimizzazione delle liquidità"), impongono una riflessione sulla necessità di efficientare, anche ad opera dell'Ente controllato, il sistema dei controlli interni.

Fermo quanto sopra, nella successiva tabella, si espone - ai sensi dell'art. 60, comma 3 del D. Lgs 118/2011 - l'andamento del fondo e le relative modalità e percentuali di copertura negli esercizi 2021 e 2022.

Descrizione	Anno 2021	Anno 2022
Stock Residui perenti al 31 dicembre	999.876.450,26	805.139.931,69
Accantonamento residui perenti al 31 dicembre	501.194.126,07	467.970.467,74
Percentuale copertura con fondi di bilancio	50,13	58,12
Copertura con debito autorizzato e non contratto	425.336.099,98	-
Percentuale copertura con DANC	42,54	-
Totale fondo accantonato nel risultato di Amministrazione	926.530.226,05	467.970.467,74
Copertura percentuale totale	92,66	58,12
Copertura con fondi stanziati nel bilancio 2023/2025 (*)	-	109.200.000,00
Percentuale copertura con fondi bilancio 2023/2025	-	13,56

(*) Comprensivi degli importi incrementati con deliberazione Giunta regionale 22 giugno 2023, n. 322, Anno 2023 euro 30.000.000,00, anno 2024 euro 36.000.000,00; anno 2025 euro 43.200.000,00.

Al fine di raggiungere l'importo minimo pari a euro 563.597.952,18 (70% di euro 805.139.931,69), si afferma (Relazione sulla gestione 2022) che la copertura viene assicurata dagli stanziamenti effettuati sul bilancio di previsione 2023/2025, sul Capitolo T22501 (Fondo di riserva relativo a residui perenti per spese d'investimento a carico della regione) per euro 86.000.000,00 e capitolo T21501 (Fondo di riserva relativo a residui perenti per spese correnti a carico della regione) per ulteriori euro 10.000.000,00.

Il fondo da 86.000.000,00 è stato diluito nelle tre annualità del bilancio 2023 nel modo seguente: per l'anno 2023 e, in termini di competenza, per le annualità 2024 e 2025, rispettivamente, pari a euro 20.000.000,00, euro 30.000.000,00 ed euro 36.000.000,00 (Art. 4, comma 2, lettera b, legge regionale n. 2 del 30 marzo 2023 - bilancio previsione 2023/2025). Alla luce della specifica previsione di legge (art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 118/2011) che fissa la percentuale di copertura annuale del fondo, non si ritiene possa esserci spazio per un sistema di "copertura pluriennale postuma", e ciò anche alla luce del principio di annualità del bilancio e delle prescrizioni di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 118/2011.

Anche prima dell'espressa codificazione del vincolo "quantitativo", il limite minimo di copertura veniva fissato in "almeno il 70% delle somme cancellate dalle scritture contabili per tale causale" (Sezione delle Autonomie, n. 14/AUT/2006), e ciò proprio avendo riguardo alla natura ed all'oggetto (debiti pregressi) della perenzione amministrativa che "fino alla

decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili” (Corte Cost. sentenza n. 70/2012).

Si ricorda, peraltro, che nell’ambito del bilancio di previsione 2022, al pari del rendiconto 2021, la copertura era stata individuata, seppure con un meccanismo solo apparente (il disavanzo da debito autorizzato e non contratto), per circa il 92,6% dello stock e che al 31 dicembre 2022 quella copertura avrebbe dovuto essere effettivamente realizzata, nei casi e nei termini disposti dalla normativa vigente.

Ai fini della parificazione dei rendiconti, il parametro cui deve attenersi il giudizio è esclusivamente normativo. In questo ambito, data la lettera della norma, non si ritiene sussistano margini per valutazione a maglie larghe del relativo disposto.

Peraltro, nel caso di specie, si rileva che nell’ambito dello *stock* di residui perenti al 31 dicembre 2022, sussistono debiti *verso* il sistema sanitario regionale, nonché debiti *verso* le autonomie territoriali tutt’ora in corso di conciliazione. Tale circostanza rende ancora più evidente la necessità di rispettare i parametri di copertura dei debiti pregressi, nei termini – ad oggi – codificati dal legislatore nazionale.

Tale attività potrebbe portare alla re-iscrizione in bilancio di una notevole mole di residui passivi, suscettibili di pregiudicare i già fragili equilibri di bilancio.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene – quindi - che l’Ente avrebbe dovuto costituire l’intero fondo a valere sul rendiconto 2022 e nel caso si verificassero le condizioni applicarlo al bilancio 2023, come previsto dal punto 9.2.10, secondo comma, dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, dove, con riferimento all’iscrizione dei fondi accantonati, è specificato che *“Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo”*.

Fondo rischi per contenziosi e passività potenziali

In sede di bilancio preventivo 2022 nel fondo contenziosi è stata appostata la somma di euro 40.000.000,00 nel solo esercizio 2022.

Nel progetto di rendiconto 2022, in seguito ai fatti gestione e/o di variazione, risulta accantonato nel risultato di amministrazione l’importo di euro 141.275.559,59, come

emerge dall'allegato "Allegato a 1) Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", di cui si riporta uno stralcio:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U0000T21507	FONDO RISCHI PER SPESE LEGATE AL CONTENZIOSO § ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	102.057.272,88	-	3.971.304,07	35.246.982,74	141.275.559,69

Oltre all'importo di euro 141.275.559,59, che attiene alla sola gestione ordinaria del Bilancio regionale, è emersa la presenza di un ulteriore accantonamento di euro 134.910.382,82, afferente alla gestione sanitaria, che troverebbe copertura nei "fondi per rischi presenti nella contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata. Tali fondi nell'ultimo bilancio GSA formalmente approvato, relativo all'esercizio 2021, sono pari ad euro 504.287.165,00". In particolare, viene specificato che il fondo rischi è, a sua volta, accantonato "nell'ambito dei residui passivi del capitolo di spesa U0000H11715 e suoi "derivati".

Sul punto a seguito dei rilievi effettuati e delle controdeduzioni fornite è emerso che il fondo contenzioso di competenza della gestione sanitaria accentrata troverebbe copertura nei "fondi per rischi presenti nella contabilità della Gestione Sanitaria Accentrata" che a sua troverebbe copertura nei residui passivi presenti sul capitolo di spesa "U0000H11715 e suoi "derivati".

In ordine ai "capitoli derivati", l'Amministrazione ha fornito, fra l'altro, un elenco di capitoli che presentano residui attivi complessivi per euro 1.401.784.940,11, per poi precisare che: "sta peraltro provvedendo alla puntuale individuazione dei residui a copertura dei fondi rischi appostati nella GSA." (Enfasi aggiunta).

Si rileva, pertanto, che - ad oggi - non risulta un effettivo tracciamento delle somme e dei capitoli destinati alla copertura del fondo contenzioso GSA.

Altri accantonamenti (per passività potenziali fondo spese e rischi)

Nel quadro di dettaglio della parte accantonata del risultato di amministrazione si rileva che è stato appostato un ulteriore importo di euro 234.457.394,66 per Altri accantonamenti. Tale importo viene dettagliato nella tabella, tratta da BDAP, che di seguito si riporta:

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 (a)	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -) (b)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022 (c)	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-) (d)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (e) = (a) + (b) + (c) + (d)
U0000T21512	FONDO PER RINNOVI CONTRATTUALI § FONDO RINNOVI CONTRATTUALI	16.030.868,72	- 3.776.288,16	-	-	12.254.580,56
U0000T21505	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI DERIVANTI DA SPESE CORRENTI § ALTRI FONDI E ACCANTONAMENTI	77.107.927,84	- 72.454,57	6.162.069,81	- 28.883.025,50	54.314.517,58
U0000T22505	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE PERDITE POTENZIALI DERIVANTI DA SPESE IN CONTO CAPITALE § ALTRI ACCANTONAMENTI IN C/CAPITALE	96.854.810,36	- 2.633.068,76	10.000.000,00	46.846.554,92	151.068.296,52
U0000C22105	ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE DALLA REGIONE § ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE VERSO IMPRESE CONTROLLATE PER ESCUSSIONE DI GARANZIE	16.820.000,00	-	-	-	16.820.000,00
Totali		206.813.606,92	- 6.481.811,49	16.162.069,81	17.963.529,42	234.457.394,66

Fonte: BDAP, foglio "12 All. a1) Elenco risorse accantonate"

All'interno di tale fondo si trova anche il fondo di accantonamento per garanzie rilasciate a favore di enti e di altri soggetti, previsto dall'art. 62 comma 6 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ammontante a euro 16.820.000.

Con riferimento agli altri accantonamenti per passività potenziali, si evidenzia che sussistono potenziali passività stimate, al tempo della redazione del rendiconto 2022, in euro 39 mln circa, derivanti dall'attività di conciliazione debiti-crediti con la Città metropolitana di Roma Capitale e le province legate alla riallocazione delle funzioni non fondamentali, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "legge Delrio").

La copertura di tale rischio, nelle more della sua definitiva quantificazione, è stata assicurata sul bilancio di previsione 2023/2025, operando - anche in questo caso - una copertura pluriennale postuma del rischio all'esame.

In questo caso, però, la differenza sostanziale consiste nell'assenza di una specifica norma del d.lgs. n. 118/2011 che ne fissa la percentuale di copertura nell'esercizio.

Fondo Anticipazioni di liquidità

In sede di rendiconto, il Fondo anticipazioni di liquidità è stato integrato:

a) con la somma di euro 1.924.465.523,59, relativa alla voce anticipazione di liquidità d.l. n. 35/2013, parte capitale, originariamente esclusa, in quanto trattata alla stregua di un mutuo ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 697, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

b) con l'ulteriore somma di euro 4.004.857.579,61 a titolo di "fondo ex anticipazione di liquidità ex art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007".

Pertanto, l'importo del fondo anticipazioni di liquidità esposto nel progetto rendiconto alla data del 31 dicembre 2022 ammonta a complessivi euro 13.305.138.187,94

Variazioni Fondo Anticipazioni liquidità				
Descrizione FAL	Importo al 31/12/2021	Incrementi	Riduzioni	Importo al 31/12/2022
Fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 - Parte corrente	7.375.815.084,74	-	-	7.375.815.084,74
Fondo anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013 - Parte Capitale	-	1.924.465.523,59	-	1.924.465.523,59
Fondo anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007	-	4.004.857.579,61	-	4.004.857.579,61
Totali	7.375.815.084,74	5.929.323.103,20	-	13.305.138.187,94

Fondi vincolati

La quota vincolata del risultato di amministrazione 2022 ammonta ad euro 749.857.282,98, come rappresentato nella seguente tabella, tratta dall'All. a2) Elenco risorse vincolate trasmesso alla BDAP.

<i>a) Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	96.205.261,91
<i>b) Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	653.652.021,07
<i>c) Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</i>	-
<i>d) Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	-
<i>Totale quota vincolata</i>	749.857.282,98

L'andamento di tali fondi, rispetto all'esercizio precedente ha avuto l'andamento di cui alla successiva tabella

Analitico risorse vincolate	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 1/1/2022 (a)	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (b)	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022 (c)	Impegni 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (d)	Fondo pluriennale vincolato al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione (e)	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui) (f)	Cancellazione nell'esercizio 2022 di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022 (g)	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022 (h) = (b)+(c)-(d)-(e)+(g)	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022 (i) = (a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale vincoli derivanti dalla legge (l/1)	58.740.262,67	4.018.399,82	11.774.418.752,27	11.746.002.149,40	96.609,26	- 9.145.005,63	-	32.338.393,43	96.205.261,91
Totale vincoli derivanti da trasferimenti (l/2)	541.722.648,61	174.014.631,03	2.534.976.860,95	2.266.213.692,64	163.660.241,81	- 25.680,37	6.800.765,59	285.918.323,12	653.652.021,07
Totale altri vincoli (l/5)	236.825.621,41	236.825.621,41	-	-	-	236.825.621,41	-	236.825.621,41	-
Totale fondi vincolati	837.288.532,69	414.858.652,26	14.309.395.613,22	14.012.215.842,04	163.756.851,07	227.654.935,41	6.800.765,59	555.082.337,96	749.857.282,98

In ordine al sistema di gestione dei vincoli, si è riscontrato un limite di fondo, e cioè la mancanza di un sistema contabile che, ad oggi, consenta il tracciamento dell'evoluzione della spesa vincolata.

Fermo quanto sopra, l'analisi delle risorse vincolate ha evidenziato la carenza, fra gli altri vincoli, delle somme originariamente mantenute a residui e destinate alla copertura dei disavanzi sanitari e liberate attraverso le operazioni di compensazione effettuate tra la Regione, la Fondazione Tor Vergata e l'Università Tor vergata (circa 79 milioni) (sul punto di veda *infra*).

Perimetro Sanitario

Dall'analisi del perimetro sanitario a rendiconto 2022, sono emerse alcune incongruenze rispetto alle prescrizioni dell'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011.

In particolare, è emersa la violazione dell'obbligo di contestuale accertamento ed impegno nell'esercizio di competenza.

In alcuni casi, gli accertamenti sono stati effettuati nell'esercizio 2022, i correlati impegni nel 2023 e la differenza è stata fatta confluire nel risultato di amministrazione vincolato per l'importo corrispondente; in altri casi le somme di competenza dell'esercizio 2022 non sono state né accertate né, di conseguenza, impegnate nell'esercizio ma rinviate, all'esercizio 2023.

Sono risultate irregolarmente impegnate, nell'esercizio 2022, somme accertate sui corrispondenti capitoli di entrata nel precedente esercizio finanziario che, a seguito del mancato impegno, sono confluite in avanzo vincolato, per l'importo di euro 584.830,50.

All'interno del perimetro sanitario si è rilevata, altresì, la prassi di indicare, a copertura dei capitoli di spesa relativi al finanziamento aggiuntivo corrente ed in conto capitale, capitoli allocati, in entrata, sulle partite di giro, e ciò in violazione art. 40 comma 1, d.lgs. n. 118/2011 e punto 9.10 allegato 4/1 al d.lgs. n. 118/2011.

Da tutto quanto sopra, risulta confermato che la Regione - ad oggi - non dispone di un'articolazione in capitoli tale da garantire la separata evidenza di tutte le grandezze indicate in entrata e in uscita all'art. 20, primo comma, del D. Lgs. n. 118/2011 che, testualmente, includono *“l'eventuale movimentazione di partite di giro”*, ed è, pertanto, necessario che provveda ad adottare tutte le necessarie misure per la trasparente rappresentazione di entrate e spese sanitarie nella piena applicazione della vigente disciplina normativa.

A tale fine, si ritiene necessario - tra l'altro - istituire uno o più capitoli di entrata, vincolati ai capitoli di spesa sanitaria per il finanziamento regionale aggiuntivo corrente e delle spese di investimento, e ciò al fine di individuare l'ammontare delle risorse regionali destinate al finanziamento della spesa sanitaria corrente aggiuntiva e per investimenti e di assicurarne la relativa copertura, rispettando al contempo l'obbligo di accertare ed impegnare le risorse nel medesimo esercizio.

Fermo quanto sopra, con riferimento alla voce, in entrata ed in spesa, relativa al *“Finanziamento del disavanzo sanitario”*, si osserva quanto segue.

Nel perimetro iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2022 -2024, il disavanzo sanitario risulta valorizzato - sia in entrata che in uscita (voce 11 C) - rispettivamente per euro 136.091.000,00 nel 2022, 182.182.000,00 nel 2023, 182.182.000,00 nel 2024.

Nell'ambito della relazione dell'Organo di revisione sul bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, viene riferito *“C) Finanziamento del Disavanzo sanitario*

Con riferimento al finanziamento del disavanzo sanitario annuale, assicurato dall'utilizzo della maggiore fiscalità all'uopo vincolata, nel Bilancio di previsione 2022-2024 sono stati iscritti, in entrata e in uscita, i valori cautelativamente quantificati nel verbale del “Tavolo di verifica per gli adempimenti del Piano di Rientro” del 30 luglio 2019, in applicazione dell'articolo 2, comma 6, del

decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito con modificazioni dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, in euro 91.091.000,000 per il triennio 2022-2024, come di seguito riportato e, inoltre, è iscritto il contributo destinato alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2019 n. 28 (Legge di stabilità regionale 2020), come rimodulato a seguito delle autorizzazioni in tal senso accordate dal Tavolo di verifica del 16 novembre 2021".

C) Finanziamento del Disavanzo Sanitario				
Capitolo	Descrizione sintetica	2022	2023	2024
121509	MANOVRA FISCALE	49.834.088	49.834.088	49.834.088
121529	RICAP FONDO DOTAZIONE	45.000.000	91.091.000	91.091.000
121505	MANOVRA FISCALE	41.256.912	41.256.912	41.256.912
		136.091.000	182.182.000	182.182.000

Nel perimetro sanitario a consuntivo 2022, la voce disavanzo pregresso risulta valorizzato a zero, sia in entrata che in uscita.

Secondo i riscontri forniti, i fondi di dotazione negativi al 31 dicembre 2022 sarebbero stati ripianati, per euro 39.379.642,91 a valere sulla quota residuale degli utili conseguiti nell'annualità 2020 e per euro 6,4 milioni quale impegno dell'anno 2021 a copertura degli incentivi per il personale il cui costo è presente sull'anno 2020 (tavolo di verifica del 16 novembre 2021), ai sensi della D.G.R. n. 295/2022.

L'importo di euro 91,091 milioni di euro, a seguito di autorizzazione dei Tavoli tecnici di ottobre 2022 è rientrato nella disponibilità del bilancio regionale ed è stato accertato sul capitolo E0000121526 (come indicato nella risposta al quesito 3.11.3); mentre, secondo la prospettazione dell'Ente, l'importo di 45 milioni di euro preordinato al pagamento della rata 2022 per la ricapitalizzazione del fondo di dotazione negativo delle aziende sanitarie, stanziato sul capitolo di entrata E0000121529 e sul capitolo di spesa U0000H13931, essendo stato già ripianato nei termini sopra evidenziati, non era più né da accertare, né da impegnare.

Le modalità di ripiano dei fondi di dotazione non risultano conformi al dettato della normativa regionale che al riguardo prevede espressamente l'utilizzo delle risorse extra gettito, per il 2022, per l'importo di euro 45 milioni.

In tale sede, non vengono previste modalità alternative di copertura.

Il punto è affrontato *funditus* nel successivo par. 4 "Modalità di ripiano dei fondi di dotazione negativi".

4. Dinamiche di gestione del bilancio

Il debito regionale

Lo *stock* di debito registrato nel conto del patrimonio 2022 ammonta a circa 28,1 mld, in aumento di circa 0,28 mld rispetto al 2021 (pari a 27,9 mld).

Di questi, i debiti da finanziamento sono pari a 22,3 mld (22,1 al netto del credito vso Cartesio), in diminuzione rispetto al 2021 e sono composti da prestiti obbligazionari (0,72 mld), debiti v/altre amministrazioni pubbliche (11,3 mld) e debiti verso altri finanziatori (10,3 mld), nei termini di seguito dettagliati.

Aumentano i debiti per trasferimenti e contributi in particolare verso altre amministrazioni pubbliche, mentre risultano valorizzati a zero i debiti verso gli enti del SSR, al pari del 2021.

Alla voce "altri debiti", pari a 1,5 mld, crescono i debiti tributari (passando da 6 mln del 2021 a 8,5 mln del 2022) e i debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (da 10,5 mln del 2021 a 12 mln del 2022).

Debiti verso il SSR

Con specifico riferimento ai debiti verso il SSR, avendo riguardo alle risultanze del bilancio di esercizio GSA al 31 dicembre 2020 ed al 31 dicembre 2021 (non disponendo ad oggi del bilancio definitivo 2022), risultano debiti *vso* SSR, rispettivamente, per euro 2.389.867.203 e per euro 2.148.858.850.

In istruttoria si è chiesto di chiarire le ragioni per cui nel 2022, così come nel 2021, nello stato patrimoniale non risultano valorizzati i suddetti debiti e di indicare i capitoli del bilancio finanziario in cui tali debiti risultano contabilizzati. L'Ente, in sede di controdeduzioni (5 settembre 2023), ha evidenziato che "*essendo l'attività laboriosa se ne darà conto nell'ambito dei prossimi cicli di bilancio*".

Fermo quanto sopra, dall'analisi dello *stock* di residui perenti al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022, è emersa una consistente mole di residui passivi andati in perenzione *vso* il SSR.

Nonostante specifiche e reiterate richieste istruttorie, ad oggi, non risultano chiariti i presupposti e le ragioni della persistenza di residui perenti relativi a Fondo sanitario indistinto (per 183 milioni) e per disavanzi sanitari.

Nell'ambito dell'attività di riaccertamento dei residui perenti funzionale all'approvazione dello schema di rendiconto 2022, su un totale di residui perenti al 1° gennaio 2022 *vs* il SSR pari a circa 350 milioni, sono stati conservati al 31 dicembre 2022 circa 290 milioni di residui, in quanto circa 59 milioni sono stati cancellati per prescrizione.

Non risultano pervenuti riscontri in ordine alle modalità con cui l'Ente ha accertato l'intervenuta prescrizione dei crediti sopra indicati, né risulta se e, nel caso, secondo quali modalità, tali crediti siano stati cancellati a seguito di attività di conciliazione, al pari di quanto avvenuto ed avviene con riferimento agli enti locali ed agli enti/società del GAP.

Debiti da finanziamento

I debiti da finanziamento della Regione Lazio al 31 dicembre 2022 ammontano a euro 22.374.362.801,73.

Tale debito viene nettizzato dell'importo di 183.794.000 a titolo di "credito vantato verso Cartesio".

Copertura e sostenibilità

Con riferimento al bilancio regionale, si osserva che al 31 dicembre 2022, le rate ancora da pagare, per capitale ed interessi, sul residuo debito pari a circa 22,3 mld (22,1 mld al netto dell'importo di cui al Credito Cartesio), graveranno per i successivi 25 anni sul bilancio regionale, con un onere annuo medio complessivo di oltre un miliardo (comprendendo le rate oggi sospese relative alla restituzione delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013).

Tale circostanza evidenzia il secondo *vulnus*, in termini di effettiva sostenibilità degli oneri da indebitamento innestati nel bilancio.

A tale riguardo, si precisa che la sostenibilità del debito non è intesa come "capacità di pagamento", ma come capacità di "funzionare", soddisfacendo i bisogni della collettività, ed al contempo pagare gli oneri del debito.

Evoluzione del debito finanziario 2018-2022

Nel corso degli esercizi 2014 e nel 2021-2022, sia le anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013, sia l'anticipazione di liquidità ex legge 244/07, sia l'operazione San.IM. sono state oggetto di rinegoziazione e di ristrutturazioni.

I risparmi totali conseguiti a valere sulle rinegoziazioni delle anticipazioni di liquidità (ex d.l. n. 35/2013 ed ex legge 244/2007) ammontano a circa 947 milioni.

È da evidenziare che per effetto di tali operazioni, gli oneri inerenti alle seguenti posizioni sono stati diluiti di ulteriori anni, rispetto alle durate già ultradecennali.

In particolare, si osserva che per effetto delle rinegoziazioni delle anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35/2013, il bilancio regionale risulta gravato sino al 2051, con allungamento di ulteriori 8 anni; per effetto dell'operazione di conversione delle "anticipazioni di liquidità" ex legge 244/2007, originariamente con scadenza al 2044, il rimborso del debito è stato protratto sino al 2047; per effetto delle ristrutturazioni dell'operazione San.IM., originariamente prevista con scadenza al 2033, l'onere si allungato sino al 2043.

Non risultano pervenuti riscontri sui risparmi conseguiti dalle operazioni di ristrutturazione dei debiti ex operazione San.IM..

Qualità dei debiti di finanziamento della Regione Lazio

Avendo riguardo alla "qualità" del debito regionale si osserva che su un totale di 22,3 mld soltanto 2 mld è debito contratto per investimenti (pari al 9,14% del totale), i restanti 20,3 mld sono destinati al ripiano di disavanzi pregressi nel settore dei trasporti (pari allo 0,69%), nel settore ordinario (pari al 49,01%) e nel settore sanitario (pari al 41,17%), in quest'ultimo aggregato è da inserire anche l'operazione di *sale and lease back* perfezionata nel 2003 e successivamente rifinanziata (2017 e 2021) per la copertura di disavanzi sanità (c.d. *Operazione San.IM.*), nonché i prestiti di cui alla legge n. 244/2007.

Vincoli sull'indebitamento

Nonostante tale mole di debito, dal prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli sull'indebitamento alla data del 31 dicembre 2022, risulta una residua capacità di indebitamento pari a 210.598.750, 98, e ciò sia per effetto della nettizzazione a monte dell'ammontare delle rate per mutui e prestiti autorizzati al 31 dicembre 2022 (per 12.953.000,00 milioni di euro per "credito pluriennale vs Cartesio) che per le esclusioni operate a valle (per l'importo complessivo di 525.781.91,42).

Rendiconto 2022 - Tabella dimostrativa del rispetto dei vincoli di indebitamento (limiti quantitativi)

SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI E PRESTITI IN AMMORTAMENTO	
a) TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE NON VINCOLATE	3.484.432.466,50
b) Livello massimo di SPESA ANNUALE per RATE di ammortamento di mutui e prestiti (limite del 20% delle entrate non vincolate da non superare)	696.886.493,30
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati fino al 31/12/2022 (*)	1.012.069.659,74
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati nell'esercizio in corso	
Ammontare rate per mutui e prestiti autorizzati con la Legge in esame	
a detrarre:	
Ammontare rate per mutui e prestiti pagati dalla Regione ma assistiti da contributo erariale	
Ammontare rate per mutui e prestiti esclusi dai limiti di indebitamento (**)	525.781.917,42
c) Totale mutui e prestiti in ammortamento a totale carico della Regione	486.287.742,32
d) Residua disponibilità per nuove rate di ammortamento (b - c)	210.598.750,98

(*) L'importo è al netto di euro 12.953.000,00 relativi al credito verso Cartesio (tranche 1 e 5), incassato sul capitolo di entrata E0000331582
(**) L'ammontare delle rate escluse dal calcolo del limite di indebitamento, pari a euro 525.781.917,42, è composto da: 1) euro 167.223.455,82 relativi agli interessi delle anticipazioni di liquidità di cui al D.L. n. 35/2013 e s.m.i.i.; 2) euro 235.656.253,74 relativi alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 2, comma 46, del legge n. 244/2007 e s.m.i.i.; 3) euro 56.243.333,24 relativi ai mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per la copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2000; 4) euro 66.658.874,62 relativi all'operazione SAN.IM.

Fonte: dati Regione Lazio

Le rate escluse sono relative: per euro 167.223.455,82 agli interessi sulle anticipazioni di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013, per euro 235.656.253,74 alle "anticipazioni di liquidità" di cui all'art. 2, comma 46, della legge 244/2007; per euro 56.243.333,24 ai mutui contratti con cassa depositi e prestiti per la copertura del disavanzo sanitario per l'anno 2000; per euro 66.658.874,62 all'operazione San.IM..

La Sezione, già nell'ambito del precedente giudizio di parifica, aveva rilevato alcune perplessità in ordine alla legittimità di alcune delle "esclusioni" operate, rinviandone al presente giudizio di parifica il relativo accertamento.

Nell'ambito del presente procedimento istruttorio, quindi, è stato svolto uno specifico *focus* sull'operazione di sale and lease back (di seguito "Operazione San.IM.") del 2003 e sulla operazione di indebitamento di cui alla legge 244/2007, nella misura in cui i relativi effetti si riflettono anche sul rendiconto oggetto di odierno scrutinio (cfr. nota istruttoria del 16 giugno 2023).

Sale and lease back (operazione San.IM.)

La complessiva operazione è stata già oggetto di alcune pronunce di questa Corte, sia in sede di precedenti giudizi di parifica del rendiconto regionale che nell'ambito di uno specifico referto avente per oggetto la *“Gestione delle risorse statali destinate alla riduzione strutturale del disavanzo del servizio sanitario nazionale”* (cfr. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato, delibera n. 22/2009; in sede di giudizio di parifica, da ultimo deliberazione n. 61/2018/PARI).

Il debito San.IM., ivi incluse le successive operazioni di ristrutturazione (BD05 e BV04), è stato escluso dal calcolo del rispetto del limite dell'indebitamento.

Si ritiene che, per come in concreto costruita, la complessiva operazione costituisca indebitamento, e ciò anche per il debito assunto *ante* 2015.

Anche prima della novella di cui al d.lgs. n. 126 del 2014 (che ha aggiunto, all'elenco delle operazioni qualificate come *“indebitamento”* dall'art. 3, comma 17, della legge n. 350 del 2003, anche quelle di *“leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015”*), i leasing finanziari e contratti assimilati (tra cui il *sale and lease-back*), sussistendone i requisiti sostanziali, rientravano nel perimetro delle operazioni di indebitamento.

Come evidenziato dalle Sezioni riunite di questa Corte (cfr. deliberazione n. 49/2011) – *“Una interpretazione formale sulla base del tenore meramente letterale della norma [ante novella] si porrebbe in contrasto con la ratio della stessa, non assoggettando al limite di indebitamento operazioni che sostanzialmente ne hanno la natura. Può, quindi ritenersi che la disposizione di cui al citato comma 17 con le parole “assunzione di mutui”, abbia voluto ricomprendere le diverse fattispecie nelle quali si fa ricorso a finanziamenti e quindi anche lo schema di contratto misto in questione possa essere annoverato tra le forme di indebitamento ammesse. Pertanto, anche a prescindere dal riconoscimento di un carattere tassativo all'elencazione di cui all'art. 3, comma 17 più volte citata, si ritiene che all'enumerazione delle forme di indebitamento possa essere ricondotto anche il contratto di leasing immobiliare in costruendo”*.

In questa prospettiva l'art. 75 del d.lgs. n. 118/2011, introdotto con il d.lgs. n. 126/2014, ed il correlato principio contabile (3.25 allegato 4/2), ha semplicemente adeguato *“la disciplina dell'indebitamento, prevista per gli enti territoriali dall'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alle norme europee, con particolare riferimento alle disposizioni riguardanti il leasing*

finanziario, le cartolarizzazioni e l'escussione delle garanzie.” (cfr. relazione illustrativa al d.lgs. n. 126/2014).

Per l'effetto, il contratto di *sale and lease back* (al pari di tutte le altre fattispecie assimilabili al *leasing* finanziario) rilevava (*ante* riforma del 2014) e rileva oggi come debito se, e nella misura in cui, per come allocata in concreto la bilancia dei rischi, il “proprietario economico” del bene è l'utilizzatore dello stesso.

Nel caso che ci occupa, senza entrare in profili più complessi, alla luce dei riscontri effettuati sulla “sostanza economica”, l'operazione San.IM. era ed è un'operazione di indebitamento, funzionale a dare copertura al disavanzo del sistema sanitario emerso al 2001.

Peraltro, a partire dal 2023 gli oneri finanziari non saranno neppure formalmente collegati a contratti di locazione. Come affermato dallo stesso Ente, rimarrà in piedi solo l'operazione finanziaria, svincolata dall'operazione immobiliare.

Alla luce di quanto sopra, quindi, si ritiene che il debito San.IM., nella sua complessiva articolazione (ivi inclusi i debiti BD05 e BV04), a valere sui prossimi esercizi debba essere computato ai fini dei vincoli sull'indebitamento.

Preme precisare, al riguardo, che l'impatto ai fini del rispetto dei vincoli sull'indebitamento è neutro, risolvendosi - unicamente - in una minore capacità di indebitamento, per l'importo corrispondente alla rata inopinatamente esclusa.

Per l'effetto, non si hanno effetti sul saldo di bilancio al 31 dicembre 2022 in ragione dell'assenza di oneri sostenuti “oltre” i vincoli finanziari.

Fermo quanto sopra, in un'ottica di ri-equilibrio sostanziale del bilancio regionale, si ribadisce la necessità di evitare o, come nel caso di specie, di porre rimedio ad ogni inopinato ampliamento della capacità di indebitamento.

Si ricorda al riguardo che il debito San.IM. non è stato estinto e non è in procinto di essere estinto. In virtù delle operazioni di ristrutturazione è, infatti, stato allungato di ulteriori 10 anni, per un importo complessivo, ancora da rimborsare, pari a 822,9 milioni (al netto del credito *vso* Cartesio pari a circa 183 mln).

Le “anticipazioni di liquidità” cui all’art. 2, comma 46, della legge 244/2007

Ai sensi del comma 46, dell’art. 2 della legge 244/2007 “In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell’ articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l’estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi”.

Tali finanziamenti erano destinati all’estinzione dei debiti cumulati sino al 31 dicembre 2005 dal settore sanitario, per la maggior parte per spese correnti.

Gli originari contratti di finanziamento ex l. n. 244/2007 (codificati, all’interno dell’Osservatorio regionale, con i codici MF12 e MF17) hanno un valore complessivo di 5,3 mld, di cui 5 mld per tranches erogate tra il marzo 2008 e il settembre 2010 (MF12), mentre il restante importo da 300 mln erogato il 15 novembre 2011 (MF17).

Il finanziamento deve essere restituito in 30 anni ed i relativi importi sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato (comma 47).

Le due posizioni, ristrutturate entrambe nel 2014, avevano scadenza originaria nel 2044.

Il debito di 5 mld (MF12) è stato estinto parzialmente, con nuovi mutui CDP, in due tranche da 1,5 mld di euro ciascuna - perfezionate - rispettivamente - il 15 aprile 2021 e 28 febbraio 2022.

Dal finanziamento originario “sono gemmate”, quindi, due nuove posizioni, entrambe ora con controparte Cassa Depositi e Presiti s.p.a., (e non più MEF) codificate MF39 e MF42, con scadenza 2047.

Per l’effetto, a valere sull’originario debito ex legge 244/2007 (MF12), persistono al 31 dicembre 2022 circa 878 milioni, mentre i nuovi debiti per Mutui CDP ammontano, ciascuno a 1,5 mld (MF39 e MF42).

Anche questa operazione è stata già oggetto di disamina da parte di questa Corte, tra le altre sedi, nell’ambito della citata deliberazione n. 22/2009 oltre che, da ultimo, nel precedente giudizio di parifica 2021.

Dai prospetti sulla dimostrazione del rispetto dei vincoli sull'indebitamento 2022 (art. 62 d.lgs. n. 118/2011), al pari dell'esercizio 2021, le rate relative a tale finanziamento sono state escluse.

In ordine ai presupposti per l'esclusione, l'Ente ha riferito che *“a) Gli oneri finanziari relativi alle anticipazioni contratte ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge 244/2007 e s.m.i., sono stati esclusi in quanto trattasi di anticipazioni di liquidità e non indebitamento. Tra l'altro, con l'art. 1, comma 829, della legge n. 197/2022, è stata effettuata l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007, ribadendo il carattere di anticipazione di liquidità delle risorse concesse e che, pertanto, i relativi oneri finanziari non concorrono al calcolo del limite di indebitamento di cui all'art. 62 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.”* (cfr. nota di risposta del 10 maggio 2023).

Nella proposta di rendiconto per l'anno 2022, oltre che nel bilancio di previsione finanziario 2023- 2025, è stato istituito - quindi- un apposito fondo anticipazioni di liquidità di euro 4.004.857.579,61, corrispondente al debito residuo al 31 dicembre 2022 delle anticipazioni di liquidità contratte ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007.

Per l'effetto, ad oggi, *“l'anticipazione di liquidità”* ex legge 244/07, successivamente *“convertita”*, per l'importo di 3 miliardi, in corrispondenti mutui CDP, risulta contabilizzata nella parte accantonata del risultato di amministrazione come *“FAL ex legge 244/07”*.

5. Spesa di personale

Come anticipato, alla luce dei riscontri forniti, è emerso un limite di fondo, e cioè la non univocità dei dati forniti dall'amministrazione regionale.

Tale circostanza ha condizionato gli accertamenti istruttori sull'effettiva consistenza dell'aggregato e sul rispetto in concreto dei vincoli finanziari vigenti.

Nei limiti di cui sopra, si formulano le seguenti osservazioni.

La consistenza e l'andamento della spesa di personale Giunta e Consiglio

Alla chiusura dell'esercizio 2022, la Giunta presenta una dotazione organica complessiva di n. 5.758 unità, in aumento rispetto al 2020 ed al 2021 (pari a 5.123 unità). Tale aumento

(di n. 635 unità) risulta dovuto all'attuazione delle disposizioni, riservate al personale dei Centri per l'impiego.

Il personale effettivo in servizio, nel 2022 è pari a n. 3984, in diminuzione rispetto agli esercizi 2021 (pari a 4.026) e 2020 (pari a 3.910).

Gli impegni totali si presentano in costante aumento tra il 2020 ed il 2022, nonostante la diminuzione, tra il 2021 ed il 2022, del numero di unità di personale "effettivo" presso la Giunta.

Secondo i riscontri forniti, con riferimento all'esercizio 2022, le voci di spesa, individuate per natura e capitolo di bilancio, che hanno portato all'incremento dell'aggregato sono dovute ad arretrati contrattuali CCNL 2019-2021 e all'assunzione di personale destinato ai centri per l'impiego.

Al netto degli importi relativi alle assunzioni ex Centri per l'impiego, tra il 2018 ed il 2022 si registra un aumento complessivo di spesa del 2,060% e tra il 2022 ed il 2021, del 2,72%.

Nel dettaglio, aumentano i redditi da lavoro dipendente (+ 2,20%), diminuiscono i co.co.co (- 76,25%) (oggi vietati dalla legge) e risultano azzerate gli importi per altre forme di lavoro in forma flessibile (-100%). In tali "altre forme di lavoro flessibile" non vengono considerati i contratti per consulenze e prestazioni d'opera intellettuale.

Per il Consiglio regionale, alla chiusura dell'esercizio 2022, si rileva una dotazione organica di n. 521 unità, di cui n. 485 effettivamente in servizio, comprensivo del personale a tempo determinato.

Nell'intervallo 2020-2022, l'andamento della consistenza numerica del personale è diminuita, registrando un decremento a livello di dotazione organica di 76 unità.

Gli impegni totali dell'esercizio 2022 pari a 22.036.413 registrano un decremento rispetto all'esercizio 2021 (pari a 22.791.341) ed al 2020 (pari a 22.929,441). In aumento progressivo, invece, gli oneri per "indennità" varie, che passano da 82.727 del 2020, a 84.014 del 2021 ed a 93.768 del 2022.

La capacità assunzionale di Giunta e Consiglio

L'art. 33 del d.l. n. 34/2019 ha innestato nell'Ordinamento un nuovo parametro-vincolo, entro il quale perimetrare la capacità assunzionale degli enti territoriali.

La Regione Lazio, sia nel 2020 che nel 2021 non ha potuto accedere al nuovo parametro-vincolo, per mancanza dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'Organo di revisione economico-finanziario. Anche nel 2022, risulta mancante il suddetto presupposto.

Per l'effetto anche avendo riguardo all'esercizio 2022, la capacità assunzionale va verificata alla luce della regola del *turn over*, basata sui risparmi di spesa effettivamente conseguiti. La verifica viene effettuata, in sede di programmazione, sull'onere teorico ed a consuntivo sugli impegni effettivamente assunti.

La Giunta non ha trasmesso il dato degli impegni per le nuove assunzioni 2022 al lordo delle componenti ritenute escluse, per mancanza (nel 2022) di un sistema contabile funzionale a tracciare i soli impegni per le nuove assunzioni dell'esercizio. Si è impegnata ad efficientare la dinamica a partire dall'esercizio in corso (2023).

Per l'effetto, ad oggi, non è dato sapere quali sono le voci escluse (oltre alle assunzioni di personale CPI) e le modalità con cui è stata verificata la neutralità delle assunzioni in mobilità nel 2022.

Il tutto comporta, l'impossibilità ad oggi di accertare l'effettivo rispetto - a consuntivo - del vincolo sulla capacità assunzionale basato sulla regola del *turn over*.

Secondo la prospettazione fornita dall'Ente, la sottoposizione al regime del *turn over* deriverebbe dall'adeguamento alla decisione di parifica 109/2021.

In realtà, in quella sede la Sezione ha semplicemente accertato la mancanza di uno dei due presupposti per accedere al parametro incrementale di cui al d.l. n. 34/2019, e cioè l'assenza dell'equilibrio pluriennale asseverato dall'Organo di revisione.

Tale circostanza impone, *ex lege*, l'impossibilità di incrementare la spesa di personale nei termini di cui al nuovo parametro, con conseguente obbligo di rispetto del regime del *turn over*.

In quest'ottica, seppure è vero che il d.l. n. 34/2019 fissa uno specifico regime di "rientro" (*turn over* dal 100% al 30% al 2025) con riferimento all'ipotesi di superamento del valore soglia e non, quindi, per il caso - come quello in esame - di "sorvegliato speciale" ai fini della tenuta in concreto degli equilibri prospettici, è anche vero che è la *ratio* della norma a dover essere rispettata, evitando che l'utilizzo espansivo della regola del *turn over* possa costituire strumento per ampliare comunque la facoltà assunzionale, in assenza dei presupposti prescritti dal legislatore con il d.l. n. 34/2019.

Ed è secondo questa linea direttiva che deve essere verificato, in prima battuta dall'Ente e dall'Organo di revisione, il rispetto dei vincoli sulla capacità assunzionale.

Il personale “non a tempo indeterminato” di Giunta e Consiglio

Per il comparto pubblico, lo strumento ordinario di acquisizione di risorse professionali è l'assunzione di personale a tempo indeterminato (art. 36 del d.lgs. n. 165/2001).

Il ricorso a tipologie di lavoro non a tempo indeterminato è ammesso *“Soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35”* (comma 2 art. 36).

Il ricorso a tale tipologia “eccezionale” di acquisizione di personale è perimetrato, anche finanziariamente, ai fini di tutela della finanza pubblica allargata.

Tra i vincoli vigenti anche nell'esercizio 2022, viene in rilievo - oltre al macro vincolo di cui ai commi 557 e ss dell'art. 1 della legge n. 296/2006 - lo specifico parametro-tetto di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.

Rientrano in questo perimetro applicativo anche le spese per il personale contrattualizzato dai gruppi consiliari (cfr. ex pluribus Corte Cost., sentenze n. 215 e 245 2021).

Il personale non a tempo indeterminato 2022 della Regione (Giunta e Consiglio) è composto dalle seguenti tipologie di rapporti

- a) Dirigenti esterni;
- b) Personale di diretta collaborazione
- c) Consulenti (tra cui esperti PNRR - collaboratori professionali - prestatori d'opera
- d) Giornalisti
- e) Tirocinanti

Nel bilancio regionale (Giunta e Consiglio) la voce di spesa preponderante è costituita dal personale di diretta collaborazione.

Personale presso gli uffici di diretta collaborazione. Le spese di personale dei gruppi consiliari

Il contingente del personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, ai sensi dell'art. 9 del regolamento regionale n. 1/2002, è stabilito oggi in n. 234 unità complessive.

Entrambi gli Organi hanno considerato, ad oggi, le unità di personale, come composte da n. 2 tempi parziali. Non si ritiene che tale prospettazione sia in linea con il regolamento della Giunta e del Consiglio vigenti in materia.

Gli oneri per tale tipologia di personale rappresentano “anche” “costi della politica” ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 174/2012.

L’aggregato di spesa registra un progressivo aumento nel triennio 2020 -2022, sia per la Giunta che per il Consiglio.

In particolare, per la Giunta, nel triennio 2020- 2022 la spesa passa da circa 10,6 del 2020 e del 2021 a circa 12,2 del 2022. In particolare, nell’ esercizio 2022, nei mesi da gennaio a ottobre, sono state assunte dalla Giunta n. 62 unità di personale per la diretta collaborazione.

Si registra un incremento della spesa anche avendo riguardo al primo anno di applicazione del d.l. n. 174/2012. Nel 2013, gli oneri erano pari a 10,8 mln.

Anche con riferimento al Consiglio, dal 2020 al 2022, si assiste ad un incremento di oneri complessivi, che passano da 4,2 mln (del 2020) a 4,5 mln (2022).

Anche in questo caso, la spesa risulta aumentata anche in via assoluta avendo riguardo al periodo 2013-2022, passando da 4,2 mln del 2013 ai 4,5 mln del 2022.

A tale spesa va aggiunta quella sostenuta dal Consiglio regionale e, quindi, dal bilancio regionale, per gli oneri per spesa di personale dei Gruppi consiliari.

	2020	2021	2022
Assunzione personale a tempo determinato	3.154.078,39 €	2.993.498,96 €	3.317.792,03 €
Oneri	1.126.005,99 €	1.068.679,13 €	1.184.451,75 €
Assunzione personale gruppi consiliari ex art.14 reg. organizzazione	3.305.833,77 €	3.305.833,77 €	3.129.594,73 €
Totale speso	7.585.918,15 €	7.368.011,86 €	7.631.838,51 €
Decurtazione rinnovi CCNL	227.577,54 €	221.040,36 €	228.955,16 €
Totale	7.358.340,60 €	7.146.971,50 €	7.402.883,36 €

Dai riscontri forniti è emerso che tali oneri non sono stati mai inclusi nei calcoli ai fini del rispetto del macro-vincolo di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010. Al riguardo l’Ente ha dichiarato che, anche calcolando tale maggiore spesa, il tetto di spesa non risulterebbe sfiorato.

I vincoli

In sede di riscontri istruttori, l'Ente ha inviato il seguente prospetto dimostrativo del rispetto del vincolo di cui all'art. 1, commi 557, 557 bis, 557 ter e 557 quater, della l. n. 296/2006

descrizione	Media 2011/2013	2022
(+) Spese macroaggregato 101	235.197.076,00	269.615.461,82
(+) Spese macroaggregato 103	1.888.667,00	900.517,91
Totale parziale	237.085.743,00	270.515.979,73
(+) Irap macroaggregato 102	14.984.667,00	17.059.612,10
(+) Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio succ.	-	-
(+) Spese macroaggregato 109	7.192.333,00	4.600.539,51
Totale spese di personale (A)	259.262.743,00	292.176.131,34
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti e nuovi CPI 1.01	-	56.091.943,67
(-) Spese escluse: ex province ed ex CPI trasferiti e nuovi CPI 1.02	-	3.760.907,46
(-) Spese escluse: Uff Spec Ricostr Sisma 2016 1.01 E 1.02	-	1.836.630,01
(-) Spese escluse: rimborsi personale comandato	-	616.790,02
(-) Spese escluse: componenti non soggette (compensi legali, incentivi, finanziati da terzi)	-	941.106,39
(-) Spese escluse: aumenti contr e cat protette 1.01 e 1.02	34.759.084,00	40.569.068,51
Totale spese di personale escluse (B)	34.759.084,00	103.816.446,06
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B=C	224.503.659,00	188.359.685,28
LIMITE (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006)		224.503.659,00
Verifica		SI

Alla luce delle incongruenze rilevate in sede di nota conclusiva sugli esiti istruttori (nota del 5 settembre 2023), in sede di controdeduzioni del 21 settembre 2023 l'Ente ha trasmesso una nuova versione della Tabella "Omnia".

Anche alla luce di tali nuovi dati, le perplessità evidenziate in ordine alla costruzione del parametro al denominatore (2011-2013) non risultano superate.

Ad oggi non si dispone, quindi, dei dati di dettaglio degli oneri per personale comandato ed altre voci escluse del triennio 2011-2013.

In relazione ai vincoli ex comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 è stato trasmesso dalla Giunta regionale il seguente prospetto (complessivo per Giunta e Consiglio) privo di qualsiasi informazione in merito ai relativi criteri di "costruzione" ed alla relativa composizione

Art. 9 co. 28, D.I. 78/2010	Spesa 2009*	Spesa 2022*
Personale a tempo determinato	27.087	16.271
Personale in convenzione	0	0
Contratti di collaborazione coordinata e continuativa/ a progetto	459	219
Totale	27.546	16.490
Contratti formazione-lavoro/Tirocini	0	24
Altri rapporti formativi	0	0
Somministrazione di lavoro	0	0
Lavoro accessorio di cui all'art. 70 co. 1 lett. D) d.lgs. 273/2003	0	0
Totale	0,00	0,00
Totale complessivo	27.546	16.514

* in migliaia di euro

Nessun riscontro risulta pervenuto in merito alle componenti escluse dal computo della spesa di personale nell'esercizio 2022, né - quindi - con riferimento ai presupposti per dette esclusioni.

Secondo quanto riferito, sono esclusi dal computo gli oneri per consulenze e collaborazioni, perfezionate dall'Ente ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001.

I riscontri *in parte qua* si sono rilevati generici e non esaustivi.

Inoltre, avendo riguardo alle discrasie rilevate anche con riferimento alla spesa di personale in forma flessibile, non si è in grado - ad oggi - di verificare il prospetto dimostrativo, né come modalità di costruzione né in ordine all'attendibilità dei dati.

Il personale del Gruppo "REGIONE"

Società controllate

Con riferimento alle spese di personale delle società *in house*, si rileva che le n. 4 società analizzate impiegano, nel loro complesso, n. 5768 dipendenti a tempo indeterminato, in aumento rispetto al 2021 (5.167) ed al 2020 (5111). Anche la spesa 2022, pari a circa 262,2 mln di euro, registra un aumento sia rispetto al 2021 (pari a 244,6 milioni) che al 2020 (pari a circa 237,7 milioni).

SOCIETA'	N DIPENDENTI			SPESA DEL PERSONALE		
	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
LAZIO CREA SPA	1706	1720	1688	67.418.228,00	67.981.178,00	67.481.092,00
LAZIO INNOVA SPA	277	278	273	19.686.212,00	20.486.630,00	20.224.091,00
ASTRAL SPA	214	229	557	12.200.038,00	13.225.408,00	24.160.572,00
COTRAL SPA	2914	2940	3250	138.434.966,00	142.918.641,00	150.362.706,00
TOTALE				237.739.444,00	244.609.857,10	262.228.461,00

Il dato relativo alle società ASTRAL Spa e Cotral Spa comprende il personale trasferito nell'ambito dell'acquisto dei rami d'aziende ex ATAC, incidente -rispettivamente - per n. 295 unità e per un costo di 8,1 mln per ASTRAL e per n. 285 unità ed un costo di 8,6 per COTRAL.

Gli Enti strumentali vigilati

Dall'analisi dell'andamento del costo del personale nel triennio 2020-2022, si registra un aumento progressivo degli oneri per le spese di personale a tempo indeterminato (passando da 35.204.415,69 del 2020, a 42.454.782,65 del 2021 a 44.143.396,18 del 2022).

DENOMINAZIONE	Consistenza al 31.12			Costo del personale		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Enti Vigilati						
ARPA LAZIO	529	513	516	25.857.991,43 €	26.040.765,69 €	26.812.687,80 €
ISTITUTI DI STUDI GIURIDICI A.C. JEMOLO	9	10	11	126.120,00 €	130.425,93 €	116.659,61 €
DISCO ENTE STRUMENTALE (PERSONALE DI RUOLO)	174	162	179	9.220.304,26 €	9.229.641,70 €	9.710.666,69 €
ARSIAL	109	112	125		7053949,33	7503382,08
IRVIT	1	1	0 (dipendente cessato ad ottobre)	25.000,00 €	25.000,00 €	21.000,00 €
TOTALI	822	798	831	35.204.415,69 €	42.454.782,65 €	44.143.396,18 €

Le Aziende pubbliche di servizio alla persona (ASP)

I totali evidenziano un progressivo aumento della spesa di personale (che passa da 16,5 milioni del 2020 al 18,7 del 2022).

Per alcune ASP, nel triennio all'esame, aumenta anche il costo dei servizi esternalizzati.

Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R)

Con l'entrata in vigore della legge regionale n. 30 del 2002 le ATER hanno acquisito la natura giuridica di enti pubblici economici.

L'andamento della spesa di personale evidenzia un aumento progressivo della spesa che passa da circa 36,7 mln del 2020 a circa 39,3 mln del 2022. Il tutto con andamento decrescente delle unità di personale che passano da n.849 del 2020 a n. 805 del 2022.

DENOMINAZIONE	Consistenza al 31.12			Costo del personale		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
ATER						
Ater provincia di Rieti	35	33	34	1.495.540 €	1.442.665 €	1.598.162 €
ATER Civitavecchia	23	23	25	1.150.411,00 €	1.176.483,86 €	1.241.576,67 €
ATER FROSINONE-TEMPO INDETERMINATO	50	43	39	3.655.866 €	3.595.252 €	2.757.518 €
ATER FROSINONE-TEMPO DETERMINATO			1			166.936 €
ATER PROVINCIA DI ROMA	95	93	91	5.015.743,49 €	4.878.333,70 €	4.814.972,92 €
ATER VITERBO-TEMPO INDETERMINATO	30	27	25	1.675,052 €	1.643.021,04 €	1.546.481,80 €
ATER VITERBO-SOMMINISTRATI	4	4	3	132.659,28 €	134.309,63 €	100.838,41 €
ATER COMUNE DI ROMA	553	528	529	22.841.722,56 €	23.213.991,75 €	24.788.111,61 €
ATER LATINA-DIPENDENTI	39	36	37	2.234.474,33 €	1.922.574,36 €	2.145.998,65 €
ATER LATINA-CONSULENZE	15	18	14	53.297,00 €	61.671,08 €	26.727,08 €
ATER LATINA-INTERINALI	1	1	1	37.491,31 €	37.081,22 €	38.851,92 €
ATER LATINA-ORGANI DI GESTIONE	4	6	6	105.697,43 €	97.116,45 €	126.117,61 €
TOTALI	849	812	805	36.724.577,45 €	38.202.500,09 €	39.352.292,67 €

Gli Enti di diritto privato (Fondazioni ed Associazioni)

L'andamento della spesa di personale nel triennio 2020-2022 evidenzia una crescita progressiva degli oneri, passando da circa 35 mln del 2020 a circa 41,8 mln del 2022. La maggior parte degli oneri è da ascrivere al Teatro dell'Opera di Roma (33,5 mln).

DENOMINAZIONE	Consistenza al 31.12			Costo del personale		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Enti di diritto privato						
FONDAZIONE MUSEO DELLA SHOAH	12	11	11	272.078,50	220.300,42	201.858,33
FONDAZIONE VITTORIO OCCORSIO ETS	0	3	4	0,00	32.754,00	38.684,00
FONDAZIONE MUSICA PER ROMA	70	70	74	2.888.700,00	2.982.054,00	3.085.965,00
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	516	589	555	30.691.199,00	30.698.920,00	33.568.884,00
FONDAZIONE VULCI	17	16	16	520.078,00	605.732,00	629.521,00
FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA	10	10	11	449.982,32	452.022,16	480.107,16
FONDAZIONE FILM COMMISSION DI ROMA E DEL LAZIO	4	4	4	276.231,00	286.352,00	271.149,00
CONSORZIO INDUSTRIALE DEL LAZIO	-	-	55	-	-	3.532.652,01
TOTALE	629	703	730	35.098.268,82	35.278.134,58	41.808.820,50

6. Il Gruppo Regione Lazio

La composizione del Gruppo Regione Lazio (GAP) è stata individuata con deliberazione di Giunta n. 981 del 4 novembre 2022 sulla base dei dati di bilanci di esercizio 2021 disponibili alla data di approvazione della medesima delibera.

Nell'ambito degli enti strumentali partecipati, risulta incluso il Consorzio industriale del Lazio, mentre risultano esclusi tutti i Consorzi di bonifica, seppure inseriti nella categoria "Enti pubblici vigilati" nel sito istituzionale dell'Ente (sez. Amministrazione trasparente).

Nel corso del 2020 e del 2022, sono intervenute specifiche modifiche della normativa regionale che, in un primo tempo, hanno incluso espressamente i sistemi di bilancio dei Consorzi nel perimetro di applicazione dei principi di cui al d.lgs. n. 118/2011 (legge regionale n. 16/2020 e n. 25/2020), per poi abrogarne i relativi disposti, con la successiva legge regionale n. 19/2021.

Per l'effetto - a decorrere dal 25 novembre 2022 - il disposto di cui al comma 6, dell'art. 27 della legge regionale n. 4/84, si limita a prevedere che "il consorzio ha un proprio bilancio di previsione ed un rendiconto generale".

Ad oggi, quindi, il sistema contabile dei Consorzi di bonifica del Lazio è fuori dal perimetro applicativo del d.lgs. n. 118/2011. Per quanto riferito dall'Ente, essi hanno il solo obbligo di redigere un bilancio di previsione ed un rendiconto generale, in regime di contabilità finanziaria. Il bilancio non è approvato dalla Regione, ma è solo trasmesso.

Non è chiaro, quindi, sulla base di quali criteri, vincoli e prescrizioni i Consorzi gestiscano, oggi, il proprio sistema di bilancio.

La circostanza assume rilievo anche considerando la mole di residui attivi ante 2008 per complessivi euro 17.496.847,17 che la Regione vanta nei confronti dei suddetti Consorzi.

Situazione economico- finanziaria del Gruppo Regione Lazio - Triennio 2020-2022

Società partecipate e controllate

Nel 2022, le società partecipate, ad eccezione di Autostrade del Lazio Spa in liquidazione (in crescente e progressiva perdita), confermano risultati positivi, anche se in flessione rispetto al biennio precedente.

Le società controllate, ad eccezione di LazioCrea Spa e di San.IM. Spa, registrano un miglioramento nel risultato di esercizio rispetto al biennio precedente.

DENOMINAZIONE	Risultato d'esercizio		
	2020	2021	2022
Società partecipate			
Autostrade Del Lazio S.P.A. in liquidazione	- 143.404,00	- 184.895,00	- 913.497,00
Centro Agro-Alimentare Roma (C.A.R.) S.C.P.A.	1.074.876,00	986.495,00	551.451,00
Investimenti S.P.A.	501.078,00	11.178.623,00	896.661,00
M.O.F. S.C.P.A.	- 70.276,00	6.202,00	6.963,00
Società controllate			
Astral S.P.A.	914.864,00	1.281.890,00	1.596.735,00
Cotral S.P.A.	13.570.072,00	8.626.255,00	15.828.541,00
Lazio Ambiente S.P.A. - Unipersonale in liquidazione	- 17.047.919,00	- 7.277.729,00	-
Lazio Innova - Società Per Azioni	62.073,00	51.987,00	106.826,00
Laziocrea S.P.A.	11.030,00	6.956,00	4.119,00
San.Im. S.P.A.	120.189,00	- 980.345,00	- 104.257,00
Partecipate indirette			
E.P. Sistemi - S.P.A. In Liquidazione	- 26.886.659,00		
Parco Scientifico E Tecnologico Del Lazio Meridionale Società Consortile A Responsabilità Limitata - Palmer (*)	- 434.540,00	1.653,00	
(*) Partecipazione indiretta ceduta alla data del 29.11.22)			

(Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Lazio ed acquisiti in via diretta)¶

Non risultano pervenuti i dati di bilancio 2020 di Lazio Ambiente Spa in liquidazione, in perdita per circa 17 milioni di euro nel 2020 e per circa 7 milioni nel 2021.

La disponibilità di cassa 2021-2022

DENOMINAZIONE	FONDO CASSA	
	2021	2022
Autostrade Del Lazio S.P.A. in liquidazione (*)	487.972,00	54.243,00
Azienda Strade Lazio - Astral S.P.A.	82.199.041,00	96.140.641,00
Cotral S.P.A.	17.714.303,00	56.907.669,00
Lazio Ambiente S.P.A. in liquidazione (*)	6.114.409,00	2.966.850,00
Lazio Innova S.p.A.	287.034.178,00	211.940.715,00
Laziocrea S.P.A.	18.043.863,00	23.974.131,00
San.Im. S.P.A.	460.957,00	287.293,00

(*) I DATI SI RIFERISCONO AL BILANCIO 2021

Tutte le società registrano consistenti fondi cassa al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022.

Nel 2022, si registra una flessione del fondo cassa, per Autostrade del Lazio, Lazio Innova Spa, Lazio Ambiente Spa in liquidazione e San.IM. Spa in liquidazione.

Il dato si inverte per LazioCrea spa, Astral Spa e Cotral spa, che evidenziano nel 2022 un aumento del fondo cassa.

Enti vigilati

Analizzando l'andamento del risultato di esercizio 2020-2022, si rileva che la maggior parte delle ASP sono in perdita (fatta eccezione per gli istituti di Santa Maria d'Aquino (ISMA), Istituti Riuniti del Lazio e Istituto Romano San Michele (IRSM))

In particolare, l'ASP Sant'Alessio - Margherita di Savoia, nel 2022 registra una consistente perdita di oltre 5 mln.

L'ARSIAL registra nel 2022 una perdita di oltre 600 mila euro mentre nei due anni precedenti era stata sempre in utile.

Infine, DISCO (Ente regionale per il Diritto allo Studio e la promozione della Conoscenza) registra perdite di esercizio superiori ai 30 mln di euro, considerando che nel triennio 2018/2020 aveva registrato utili che si attestavano tra i 40 e i 50 mln di euro.

Dai riscontri forniti, è emerso che tale risultato è dovuto principalmente alla cancellazione dei residui attivi.

Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R)

Risultato di esercizio - anni 2020/2022

DENOMINAZIONE			
	2020	2021	2022
Azienda Terr.Le Per L'Edilizia Redisenz. Pubblica Di Viterbo	79.844,00	- 201.824,00	N.D.
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Del Comune Di Roma	66.643.832,00	48.584.325,00	16.249.152,00
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Della Provincia Di Roma	927.763,00	2.614.966,00	N.D.
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Per Il Comprensorio Di Civitavecchia	2.033,80	1.698,12	1.882,63
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Per La Provincia Di Frosinone	133.384,23	83.065,31	N.D.
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Per La Provincia Di Latina	- 2.924.948,00	- 3.669.383,00	N.D.
Azienda Territoriale Per L'Edilizia Residenziale Pubblica Per La Provincia Di Rieti	157.320,00	- 15.136,00	N.D.

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalla Regione Lazio

Non si dispone di alcun dato per il 2022, ad eccezione dell'Ater del Comune di Roma (che evidenzia un *trend* in decrescita del risultato di esercizio) e dell'Ater per il Comprensorio di Civitavecchia (in utile di esercizio).

Nei limiti di tali carenze informative, avendo riguardo al 2021, le aziende in perdita sono l'ATER di Viterbo, l'Ater per provincia di Latina (sia nel 2020 che nel 2021), l'Ater per la provincia di Rieti.

L'Ater della Provincia di Roma evidenzia un miglioramento del risultato di esercizio nel 2021 rispetto al 2020.

Le restanti ATER, invece evidenziano la flessione del risultato di esercizio, seppure positivo.

Contributi e trasferimenti della Regione Lazio nel triennio 2020-2022

Società controllate

DENOMINAZIONE	Codice Anagrafica	2020		2021		2022	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Società controllate							
Autostrade Del Lazio S.P.A.	145268	0,00	0,00	0,00	7.974,99	0,00	0,00
Astral S.P.A.	74843	108.148.122,01	117.570.966,58	145.783.951,72	112.367.522,68	125.743.526,22	129.016.623,71
Cotral S.P.A.	59856	309.331.841,30	281.162.861,84	298.805.827,37	308.442.882,80	372.294.667,79	358.597.928,70
Lazio Ambiente S.P.A.	139145	760.646,16	330.489,88	1.000.000,00	30.536,37	8.234.350,50	-
Lazio Innova - S. P. A.	59621	216.806.531,46	188.240.388,77	187.578.952,97	161.141.961,35	170.932.252,88	111.516.098,53
Laziocrea S.P.A.	164838	281.883.606,59	170.304.473,49	378.850.879,27	364.099.944,72	256.126.780,28	257.013.332,96
San.Im. S.P.A.	69792	-	-	-	500.000,00	-	-
Totale società controllate		916.930.747,52	757.609.180,56	1.012.019.611,33	946.590.822,91	933.331.577,67	856.143.983,90

Per le società controllate, la media totale annua di impegni è pari circa 1 mld di euro.

La media dei pagamenti pari a circa 800 milioni. Nel 2022, gli impegni ed i pagamenti evidenziano un aumento rispetto al 2020 ed una diminuzione rispetto al 2021.

Andando nel dettaglio, le società che, nel triennio esaminato, risultano ricevere i maggiori contributi sono, in ordine decrescente, Cotral SPA, LazioCrea SPA e Lazio Innova Spa, seguite da Astral Spa e da Lazio Ambiente Spa ma per quest'ultima società, con nota successiva, la Regione Lazio ha specificato che questo contributo non è stato erogato ma trasferito al nuovo gestore della discarica di Colleferro.

Fondazioni

DENOMINAZIONE	Codice Anagrafica	2020		2021		2022	
		Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Enti di diritto privato							
Associazione "Istituto Di Studi Federalisti Altiero Spinelli"	3105	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Associazione Teatrale Fra I Comuni Del Lazio - Atcl	4248	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	1.118.415,00	980.000,00
Associazione Teatro Di Roma	13311	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	2.380.000,00
Fondazione Musica Per Roma - Auditorium Parco Della Musica	85705	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Fondazione "Film Commission Di Roma E Del Lazio"	106753	459.000,00	459.000,00	651.500,00	651.500,00	800.000,00	800.000,00
Fondazione Accademia Nazionale Di Santa Cecilia	49321	642.000,00	656.580,00	682.158,50	644.003,50	602.351,50	789.256,55
Fondazione Angelo Frammartino Onlus	118374	0,00	0,00	36.288,00	0,00	0,00	36.288,00
Fondazione Cinema Per Roma	107265	809.966,00	849.310,26	793.000,00	793.000,00	793.000,00	793.000,00
Fondazione La Quadriennale Di Roma	89020	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
Fondazione Maxxi Museo Nazionale Delle Arti Del Xxi Secolo	138596	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
Fondazione Museo Della Shoah	124517	175.000,00	0,00	227.203,89	177.203,89	200.000,00	425.000,00
Fondazione Romaeuropa Arte E Cultura	2555	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Fondazione Teatro Dell' Opera Di Roma Capitale	6274	1.785.000,00	1.897.091,68	1.785.000,00	1.785.000,00	1.785.000,00	1.836.500,00
Fondazione Vulci	185765	200.000,00	0,00	65.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
Fondazione Vittorio Occorsio	211328	0,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	100.000,00
Totale Enti di diritto privato		8.270.966,00	8.061.981,94	8.515.150,39	7.310.707,39	8.593.766,50	10.220.044,55

Gli impegni complessivi 2022 (al pari dei pagamenti) evidenziano una crescita progressiva rispetto al 2020 ed al 2021. Tra gli Enti di diritto privato controllati quelli che più hanno beneficiato di contributi e trasferimenti nell'esercizio 2022 sono:

1. Fondazione Teatro dell'Opera di Roma Capitale per euro 1.785.000,00
2. Fondazione Musica per Roma per euro 1.190.000,00
3. Associazione Teatro di Roma per euro 1.190.000,00 (i pagamenti si rif anche al 2021)
4. Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio per euro 1.118.415,00

Enti vigilati

DENOMINAZIONE	Codice Anagrafica	2020			2021			2022		
		Stanziamenti*	Impegni	Pagamenti	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti	Stanziamenti	Impegni	Pagamenti
Enti Vigilati										
A.R.S.I.A.L.	24529		25098000,00	27742870,89		21589998,00	19.250.807,25		21867687,17	23277659,60
Arpa Lazio	58019		58706684,70	58145479,68		48697785,27	47.853.328,30		52838217,56	51713573,02
Asp Asilo Savoia	205213		0,00	0,00		3771090,08	4.270.708,74		798868,07	1395712,92
Asp Fondazione Nicolò Piccolomini	83928		0,00	0,00		0,00	-		0,00	0,00
Asp Frosinone	208758		0,00	0,00		0,00	248.504,58		754857,14	672000,00
Asp Giovanni XXIII-Viterbo	209063		0,00	0,00		0,00	214.331,45		3854,30	3854,30
Asp I.R.A.I.M.	110397		0,00	0,00		28997,78	566.964,44		43447,97	40710,34
Asp Istituti di Santa Maria in Aquiro - I.S.M.A.	128780		0,00	0,00		16228,47	16.228,47		9350,62	9350,62
Asp Istituti Riuniti Del Lazio	209098		0,00	0,00		13956,21	174.330,11		155966,25	113384,17
Asp Istituti Riuniti I.R.A.S.P.	149838		119880,24	53416,50		217616,78	116.895,28		618027,92	61293,69
Asp Istituto Romano San Michele - I.R.S.M.	209054		0,00	0,00		36393,56	11,40		175244,02	128769,04
Asp Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista	149685		0,00	0,00		30948,67	143.830,18		66950,68	29637,42
Asp Sant'Alessio - Margherita di Savoia	4784		4913799,45	6176518,08		5166481,70	6.344.481,70		5001145,17	4937408,94
Asp Tuscia	239831		0,00	0,00		0,00	-		27124,60	13706,98
ATER Di Rieti	99528		2982101,07	3371712,33		713287,35	1.482.642,63		6423957,03	6694074,01
ATER Comune Di Roma	99523		2496453,36	10794522,24		250778,19	2.416.516,91		60262041,04	59303509,24
ATER Provincia Di Roma	89369		10095721,76	4322691,25		7254975,18	7.912.915,89		7863215,64	8110069,62
ATER Comprensorio Di Civitavecchia	99524		98000,00	50102,84		1331158,02	1.276.127,39		3660809,66	3660809,66
ATER Provincia Di Frosinone	99525		2737994,50	2399141,74		2145517,98	3.369.521,97		6177050,77	5566719,91
ATER Provincia Di Latina	99526		1125200,00	936864,75		1533013,52	1.509.401,46		6261619,72	5350606,68
ATER Provincia Di Viterbo	99539		829865,82	254306,83		768815,75	1.202.973,27		4842203,26	3484570,27
Consorzio Industriale Lazio	211933		0,00	0,00		0,00	-		3757347,32	2800387,05
Disco- Ente Reg.Per Diritto Allo Studio	88300		247081432,96	229485435,33		161529602,01	155.714.768,09		167626800,48	179763384,69
Ente Parco Naturale Regionale Dei Monti Ausoni E Lago Di Fondi	116013		1020509,04	739179,41		636307,32	766.609,70		822820,67	885712,75
Ente Parco Naturale Regionale Dei Monti Lucretili	1539		673303,64	499162,66		851694,40	878.269,74		468750,60	507280,64
Ente Parco Naturale Regionale Di Bracciano-Martignano	74575		621996,53	524531,68		919096,48	691.545,65		803361,82	1171335,71
Ente Parco Naturale Regionale Monti Simbruini	1483		636996,51	577264,84		624576,87	667.363,01		886432,69	851062,09
Ente Parco Regionale Dei Castelli Romani	1487		851806,03	783923,48		975341,09	983.115,24		1343947,48	1361886,92
Ente Parco Regionale Dell Appia Antica	27389		953727,85	805602,74		827103,92	869.079,51		944029,89	937051,20
Ente Parco Regionale Monti Cimini Riserva Naturale Lago Di Vico	133219		473221,27	541473,69		505554,67	516.085,22		619444,98	687689,13
Ente Parco Regionale Riviera Di Ulisse	85650		815601,92	409085,92		475598,93	563.879,11		808922,14	661311,30
Ente Regionale Parco Dei Monti Aurunci	53493		1437560,91	598647,63		693954,68	1.514.472,58		989296,01	752269,12
Ente Regionale Parco Di Veio	53491		563792,81	533710,15		430979,04	556.615,35		576011,73	587975,76
Ente Regionale Roma Natura	51497		1121048,42	1143565,48		869878,24	853.335,57		711010,77	788184,81
Ente Riserva Naturale Monti Navegna E Cervia	1514		477426,52	348244,25		502084,16	540.409,12		385005,23	478956,57
Ente Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere Farfa	86870		583510,12	568128,12		623610,70	523.435,03		464576,70	566002,37
Ist.Regionale Studi Giuridici Del Lazio A.C.Jemolo	16653		256938,76	86047,77		49346,80	174.411,68		181772,00	122301,16
Istituto Regionale Per Le Ville Tuscolane - Irvit	64217		475000,00	365000,00		400000,00	320.000,00		300000,00	190000,00
Totale Enti Vigilati			- 367.247.574,19	342.541.560,28		- 266.738.771,82	264.503.916,02		- 359.541.169,10	367.680.211,70

L'andamento degli impegni per contributi agli enti vigilati, nel triennio 2020-2022, evidenzia un aumento del 2022 rispetto al 2021 ed una diminuzione rispetto al 2020.

Il dato dei pagamenti, invece, registra un progressivo incremento dal 2020 al 2022.

Tra gli Enti vigilati, la quota maggiore dei trasferimenti è stata impegnata a favore di:

1. Disco Ente Regionale per il Diritto allo Studio per l'importo di 167.626.800,48;

2. ATER Comune di Roma per l'importo di 60.262.041,04;
3. A.R.P.A. Lazio per l'importo di 52.838.217,56;
4. ARSIAL per l'importo di 21.867.687,17.

Misure in materia di organizzazione e razionalizzazione della spesa per il funzionamento

Con DGR del 4 agosto 2022, n. 679, la Giunta regionale ha fissato gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, volti a contenere le spese di funzionamento, delle società controllate dalla Regione a valere sul triennio 2022-2024, ivi incluse le spese di personale.

In ordine alle esclusioni autorizzate con il punto 7 della citata deliberazione, sono state sollevate perplessità, in generale, per l'eccessiva indeterminatezza dell'esclusione, suscettibile di consentire un ampliamento incontrollato della spesa e, in particolare, con riferimento all'esclusione degli oneri per i costi sostenuti con l'utilizzo dei fondi provenienti dall'Unione Europea.

Al riguardo, l'Ente ha riferito di voler procedere ad adottare uno specifico atto di indirizzo che rechi puntuali e specifiche indicazioni in ordine alle spese che possono essere escluse dal calcolo dei limiti secondo fattispecie tassativamente evidenziate.

Con riferimento alle società Lazio Innova, LazioCrea ed Astral, l'esame dei dati ha confermato il sostanziale rispetto degli obiettivi di contenimento sia delle spese per il personale che delle spese di funzionamento.

Descrizione	LAZIO INNOVA			LAZIOcrea			ASTRAL		
	Anno 2021 (limite obiettivo)	Anno 2022	Delta 2022-2021	Anno 2021 (limite obiettivo)	Anno 2022	Delta 2022-2021	Anno 2021 (limite obiettivo)	Anno 2022	Delta 2022-2021
Spese di funzionamento (al netto delle spese per il personale)	9.405.757	8.642.861	-762.896	84.443.367	81.486.203	-2.957.164	8.251.461	7.475.127	-776.334
Spese per il personale	18.251.493	17.379.425	-872.068	66.380.338	65.537.952	-842.386	18.676.001	13.986.578	-4.689.423
Totale spese di funzionamento	27.657.250	26.022.286	-1.634.964	150.823.705	147.024.155	-3.799.550	26.927.462	21.461.705	-5.465.757

Per le spese di funzionamento, al netto di quelle per il personale, invece, nel 2022 si è riscontrato un incremento rispetto al programmato, di circa 3,5 milioni di euro (sia per Cotral, che Cotral contratto extraurbano), che viene legato all'incremento dei costi del carburante e del GPL registratosi a seguito delle crisi iniziata a fine novembre 2021, in combinazione con l'andamento dei consumi legati al ripristino delle percorrenze contrattualmente previste a seguito della cessazione dello stato di emergenza.

7. Comparto Sanità

La Regione Lazio è in Piano di rientro dal *deficit* sanitario a decorrere dal 2007.

L'accordo è stato siglato il 28 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 311/2004 ed è stato recepito con delibera di giunta n. 149 del 6 marzo 2007.

Attualmente è in vigore il Piano di Rientro denominato "*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021*", approvato con DCA n. 81/2020 e recepito con DGR n. 406/2020, in adempimento alle delibere del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2020 e del 6 aprile 2020 di cessazione del mandato commissariale conferito al Commissario ad acta con deliberazione del Consiglio dei Ministri il 10 aprile 2018.

Per il 2022 non risulta essere stato approvato l'aggiornamento 2022-2024.

Dai documenti in atti non si rinvengono informazioni circa la durata del suddetto Piano di rientro, né sui presupposti in base ai quali lo stesso può avere termine.

Con il verbale della riunione del 27 ottobre 2022 del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza (LEA), è stato accertato l'equilibrio a consuntivo 2021 della gestione sanitaria della Regione Lazio. Conseguentemente è stato autorizzato lo svincolo in favore del Bilancio regionale dell'intera manovra fiscale aggiuntiva 2022 posta a copertura del disavanzo sanitario.

Lo svincolo è stato autorizzato sulla base di dati provvisori di bilancio. Infatti, il bilancio GSA 2021 è stato approvato con DGR 1255 del 29 dicembre 2022 ed il correlato bilancio consolidato SSR è stato approvato con DGR n. 1256 del 29 dicembre 2022.

La gestione sanitaria accentrata

La Regione Lazio, con la deliberazione di Giunta n DGR n. 129 del 2012 ha scelto di gestire il comparto sanitario per il tramite di uno specifico centro di responsabilità, denominato "Gestione sanitaria accentrata - GSA", ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 118/2011.

Tale "Centro di Responsabilità" è una specifica articolazione organizzativa dell'Ente "deputato all'implementazione ed alla tenuta di una contabilità di tipo economico-patrimoniale atta a rilevare, in maniera sistematica e continuativa, i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le

aziende sanitarie, gli altri enti pubblici ed i terzi vari, inerenti le operazioni finanziate con risorse destinate ai rispettivi servizi sanitari regionali” (art. 22).

Come già evidenziato, ad oggi, non risulta approvato né il bilancio di esercizio GSA 2022, né il correlato bilancio consolidato 2022, nonostante i termini di legge siano ampiamente scaduti.

Solo in sede di controdeduzioni del 5 settembre 2023 è stata fornita l’ulteriore documentazione contabile richiesta (libro giornale, libro degli inventari, certificazioni trimestrali e annuali), nonché il bilancio provvisorio consolidato GSA 2022.

Come già osservato, la circostanza evidenzia un’anomalia di fondo. Tutti i documenti come sopra richiesti ineriscono alla gestione dell’esercizio e come tali devono essere predisposti in corso d’esercizio. Alla luce di tale totale carenza di dati e documenti, non è risultato materialmente possibile effettuare alcun riscontro e valutazione in ordine al “come” è stato gestito il sistema GSA nel corso dell’esercizio 2022, con tutti gli effetti a questo connessi in ordine alla verifica della dinamica del finanziamento del SSR nei termini di cui all’art. 20 e ss del d.lgs. n. 118/2011.

Tale criticità incide anche sulle modalità con cui è stata effettuata, a valere sul bilancio regionale, la perimetrazione 2022 del finanziamento del SSR.

Il *vulnus* è, peraltro, confermato alla luce di una prima verifica effettuata sui dati provvisori contenuti nel bilancio consolidato GSA 2022, in termini di incongruenze riscontrate rispetto ai corrispondenti dati dello schema di rendiconto finanziario 2022, e ciò con particolare riguardo alla cassa sanitaria ed al Fondo rischi.

Generale “non definitività” dei dati di bilancio

La gestione del sistema sanitario regionale risulta, allo stato, inficiata da una complessiva “non definitività” dei dati e delle risultanze di bilancio.

La questione è stata già attenzionata nell’ambito del precedente giudizio di parifica (2021) ed è stata ribadita in sede di decisione sulla riassunzione del giudizio sulla parifica del rendiconto 2021 (cfr. decisione n. 127/2023).

Su specifica richiesta (nota conclusiva del 18 agosto 2023), l’Ente ha confermato essere in corso di verifica i seguenti aggregati: conciliazione rapporti debiti -credito con aziende SSR - note di credito - quantificazione fondi di dotazione. In ordine alle tempistiche, l’Ente ha riferito di auspicare “che tali attività vengano concluse in tempo utile per la chiusura del

Bilancio d'Esercizio Consuntivo 2023, confidando anche nell'attività straordinaria posta in essere dall'attuale Amministrazione sulle poste di bilancio patrimoniali" (controdeduzioni del 5 settembre 2023).

Alla luce di quanto sopra, allo stato degli atti, le risultanze del bilancio consolidato SSR risultano fondate su voci portanti basate su dati "non definitivi" e come tali non attendibili.

Tale circostanza assume rilievo anche in ordine ai presupposti in base ai quali viene autorizzato lo svincolo delle risorse a valere sulla fiscalità aggiuntiva.

In sede di controdeduzioni (21 settembre) l'Ente ha tenuto a precisare che *"in merito alle note di credito da ricevere riferite alla quota parte di rettifica della produzione da privato a seguito dei controlli esterni (..) nel bilancio consolidato 2022 questa partita trova un corrispondente accantonamento per rischi per la quota non concordata. (..) Per quanto sopra, l'eventuale perdita potenziale è adeguatamente valutata ed accantonata"*.

Ripiano fondi di dotazione negativi

Fermo quanto sopra, alla luce dei riscontri effettuati, avendo riguardo al solo profilo del meccanismo di ripiano dei fondi di dotazione negativi, è emersa un'ulteriore criticità in ordine agli strumenti di ripiano adottati.

Nell'ambito della riunione del Tavolo tecnico del 30 luglio 2019 è stato assunto l'impegno di "di ricapitalizza(re) i fondi di dotazione negativi pari a 1.039 mln di euro, in circa 11 anni a partire dal 2020, a valere su risorse del bilancio regionale pari a 91,091 mln di euro annui fino a concorrenza dell'importo dei fondi di dotazione negativi.

Successivamente, in data 26 novembre, la struttura commissariale ha previsto di ricapitalizzare in circa 12 anni i fondi di dotazione negativi, pari a 1.039 mln di euro, con risorse accantonate sul bilancio regionale per 45 mln di euro nel 2020 e per 91,091 mln di euro a decorrere dal 2021 e fino a concorrenza dell'importo definitivo dei fondi di dotazione negativi. La Regione ha inteso dare attuazione a tale impegno, con l'art. 3 della legge regionale n. 28/2019.

Il disposto normativo è stato oggetto di numerose modifiche nel tempo, anche se la tecnica di copertura è rimasta pressoché inalterata, almeno sino all'ultima modifica intervenuta con la l.r. 30 marzo 2023, n. 1.

Le modifiche hanno riguardato l'ammontare e le tempistiche di ripiano dei suddetti fondi, progressivamente diluite nel tempo.

In merito ai suddetti fondi, l'Ente - pur confermandone la natura di debito pregresso - ritiene che *“non si tratta di debiti puntuali, ma di una differenza tra residui attivi e passivi nel momento del passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico-patrimoniale”* (nota Regione Lazio prot.n. 0802613 del 18 luglio 2023, prot. Cdc n. 4622 del 19 luglio 2023).

Si evidenzia, peraltro, che almeno sino a tutto il 2021 - stando ai risultati della gestione consolidata approvati dall'Ente ed avvallati dal Tavolo - i fondi di dotazione negativi sono l'unico *“disavanzo pregresso”* (inteso nei termini di cui alla Missione 13) da ripianare.

La legge regionale in questione prevede un meccanismo di copertura per cui, i fondi di dotazione sono coperti con le risorse della fiscalità aggiuntiva *“vincolata”* per 91.091, nella misura in cui le stesse vengono svincolate dal fine di *“garantire l'equilibrio di bilancio del SSR”* e vengono utilizzate a copertura dei fondi di dotazione.

La misura di tale ripiano si è *“allungata nel tempo”*, passando da 45 milioni nel 2020 e 91.091 a decorrere dal 2021, sino ad arrivare a 10 milioni sino al 2025 e 91.091 dal 2026.

Avendo riguardo alla versione della norma vigente nel 2022, i fondi di dotazione dovevano essere ripianati per l'importo di 45 milioni per gli anni 2020, 2021 e 2022 e euro 91.091.000,00 a decorrere dall'anno 2023.

Secondo tale versione della norma, il fondo di dotazione deve essere ricapitalizzato con uno stanziamento, a valere sul programma 04 della missione 13, titolo 1, della voce di spesa denominata: *“Spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie”*, derivante dal corrispondente accantonamento degli importi iscritti nei programmi di spesa delle relative missioni di cui al paragrafo n. 5 della Nota integrativa alla legge di bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 (leggi 2022-2024).

Tale paragrafo prevede di utilizzare le risorse dell'extra gettito per la ricapitalizzazione dei fondi di dotazione. Con l'effetto che i fondi di dotazione, pur essendo debiti pregressi del SSR, vengono ricapitalizzati con risorse per spese extra-sanitarie.

Al comma 3 viene previsto che in sede di assestamento delle previsioni di bilancio 2020-2022, le somme accantonate ai sensi del comma 2 (quindi le risorse dell'extra gettito) sono rese disponibili sul bilancio regionale nella misura della quota di gettito svincolata dai

citati Tavoli tecnici, mentre la restante parte delle somme accantonate è destinata alla copertura dei fondi di dotazione aziendali fino a concorrenza, comunque, dell'importo annualmente stanziato ai sensi del medesimo comma 2.

Alla luce di quanto sopra, persistendo nel panorama normativo regionale il disposto in esame, si ritiene che il ripiano dei fondi dovesse essere effettuato secondo le modalità ivi indicate.

Dai documenti in atti, invece, si rileva che nel 2020 e nel 2021, il fondo di dotazione non è stato coperto secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 28/2019, ma utilizzando - per la quota di ripiano del 2020- l'utile GSA 2020 (pari a circa euro 84 mln, utilizzato in quota parte di euro 45 mln) e per la quota di ripiano del 2021, la restante quota di utile GSA 2020 (pari a 39 mln) più ulteriori euro 6,4 mln, destinati a riserva per perdite potenziali. Al riguardo, si osserva che i fondi di dotazione rappresentano debiti pregressi e non perdite potenziali e comunque il meccanismo di copertura è stato individuato dalla legge regionale e non risulta corrispondere a quello in concreto adottato.

Il ruolo di LazioCrea nel sistema di trasferimento alle aziende del SSR

Con D.C.A. n. 504/2017 (e successive proroghe di cui al D.C.A. n. 307/2018, e alla D.G.R. n. 799/2020), LazioCrea SPA è diventata il centro unico di pagamento del sistema sanitario. La società opera in qualità di soggetto delegato esclusivamente al pagamento, senza accollo del debito.

Il servizio riguarda la parte dei debiti connessi a fatture elettroniche (debiti commerciali) e dei debiti di natura non commerciale gestiti attraverso il sistema informatico. Inoltre, comprende gli interessi per ritardato pagamento, oltre oneri e accessori dove previsti e/o autorizzati dalla Regione.

Inoltre, nel caso in cui si presenti un saldo positivo al 31/12 dell'esercizio finanziario "n", tali risorse vengono utilizzate per garantire la continuità del processo di pagamento nell'esercizio finanziario "n+1", pagando le forniture di beni e prestazioni di servizi sulla base delle liquidazioni operate dalle aziende (Esempio: nel mese di gennaio e febbraio dell'anno "n+1" si procede al pagamento delle competenze di novembre e dicembre dell'anno "n"). Il suddetto saldo positivo, riconciliato con il saldo di tesoreria di LazioCrea, è rilevato dalla GSA come credito v/soc. partecipate e si riduce nel corso dell'anno successivo a fronte dei pagamenti effettuati per conto delle aziende.

Su tale conto vengono effettuati da LazioCrea i pagamenti per conto di tutte le aziende sanitarie convenzionate, solo a seguito della liquidazione effettuata da queste ultime. Le uniche risorse per cassa che transitano effettivamente sul bilancio delle AS, come riferisce la Regione, sono quelle necessarie a pagare le spese di *back office* e quelle relative a spese al di fuori del servizio di pagamento.

L'anomalia di tale meccanismo è stata già rilevata nell'ambito dei precedenti giudizi di parifica.

Secondo i riscontri forniti in sede di controdeduzioni (21 settembre 2023), tale sistema di gestione della cassa non ha alcun rilievo economico sulle risultanze di esercizio del bilancio GSA, e ciò in quanto la GSA contabilmente *“registra una diminuzione del debito verso le Aziende Sanitarie solo al momento del pagamento e della chiusura da parte delle aziende stesse del debito verso i fornitori pagati centralmente da LazioCrea”*.

L'Amministrazione ha, quindi, ribadito che *“L'importo erogato per conto delle Aziende a LazioCrea per i pagamenti, ancora giacenti in cassa LazioCrea al 31 dicembre 2021 (per i pagamenti da effettuarsi a gennaio 2022), costituisce una riduzione del residuo passivo v/le aziende al 31 dicembre 2021 ma non del relativo debito, che avverrà solo al pagamento delle fatture l'anno successivo”*.

Secondo quanto attestato dall'Ente *“il sistema di gestione della cassa sanitaria tramite LazioCrea non impatta su utile GSA ma su aggregato dei residui passivi del bilancio finanziario regionale.”*

Alla luce dei riscontri forniti dall'Ente, quindi, a tutto il 2022 sino ad oggi, nonostante le previsioni di legge regionale, il sistema dei pagamenti e, quindi, i correlati flussi di cassa continuano a transitare in LazioCrea Spa. Gli effetti del sistema non si riverberano sulle risultanze del bilancio GSA ma direttamente sul bilancio finanziario regionale, in termini di minori residui passivi *vso* il SSR.

ARES

Con la legge regionale n. 9 del 2004 è stata istituita l'Azienda Regionale per l'Emergenza Sanitaria (ARES 118), ente dipendente della Regione, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (artt. 2 e 3).

Nell'ambito delle proprie competenze, ARES 118 espleta le attività di gestione e coordinamento della fase di allarme e di risposta extraospedaliera alle emergenze

sanitarie, ivi compresa l'emergenza neonatale, di trasporto del sangue, degli organi e di trasporti secondari legati al primo intervento. Provvede, inoltre, al raccordo con le attività svolte dai medici di medicina generale addetti alla continuità assistenziale nell'ambito del sistema di emergenza sanitaria territoriale. L'attività di integrazione con i medici di base di è realizzata dall'ARES 118 assicurando nell'ambito dei loro compiti: a) la continuità assistenziale del sistema di allerta; b) l'intervento tempestivo (art. 6).

Le perdite di ARES 118, come per tutte le Aziende sanitarie, sono state ripianate dal 2015 al 2019 con la deliberazione 1041/2020; nel 2020 con la deliberazione 295/2022 e nel 2021 con la deliberazione n. 243/2023.

In merito ai servizi gestiti internamente e/o esternalizzati, è stato trasmesso il prospetto riepilogativo relativo ai costi sostenuti dall'Azienda consuntivo 2021 e IV trimestre 2022.

120921 ARES 118			
CE	CONTO ECONOMICO	IV Trimestre 2022	CONSUNTIVO 2021
B1.1	Personale Sanitario	77.885.550,11	70.530.802,37
B1.2	Personale Non Sanitario	46.652.578,71	41.008.695,89
B1	Personale	124.538.128,82	111.539.498,26
B3.3a.1	Pulizia, Riscaldamento e Smaltimento rifiuti	1.330.000,00	904.205,93
B3.3a.2	Manutenzioni e riparazioni	4.853.561,31	3.264.152,37
B3.3a.3	Altri servizi appaltati	4.984.259,32	3.997.893,46
B3.3a	Servizi Appalti	11.167.820,63	8.166.251,76
C3.4a	Trasporti Sanitari Da Privato	76.047.621,66	74.954.321,97

Dall'analisi dei costi al 31 dicembre 2021 ed al IV trimestre 2022, risultano aumentati tutti i costi sia per personale (che passano da 111.539.498,26 a 124.538.128,82), sia di servizi appaltati (che passano da 8.166.251,76 a 11.167.820,63) che di trasporti sanitari da privato (che passano da 74.954.321,97 a 76.047.621,66).

In ordine ai criteri di ripartizione del fondo e delle risorse assegnate ad ARES nel 2022, l'Ente ha fornito riscontri generici, limitandosi a riferire che il "Fondo Sanitario Indistinto è assegnato all'ARES, in considerazione dei costi sostenuti dalla stessa Azienda per la gestione delle attività svolte nell'ambito della gestione dell'emergenza sanitaria regionale. Nell'anno 2022 il FSR è stato assegnato considerando lo stesso criterio e l'incremento proporzionale del Fondo sanitario".

Rapporti con Università

Nel Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021", particolare rilievo è attribuito alla risoluzione delle problematiche intercorrenti nei

rapporti con le Università ed in particolare sulla sussistenza di rapporti dare-avere Regione-Università (in particolare Tor Vergata e Sapienza).

Con nota di risposta del 25 maggio 2023 l'Ente ha fornito riscontri, solo con riferimento ai rapporti con l'Università Tor Vergata.

Tor Vergata

Il procedimento per il riconoscimento del carattere scientifico della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 non si è concluso.

La Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" si sono, quindi, determinate a costituire e attivare l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Policlinico Tor Vergata", ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del Decreto legislativo n. 517/1999, prevedendo altresì il subentro, senza soluzione di continuità, in tutti i rapporti attivi e passivi della Fondazione "Policlinico Tor Vergata", nonché la contestuale estinzione della Fondazione "Policlinico Tor Vergata" e dell'Azienda Autonoma denominata Policlinico Tor Vergata. La legge regionale 27 febbraio 2020, n. 1 e s.m.i., ha previsto all'art. 22, commi 117 ss., di istituire la nuova Azienda ospedaliera universitaria "Policlinico Tor Vergata".

Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 117, la Regione concorre alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999, attraverso la concessione di un finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, pari a euro 15.000.000,00 per l'esercizio 2021.

La concessione del predetto finanziamento è condizionata alla costituzione dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Policlinico Tor Vergata", previa sottoscrizione del protocollo d'intesa.

Agli oneri derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al presente comma si provvede mediante l'istituzione nel programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" della missione 13 "Tutela della salute", titolo 1 "Spese correnti", della voce di spesa denominata: "Finanziamento in favore dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 517/1999", la cui autorizzazione di spesa, pari a euro 15.000.000,00, per l'anno 2021, è derivante dal versamento all'entrata della Regione di pari importo, a

valere sulla medesima annualità, all'interno della tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" del titolo 3 "Entrate extratributarie", concernente il recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari, in conseguenza dell'adeguamento delle iscrizioni contabili previsto ai sensi del comma 120.

In istruttoria, in merito agli esaminati rapporti debito-credito tra le parti, si è chiesto di *"Relazionare in merito alla determinazione G19034 del 30 dicembre 2022 avente ad oggetto "DGR 400 del 7 giugno 2022 di ratifica del Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per il triennio 2022-2025, relativo alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, Impegno di euro 15.000.000,00 sul capitolo U0000H13935 Missione 13 programma 07 e PCF fino al IV liv. 1.04.01.02, a favore dell'Università di Tor Vergata (cod. creditore 2602). Liquidazione dell'importo di euro 79.566.882,91 a valere sui residui elencati in favore della Regione Lazio ordinario (cod. cred.156998) e relative scritture contabili. Esercizio finanziario 2022", la liquidazione dell'importo di euro 79.566.882,91 a valere sui residui"*.

Sul punto, in sede di controdeduzioni (5 settembre 2023), l'Ente ha riferito che " (..) in ottemperanza alla norma, ha riconosciuto all'Università la somma di euro 15.000.000,00 (euro quindici milioni) stanziata con legge regionale 14/2021 a chiusura delle partite ad oggi in contestazione e delle pretese rivendicate e/o rivendicabili nei suoi confronti, riconoscendosene, pertanto, debitrice.

L'Università, a fronte del riconoscimento condizionatamente all'effettiva percezione degli importi previsti all'art. 25, comma 4 *novies* del Decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, n. 8 (la "Condizione"), rinuncia ad azionare qualsiasi pretesa creditoria controversa e tutte quelle che assume di vantare.

In particolare:

- 1) € 109.633.058,77 - rate di ammortamento pregresse dei mutui contratti dall'Università per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico al 31 dicembre 2021;
- 2) € 1.572.929,83 - fidejussioni e preammortamento mutui contratti per la costruzione e il completamento dell'immobile che ospita il Policlinico al 31 dicembre 2021;
- 3) € 973.545,58 - Finanziamento posti aggiuntivi personale, borse, ecc.;
- 4) € 168.855,95 - Manutenzione 2016;
- 5) € 21.819,45 - Rilascio SCIA (aut. 2260/2016);

6) € 3.045,12 - Attività di verifica del sistema di vulnerabilità (aut. 2319/2017)".

L'effettivo debito della Fondazione PTV nei confronti dell'Università, risultante dal Bilancio d'esercizio 2021, è pari a complessivi euro 106.097.575,18, come di seguito specificato:

ANNO COMPETE NZA	oneri annuali delle commisioni relative alla fidejussione posta a garanzia del secondo mutuo	MUTUO	Totale complessivo DEBITO V/UNIVERSITA' TOR VERGATA iscritto a Bilancio
2006	90.237,01		90.237,01
2007-2008	341.801,98		341.801,98
2008		1.493.163,35	1.493.163,35
2009	167.253,33		167.253,33
2010	155.288,99	3.654.284,96	3.809.573,95
2011	131.398,37	10.216.723,20	10.348.121,57
2012	131.398,37	11.670.649,84	11.802.048,21
2013	107.507,04	10.216.723,20	10.324.230,24
2014	107.507,04	10.216.723,20	10.324.230,24
2015	84.647,06	10.216.723,20	10.301.370,26
2016		10.288.397,04	10.288.397,04
2017	59.728,53	10.216.727,20	10.276.455,73
2018	35.835,92	10.216.725,20	10.252.561,12
2019	53.757,88	10.216.727,20	10.270.485,08
2020	23.890,61	2.986.476,90	3.010.367,51
2021	10.951,86	2.986.326,70	2.997.278,56
	1.501.203,99	104.596.371,19	106.097.575,18

La Fondazione PTV, a seguito di quanto previsto dall'accordo, dovrà rilevare l'insussistenza attiva del Debito registrato in Bilancio per complessivi euro 106.097.575,18 come sopra specificato. Nel Bilancio GSA l'insussistenza del debito v/Fondazione Tor Vergata con la seguente scrittura uguale e contraria rispetto a quanto rilevato nel Bilancio della Fondazione Tor Vergata, esercizio 2022.

Tuttavia, avendo la rilevazione degli oneri come sopra specificato contribuito, per gli anni indicati, alla formazione della perdita d'esercizio della Fondazione PTV, ripianata negli anni 2006-2017 con la manovra fiscale aggiuntiva per complessivi euro 79.566.882,91, come di seguito specificato:

ANNO COMPETE NZA	oneri annuali delle commisioni relative alla fidejussione posta a garanzia del secondo mutuo	MUTUO	Totale complessivo DEBITO V/UNIVERSITA' TOR VERGATA iscritto a Bilancio
2006	90.237,01		90.237,01
2007-2008	341.801,98		341.801,98
2008		1.493.163,35	1.493.163,35
2009	167.253,33		167.253,33
2010	155.288,99	3.654.284,96	3.809.573,95
2011	131.398,37	10.216.723,20	10.348.121,57
2012	131.398,37	11.670.649,84	11.802.048,21
2013	107.507,04	10.216.723,20	10.324.230,24
2014	107.507,04	10.216.723,20	10.324.230,24
2015	84.647,06	10.216.723,20	10.301.370,26
2016		10.288.397,04	10.288.397,04
2017	59.728,53	10.216.727,20	10.276.455,73
TOTALE PERDITA COPERTA CON LA MANOVRA FISCALE			79.566.882,91

Nel Bilancio consuntivo 2022 GSA registrerà per tale importo una sopravvenienza passiva, a storno dell'utilizzo della manovra fiscale 2006-2017, e conseguentemente un debito

v/Regione come di seguito indicato. La differenza a storno del credito v/PTV registrerà una sopravvenienza attiva.

Gli impegni sono recuperati a compensazione delle manovre già utilizzate per i pagamenti”.

Viene riferito, altresì, che “l’importo di euro 79.566.882,91, accertato nel 2022 sul capitolo E0000331579, è stato svincolato, in quanto con la firma dell’Accordo Tor Vergata, i residui destinati a finanziare un mutuo dell’Università, non sono più dovuti e, dunque, rientrano nel bilancio regionale. Si chiarisce che, negli anni, la Regione ha ricapitalizzato Tor Vergata per importi superiori all’importo di euro 79.566.882,91 e, pertanto, pur essendo i residui relativi al fondo sanitario indistinto, essi erano stati accantonati per la restituzione delle somme regionali”.

In sede di adunanza di pre-parifica, a seguito di richiesta di ulteriori chiarimenti, l’Ente ha dichiarato che, per il mutuo contratto da Tor Vergata, la Regione si era impegnata a pagare gli oneri mediante la copertura delle perdite nella misura dell'importo di quel costo che era da considerarsi nel limite di 79 milioni presi dall'extra gettito sanitario. La Regione ha dichiarato che, successivamente, lo Stato è intervenuto provvedendo a coprire le perdite di Tor Vergata. La Regione ha, quindi, disposto il recupero delle somme erogate per la stessa finalità.

Pertanto, a seguito delle operazioni di compensazione, con la determina n. G19034 del 30 dicembre 2022 è stato disposto:

- a) di accertare a carico della Regione Lazio ordinario (cod. cred.156998), sul capitolo E0000331579 pcf 3.05.99.99.999 l’importo di euro 79.566.882,91 quale restituzione di quota parte delle maggiori coperture del disavanzo registrato dalla Fondazione PTV nelle annualità dal 2006 al 2017 a seguito della contabilizzazione annualmente intervenuta degli oneri dei sopra richiamati mutui passivi, di cui 15 mln ridestinati alla copertura del finanziamento regionale aggiuntivo;
- b) di liquidare l’importo di euro 79.566.882,91 a valere sui residui sottoelencati a favore della Regione Lazio ordinario (cod. cred. 156998).

Considerato che la determina è stata adottata in data 30 dicembre 2022, il rendiconto 2022 presenta solo gli accertamenti sul capitolo di entrata E0000331579 che hanno contribuito al miglioramento della gestione di competenza.

Secondo quanto riferito, l'operazione verrà conclusa nell'esercizio 2023, attraverso l'emissione dei mandati di pagamento sui residui di competenza della GSA che verranno commutati in quietanza di entrata sul capitolo E0000331579 rientrante nella gestione ordinaria; in tal modo la somma di euro 79.566.882,91 verrà trasferita dalla cassa sanitaria alla cassa ordinaria.

Alla luce di quanto sopra, si ribadiscono le seguenti osservazioni.

Come si rileva dalla tabella sopra riportata, l'operazione Tor Vergata origina nel 2006 utilizzando la manovra fiscale sanitaria per pagare un debito della fondazione Tor Vergata.

A tale data, il gettito fiscale non poteva essere distolto dalle finalità sanitarie, e ciò fino al 2013. L'originario disposto dell'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e ss.mm.ii. (Legge finanziaria 2010), infatti, prevedeva per le Regioni in piano di rientro l'obbligo del mantenimento, per l'intera durata del Piano, delle maggiorazioni dell'aliquota IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF, ove scattate automaticamente ai sensi del richiamato art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004.

Solo a decorrere dal 2013, viene prevista la facoltà per le Regioni, al ricorrere di determinate condizioni, di destinare il *surplus* del gettito da fiscalità aggiuntiva rispetto al disavanzo sanitario a finalità extra-sanitarie (l'art. 2, comma 6 del d.l. n. 120 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 137 del 2013).

Successivamente al 2013 emergono ulteriori elementi critici.

Il primo è che vengono ripianati debiti di una Fondazione non riconosciuta, con utilizzo di risorse destinate al settore sanitario.

La seconda questione è che, attualmente, la Regione ha "liberato" dai residui passivi, dal 2013 in poi (per l'importo di euro 106.000.000,00), l'importo di euro 79 milioni destinandoli alla competenza "libera" di entrata dell'anno 2022, su impegni "a residui" dall'anno 2013 in poi. Mentre i restanti 27 milioni sono stati destinati alla sanità.

La funzione originaria di questi residui è il pagamento di spese della Sanità finanziate da "pay-back" e da "Fondo Sanitario Indistinto", come indicano correttamente le intestazioni dei capitoli, ivi compresa la somma conservata sul capitolo U0000H31550 "Utilizzazione delle entrate aggiuntive di cui all'art. 1 comma 174 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 e successive modificazioni destinate alla copertura dei disavanzi sanitari § trasferimenti correnti a

amministrazioni locali". Somma finalizzata, come si vede, a coprire correttamente, il disavanzo sanitario.

Alla luce di tutto quanto sopra, risultano confermate le perplessità in ordine alla corretta contabilizzazione di tale posta nel bilancio regionale.

Si ritiene, in particolare, che tali risorse non abbiano perso "nel tempo" l'originaria natura di risorsa destinata alla sanità e che occorra vincolarle per ridestinarle alla funzione originaria. Successivamente, la Regione, potrà destinarle per finalità extra sanitarie, ove il Tavolo accerti che rappresentino un *surplus*, nei limiti e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Note conclusive

Desidero ringraziare il *team* di funzionari che mi ha sostenuto in questo titanico lavoro istruttorio.

Desidero ringraziare anche le strutture della Regione ed i relativi responsabili e direttori, per questo cammino istruttorio svolto insieme, in parallelo.

Nella speranza che non si perda mai la passione, l'equilibrio e la forza, anche intellettuale, di compiere al meglio le rispettive funzioni, al fine ultimo di tutelare il bilancio quale bene di tutti noi.

Vanessa Pinto



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL LAZIO

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO
GENERALE DELLA REGIONE LAZIO
Esercizio finanziario 2022

**Requisitoria del Procuratore regionale
Pio Silvestri**

UDIENZA DEL 29 SETTEMBRE 2023



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE
PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER IL LAZIO

GIUDIZIO DI PARIFICAZIONE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LAZIO Esercizio finanziario 2022

**Requisitoria del Procuratore regionale
Pio Silvestri**

UDIENZA DEL 29 SETTEMBRE 2023

La Relazione è disponibile sul sito web della Corte dei conti www.corteconti.it



CORTE DEI CONTI

PREMESSA

Autorità, gentili ospiti, un cordiale buongiorno ed un ringraziamento per aver onorato con la vostra presenza l'udienza, della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, per il giudizio di parificazione del bilancio della Regione Lazio, per l'esercizio finanziario 2022.

La Corte dei conti, a norma degli articoli 100 e 103 della Costituzione è, nell'esercizio neutrale ed indipendente, della duplice funzione di controllo e giurisdizione, garante della corretta gestione delle risorse pubbliche.

Il giudizio di parificazione, che rientra nell'ambito delle funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti, giunge al termine dell'attività svolta dalla Sezione regionale e funge da presupposto per l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo legislativo regionale avendo verificato la regolarità e conformità delle scritture contabili e del conseguente risultato di amministrazione. Si valorizza in questo modo anche la funzione di riscontro degli obiettivi economico-finanziari e di gestione della cosa pubblica rispetto agli indirizzi programmatici elaborati in sede previsionale.

Il giudizio di parificazione, previsto dall'art. 1, comma 5 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213, si svolge "nelle forme della giurisdizione contenziosa", la cui decisione, con esito dicotomico di parifica o di non parifica, è finalizzata a verificare "la legalità del rendiconto generale dell'esercizio e, quindi, del correlato risultato di amministrazione che ne rappresenta, in sintesi, l'epilogo" (Corte dei Conti, Sez. Giur. Riun. in speciale composizione, n. 7/2022/DELC); tale controllo, peraltro, non incide sulla potestà legislativa delle Assemblee regionali, che restano libere di

esercitare la propria competenza legislativa in piena autonomia politica, fatto salvo il sindacato di costituzionalità sulle leggi regionali.

Il Procuratore Regionale interviene, in applicazione dell'articolo 18 del regio decreto 13 agosto 1933 n. 1038 e dell'articolo 72 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, al fine di tutelare l'interesse pubblico generale alla legalità, nonché all'effettività e correttezza nell'applicazione delle disposizioni normative di coordinamento della finanza pubblica.

Prima del merito delle questioni giuscontabili affrontate nel seguito della presente relazione, intendo soffermarmi su temi di carattere generale, che trascendono e prescindono l'analisi del singolo rendiconto regionale ed assurgono a considerazioni di carattere generale.

A tal proposito, preme evidenziare la centralità e l'importanza del canone interpretativo che la dottrina e la giurisprudenza nazionale e comunitaria individua con l'espressione "certezza del diritto", funzionale, tra l'altro, ad assicurare i principi di affidamento della comunità nell'ordinamento e di stabilità della regolamentazione giuridica nel tempo. Si intende con ciò evidenziare che, al di là di questioni puramente teoriche, che costituiscono materia di studio della filosofia e teoria generale del diritto, la "certezza del diritto", nel senso di prevedibilità degli effetti delle norme, costituisce un valore, di cui l'interprete deve tenere conto, perché strumentale alla funzione stessa del diritto quale "fattore di orientamento sociale", ricomprendendo in tale ultima espressione sia l'agire del privato cittadino, che quello del decisore pubblico.

Data la premessa, con specifico riferimento alle osservazioni sull'indebitamento sollevate nella relazione di deferimento, a parere della Procura l'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 esclude

testualmente che l'operazione finanziaria SAN.IM. (attuata dalla Regione Lazio nel 2002 allo scopo di immettere liquidità nel sistema delle aziende sanitarie regionali e contribuire alla copertura dei disavanzi pregressi), ancorché rinegoziata con il MEF, possa essere considerata indebitamento e, come tale, computata ai fini del calcolo del rispetto dei relativi vincoli. Analoga considerazione si evidenzia con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 829, della legge 29 dicembre 2002 n. 197, relativa a finanziamenti erogati alla Regione Lazio nel 2008 con la legge n. 244/2007 e successivamente rinegoziati con Cassa Depositi e Prestiti, il cui dettato testuale non pare lasciare margini di dubbio.

Trattasi, peraltro, di questioni risalenti agli esercizi finanziari precedenti, le cui risultanze sono state acclamate, rispetto ai parametri costituzionali e alle norme dell'ordinamento giuridico-contabile vigenti, dalle decisioni dei precedenti giudizi di parifica.

A tal proposito, la stessa Corte costituzionale, nell'esaminare la questione della giustiziabilità delle decisioni di parifica, con la recente sentenza n. 184 del 2022 ha riconosciuto che al giudice contabile, quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, spetta il "...controllo di legittimità/regolarità (la "validazione") del risultato di amministrazione e cioè delle «risultanze contabili della gestione finanziaria e patrimoniale dell'ente» (sentenze n. 247 del 2021 e n. 235 del 2015) su cui si basa il rendiconto, alla luce dei principi costituzionali di stabilità finanziaria...". In questo senso la decisione di parifica funge da presupposto necessario per pervenire all'intangibilità del rendiconto, i cui esiti dell'anno precedente riverberano necessariamente sul rendiconto sottoposto al giudizio di parifica del successivo esercizio finanziario per il fisiologico principio di continuità dei cicli di bilancio. Ebbene solo se la "validazione" del risultato di amministrazione

dell'esercizio concluso è connotato da un sufficiente grado di "stabilità", è possibile, per il decisore politico, fare scelte di economia e finanza potenzialmente idonee al perseguimento degli obiettivi prefissati, laddove, al contrario, situazioni di incertezza interpretativa condizionano inevitabilmente la valutazione dei presupposti e degli effetti economici delle scelte adottate o da adottare.

Ritengo, infine, utile richiamare l'attenzione sulla importanza del disposto dall'articolo 18 del decreto legislativo 118 del 2011, che fissa il termine per l'approvazione da parte della Giunta regionale del Progetto di rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo "per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti" e permettere, poi, l'approvazione da parte dell'Assemblea legislativa del rendiconto regionale entro il 31 luglio.

La riportata sequenza temporale è funzionale a consentire l'adozione, nei termini, della legge di assestamento, assicurando la prescritta consequenzialità nell'adozione dei documenti di finanza pubblica, che è presupposto fondamentale per il corretto funzionamento dell'ordinamento finanziario e contabile.

La relazione che segue è stata redatta accentrando l'analisi sugli aspetti giuridici e contabili ritenuti maggiormente significativi, con particolare attenzione all'aspetto della legalità finanziaria, nel rispetto del ruolo rivestito dalla Procura regionale nel giudizio di parificazione e con particolare riferimento ai saldi finanziari e alla spesa sanitaria.

Anticipando alcune valutazioni, espresse per esteso nelle pagine seguenti, vale dire che la Regione soffre ancora per un consistente indebitamento che limita di molto la capacità di investimento necessaria per far fronte alle esigenze di servizi alla collettività più efficaci e funzionali. A

questo proposito è necessario intervenire, fin dove possibile, sul fronte del contenimento delle spese comprimibili (basta pensare alle consulenze e agli incarichi di natura fiduciaria) per dirottare ogni risorsa disponibile sul fronte dell'innovazione e dell'efficientamento dei servizi di competenza regionale.

Rimane particolarmente critica la situazione della gestione dei servizi sanitari aggravata da fenomeni congiunturali che si vanno ripetendo aggravando i saldi della spesa sanitaria e comportando, non di rado, riflessi negativi anche sul versante del danno erariale.

Attesa la assoluta preponderanza di tale settore di intervento dell'azione regionale, e considerato quanto l'emergenza COVID ha evidenziato, si rende necessario ed urgente un generale ripensamento dell'organizzazione sanitaria che prediliga la sanità territoriale (potremmo dire di vicinanza) capace di dare risposte immediate al cittadino liberando risorse finanziarie e professionali per le strutture più grandi e per la gestione delle patologie più complesse.

Il tema "dell'assistenza sanitaria territoriale" deve rappresentare una sfida per il Servizio Sanitario Nazionale capace di traghettare la nostra sanità anche oltre la gestione dei fondi dedicati del PNRR. Ad oggi, infatti, il ridimensionamento della capacità operativa degli ospedali non è stato accompagnato da un adeguato rafforzamento della sanità territoriale. Questo fenomeno è presente anche in Regione Lazio dove gli ospedali vengono spesso sovraccaricati dalla richiesta di interventi che potrebbero essere svolti altrove perché a più bassa intensità clinica.

L'obiettivo, oggettivamente sfidante, per la governance della Regione deve essere quello di un nuovo modello organizzativo per la rete di assistenza sanitaria che, nell'alveo del DM 77/2022, consenta una maggiore efficienza dei servizi resi alla cittadinanza e, assai probabilmente, consistenti risparmi di spesa.

Ovviamente per raggiungere gli obiettivi di riforma bisogna che, oltre agli appostamenti sul bilancio regionale, anche il Governo centrale faccia la sua parte garantendo adeguate risorse al SSN anche quando i fondi del PNRR si saranno esauriti.

In questo contesto sta diventando una vera e propria emergenza la carenza di personale e la difficoltà di nuovo reclutamento a causa della perdita di attrattività del SSN soprattutto per quanto riguarda gli infermieri e alcune categorie di medici in particolare quelli dei servizi di emergenza con il necessitato ricorso ai cd “medici a gettone”. La questione va affrontata a livello nazionale con una adeguata programmazione del personale, l’incremento dell’offerta formativa, l’adozione di misure volte a restituire attrattività al lavoro nel SSN in termini di riconoscimento sociale ed economico.

Anche nella Regione Lazio il fenomeno sembra in rapida espansione senza però garantire elevati standard di qualità pur comportando un notevole impegno dal punto di vista finanziario. Anche in relazione a segnalazioni di sprechi e inefficienze la Procura sollecita la Regione a verificare se le singole aziende adottino sempre i più adeguati livelli di organizzazione atti ad ottimizzare costi e prestazioni.

Analogo discorso va fatto per porre rimedio all’annosa problematica delle liste di attesa, aggravata dall’emergenza pandemica, ma ancora lungi dal trovare una soluzione definitiva. Anche su questo tema non mancano segnalazioni di abusi ed illegittimità, che la Procura valuterà in termini di responsabilità erariale, che devono indurre all’adozione di modelli organizzativi più adeguati alle esigenze della cittadinanza.

Un breve cenno al tema delle “concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative” che, come detto lo scorso anno sollecita l’interesse della Procura contabile in relazione a due profili. Il primo attiene alla ormai

inveterata prassi, invero diffusa su tutto il territorio nazionale, di disporre la proroga delle concessioni in essere e l'affidamento di nuove concessioni senza gara, in contrasto con il principio euro-unitario di concorrenza. Il secondo, invece, riguarda la mancata predisposizione di misure idonee ad assicurare l'integrale riscossione dei canoni concessori, ovvero ad attivare adeguati strumenti di monitoraggio sulle entrate e l'eventuale recupero degli importi non versati.

La normativa regionale conferma l'attribuzione ai Comuni del potere di rilascio delle concessioni nonché di dichiarazione della decadenza e della revoca delle stesse, residuando in capo alla Regione, in caso di inerzia o inadempimento, l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.

La Regione è a sua volta tenuta ad adottare un piano di utilizzazione del demanio marittimo che individui le aree destinate all'utilizzazione turistico-ricreativa e stabilisca i criteri per l'utilizzo di tali aree, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e della materia del demanio in particolare, dettando anche precise linee di indirizzo sulle modalità di predisposizione del Piano di Utilizzazione degli Arenili. La Regione dispone, in altre parole, di un potere regolatorio finalizzato, attraverso l'elaborazione di criteri unitari per l'utilizzo delle aree demaniali, al coordinamento dei singoli PUA comunali. È dunque compito dell'Ente sovraordinato effettuare una precisa ricognizione accertativa in ordine allo stato dei beni demaniali oggetto di concessione e all'utilizzo che di tali beni sia stato fatto nonché vigilare in ordine alla conformità dei PUA comunali al piano regionale e alla sua corretta attuazione. Ovviamente è necessario che l'apparato organizzativo sia adeguato alla complessità delle funzioni intestate all'ente regionale per garantire sufficienti parametri di efficienza.

RENDICONTO GENERALE 2022

1. Considerazioni generali e di sintesi

Il Titolo III del d.lgs. 118/2011, introdotto dal d.lgs. 126/2014, disciplina l'ordinamento finanziario e contabile delle Regioni a statuto ordinario.

La necessità di disciplinare in maniera uniforme l'ordinamento contabile dello Stato e degli Enti territoriali risiede nel fatto che la finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al perseguimento degli obiettivi di convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e opera in coerenza con i vincoli che ne derivano.

Nel rispetto dei principi cardine della programmazione della gestione, le Regioni adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel Documento di economia e di finanza regionale (DEFER).

In relazione alle esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le Regioni adottano altresì una legge di stabilità regionale che contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Il sistema contabile garantisce la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale.

Il sistema di bilancio, invece, si avvale del bilancio di previsione finanziario, del Documento tecnico di accompagnamento del bilancio e del bilancio finanziario gestionale.

Per ciascun esercizio, il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario di competenza.

I risultati della gestione sono, invece, dimostrati nel rendiconto generale annuale delle Regioni.

Ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. 118/2011, il rendiconto generale è composto dal Conto del bilancio, dal Conto economico e dallo Stato patrimoniale, in quanto ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 118/2011, le Regioni affiancano alla contabilità finanziaria, a fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo, in tal modo, "la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". Contestualmente al rendiconto, le Regioni approvano il rendiconto consolidato, comprensivo dei risultati del Consiglio regionale e degli eventuali organismi strumentali.

Con deliberazione n. 137 del 28 aprile 2023, n. 137, la Giunta della Regione Lazio ha adottato la proposta di legge regionale di Rendiconto relativa all'esercizio 2022, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 63, comma 2, del decreto legislativo innanzi citato.

In particolare, il Conto del bilancio è il documento contabile in cui sono esposti i dati finanziari della gestione svolta nel corso del 2022. Assume come dato di partenza le risultanze contabili approvate con il bilancio di previsione relativo al medesimo anno. Di seguito i dati più significativi.

Nella gestione di competenza a fronte di previsioni definitive di entrata per €38.953.105.416,33 sono state accertate somme per €22.000.850.597,28, con un grado di realizzazione annuale delle entrate pari al 56,48% ed una capacità di riscossione, a fronte di incassi in conto competenza, pari ad €18.744.410.414,92, dell'85,20%.

Risultano impegnate somme per €21.458.110.700,13 cosicché la capacità di realizzazione della spesa è stata pari al 55,09% degli stanziamenti definitivi,

mentre la percentuale dei pagamenti (€18.656.354.868,87) sugli impegni è dell'86,94%.

Con riferimento alla gestione dei residui, dalla gestione di competenza sono stati prodotti residui attivi per €3.256.440.182,36 su un totale di residui attivi conservati nel conto del bilancio al 31 dicembre 2022 di €5.824.970.747,63. L'aumento registrato rispetto all'ammontare dei residui attivi conservati al 31.12.2021 - pari ad €4.464.589.019,95 - è riconducibile al mancato incasso di determinate quote di entrate registrato al 31.12.2022.

I residui passivi al 31.12.2022, come risultanti dalla D.G.R. n. 132/2023, ammontano ad €5.016.312.275,18, di cui €2.801.755.831,26 da competenza e €2.214.566.443,92 da residui passivi presenti al 31.12.2021.

L'aumento dei residui passivi rispetto all'ammontare riferito all'esercizio precedente è riconducibile al monitoraggio dei pagamenti, afferenti alla cassa sanitaria, nei confronti di LazioCrea S.p.A., soggetto delegato alla gestione della parte prevalente dei pagamenti ai fornitori del SSR.

Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, la Regione ha compiuto le operazioni di accertamento dei residui secondo le previsioni di cui all'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011. L'insieme delle operazioni di riaccertamento è stato definito con deliberazione della Giunta regionale n. 132 del 27 aprile 2023., previa acquisizione del parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, organo deputato a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione della Regione, delle sue articolazioni organizzative prive di un proprio organo di revisione.

Con la medesima deliberazione è stato anche determinato il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2022, per un importo complessivo pari ad €920.655.316,21 (di cui €245.883.586,87 per la parte corrente ed €674.771.729,34 per la parte in conto capitale).

Rispetto ad un fondo di cassa iniziale pari ad €2.194.626.432,64, si sono registrate riscossioni in conto competenza pari ad €18.744.410.414,92 e in conto residui per €1.679.701.081,30 e pagamenti in conto competenza per €18.656.354.868,87 e in conto residui per €1.853.501.201,74, con un saldo al 31.12.2022 pari ad €2.108.881.858,25.

La Regione Lazio non dispone di un sistema di contabilità tale da rilevare *ex ante* “i vincoli sulle giacenze di cassa, la consistenza della cassa vincolata non sanitaria e la sua ricostituzione in caso di movimentazioni per temporanee esigenze di liquidità”. Ciò nonostante, l’Amministrazione ha comunicato di riuscire comunque a distinguere i capitoli liberi da quelli vincolati sulla base dell’impostazione del bilancio regionale, mediante speciali classificazioni inserite nell’anagrafica dei capitoli, aggiuntive a quelle previste dal d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

Pertanto gli uffici regionali, partendo dal fondo di cassa finale di €2.108.881.858,25 ed escludendo la parte sanitaria di €1.867.633.587,69, hanno proceduto a calcolare *ex post* la cassa ordinaria vincolata al 31 dicembre 2022 con l’applicazione del suddetto algoritmo, emerge che la quota vincolata è pari ad €141.597.838,59, con una parte libera pari ad €99.650.432,00.

Pur in mancanza di espressa previsione normativa, la Procura evidenzia l’importanza del rispetto del principio di “veridicità ed attendibilità” del bilancio, il cui scopo è la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria dell’esercizio, che presuppone un “corretto” utilizzo delle partite vincolate in parte entrata ed in parte spesa, con una corretta apposizione di vincoli alle entrate riscosse e la relativa osservanza nella successiva gestione ai fini dell’attenuazione del rischio di emersione di futuri squilibri di bilancio.

Tale aspetto assume ancora più rilievo dal momento che il calcolo viene effettuato a posteriori, utilizzando elementi difficilmente riscontrabili (Residui passivi vincolati (netto GSA), Residui attivi vincolati (netto GSA), Fondo pluriennale vincolato afferente risorse vincolate, Avanzo di amministrazione accantonato relativo ai residui perenti afferenti risorse vincolate (netto GSA), Avanzo di amministrazione vincolato afferente risorse vincolate (netto GSA).

In assenza di specifico tracciamento, costituito dall'elenco delle partite vincolate movimentate negli anni in bilancio e non ancora chiuse (con riferimento, quindi, non solo alla sola competenza) possono sorgere perplessità circa la corretta gestione degli accertamenti non impegnati o delle spese vincolate "disimpegnate".

Si rileva, inoltre, la presenza al 31 dicembre 2022, di quote vincolate per pignoramenti nei confronti della Regione, che ammontano ad €80.595.747,50, di cui €47.991.107,95 per la sanità ed €32.604.639,55 per la gestione ordinaria. Alla medesima data, risultano presenti altri pignoramenti presso terzi per €4.049.645,11.

Per l'esercizio 2022, come per il triennio precedente, l'anticipazione di tesoreria prevista dall'art. 69 del d.lgs. 118/2011, è stata pari a zero.

L'organo di revisione, per l'analisi del rendiconto 2022, ha utilizzato tecniche di campionamento basate su campioni statistici. In particolare, per il campionamento relativo ai mandati di spesa ed il successivo controllo sulle fasi autorizzative e contabili connesse, ha utilizzato il campionamento casuale basato su estrazione sull'universo delle operazioni di spesa eseguite durante l'esercizio. Risulta, quindi, superata la criticità evidenziata dalla Procura nel giudizio di parifica per l'esercizio 2021.

Connesso al tema del principio di veridicità, attendibilità e comprensibilità del bilancio viene in evidenza il sistema denominato "*ottimizzazione delle disponibilità liquide a livello regionale*", previsto dall'articolo

3 della legge regionale n. 17/2015, con cui il legislatore regionale, con la finalità di ridurre il ricorso all'anticipazione di tesoreria che comporta l'obbligo di pagamento degli oneri finanziari per interessi, ha istituito un sistema coattivo di gestione accentrata di cassa con le società controllate e gli enti pubblici di cui all'art. 55 dello Statuto regionale.

Tali organismi ogni anno versano il 50 per cento delle disponibilità liquide (non movimentate) depositate presso gli stessi su appositi sotto-conti aperti presso l'istituto tesoriere della Regione, con l'obbligo, da parte della Regione di restituire la liquidità "in caso di richiesta".

Come emerso in sede istruttoria il riversamento nel conto di Tesoreria unica della Regione da parte degli enti "costituenti il Sistema" non è libero né nell'*an*, né nel *quando*, né nel *quantum*, in quanto tutti e tre i richiamati parametri sono frutto di specifica disposizione regionale, in sede normativa e soprattutto in sede regolamentare (DGR 528/2016), e ciò anche avendo riguardo al presupposto per la restituzione delle liquidità riversate.

Pertanto, anche se la restituzione avviene su semplice richiesta dell'Ente o della società, il riversamento non è lasciato alla libera scelta degli enti, ma è imposto dalla medesima Regione, per legge regionale e per connessa disciplina regolatoria.

Nel corso dell'udienza di preparifica è, altresì, emerso che detto sistema è anche stato esteso anche ad INVIMIT, ente non ricompreso nella previsione del richiamato articolo 55, sulla base di un regolamento convenzionale stipulato tra le parti su dichiarate necessità connesse all'onerosità dei depositi bancari da parte di INVIMIT.

Non può non rilevarsi, in questa sede, che a differenza dell'anticipazione di tesoreria che, qualora non restituita entro l'esercizio dà evidenza della difficoltà di cassa, il sistema innanzi descritto non è in grado - per come è formulato - di mettere in luce il grado di autonomia finanziaria dell'Ente.

Questa Procura rileva, inoltre, la mancata restituzione agli enti intestatari dei riversamenti effettuati sia nel 2021 – pari ad €109.218.800,55 – sia nel 2022 – pari ad €56.559.484,57 - per un totale di €165.778.285,12.

Tale gestione accentrata della liquidità, pur funzionale alla riduzione dell'indebitamento regionale, risulta in contrasto con i principi del vigente Ordinamento giuscontabile.

I flussi, in entrata ed in uscita, vengono contabilizzati tra le partite di giro in assenza dei requisiti essenziali previsti dal PRINC CONT. n. 7.1., ai sensi del quale possono essere contabilizzate tra le partite di giro esclusivamente *“le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria”*.

La Regione nelle memorie acquisite in data 6 settembre 2023, nulla riferisce circa le motivazioni afferenti alla mancata restituzione, mentre ipotizza la soppressione di tale istituto tramite legge regionale in ragione del venir meno della necessità di cassa posta alle base della sua adozione.

2. I risultati della gestione finanziaria 2022

Il risultato finanziario della gestione di competenza dell'anno 2022 è pari ad €508.087.235,65, in peggioramento rispetto al risultato dell'esercizio precedente (€655.810.090,36) e rappresenta il saldo tra entrate di competenza accertate (€22.000.850.597,28), meno le spese di competenza impegnate (€21.458.110.700,13), cui va aggiunta la differenza tra Fondo Pluriennale Vincolato in entrata (€886.002.654,71) e Fondo Pluriennale Vincolato in uscita (€920.655.316,21).

Nell'ambito della verifica dei risultati della gestione 2022, rilevanza assume il risultato di amministrazione, che esprime in maniera sintetica

l'intera gestione finanziaria dell'esercizio e, per il principio di continuità, rappresenta il punto di partenza per l'esercizio successivo.

Il risultato di amministrazione, infatti, è il saldo differenziale tra debiti e crediti della spesa della Regione e che, in caso di squilibrio, esprime un valore (il disavanzo) che restituisce il valore della ricchezza da recuperare per ripristinare l'equilibrio pluriennale tra entrate e spese.

Nella moderna ri-strutturazione che di tale saldo ha compiuto il d.lgs. n. 118/2011, un ruolo importante ha, a vario titolo, il sistema degli accantonamenti.

Se per un verso il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) precede la determinazione del risultato di amministrazione primario (detto anche "saldo contabile primario", SCP e corrisponde alla Riga A del modello di cui all'ALL. 10, lett. a, del decreto innanzi citato), gli altri Fondi concorrono a definire la c.d. "parte disponibile" (Riga E), ovvero il risultato di amministrazione sostanziale che se negativo sancisce la necessità di un recupero da imprimere negli esercizi futuri con i bilanci di previsione.

Il progetto di rendiconto 2022 espone un risultato di amministrazione "contabile" (lett. A) di €1.996.885.014,49¹, in miglioramento rispetto al corrispondente saldo della precedente gestione, pari ad €1.627.315.841,02.

Il risultato di amministrazione "effettivo" 2022 (lett. E) risulta pari a €13.546.663.838,08 importo determinato dal saldo contabile di lett. A), pari ad €1.996.885.014,49, integrato con il totale della parte accantonata, pari ad €14.793.691.569,59, e di quella vincolata, pari ad €749.857.282,98.

Il peggioramento della parte disponibile di cui alla lettera E) del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione rispetto all'analogo prospetto del 2021 non è dovuto agli effetti della gestione riferita all'anno 2022

¹ Quale risultante del saldo tra il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, pari ad €1.627.315.841,02, più il saldo della gestione di competenza 2022, pari ad €508.087.235,65, e della gestione dei residui, pari ad €138.518.062,18.

ma al maggior accantonamento al FAL *ex* d.l. 35/2013 e alla costituzione dell'accantonamento al FAL *ex* art. 2, comma 46, l. 244/2007.

Venendo all'esame delle componenti più significative del risultato di amministrazione "effettivo" si evidenzia che la quota accantonata dell'avanzo di amministrazione è, tra le altre, composta dalle seguenti voci:

a) Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità, previsto dall'art. 46 del d.lgs. n. 118/2011, aumenta rispetto all'esercizio precedente, passando da €493.008.446,88, accantonati al risultato di amministrazione 2021, ad un valore accantonato pari ad €642.907.117,56.

b) Fondo per le perdite delle società partecipate

L'importo accantonato è pari ad €1.942.842,00 e riguarda le perdite delle seguenti società partecipate:

- M.O.F. S.p.A. Mercato Ortofrutticolo Fondi: €14.440,00;
- Società per il Polo Tecnologico Industriale Romano S.p.A. (partecipata da Lazio Innova S.p.A.): €1.155,00,
- Investimenti S.p.A.: euro 1.927.247,00 (somma delle perdite registrate al 31.12 del 2018 e del 2019)

Poiché tra la data di approvazione del progetto di rendiconto 2022 ed il termine ultimo fissato dalla normativa di settore per l'approvazione dei bilanci delle società partecipate sussiste un fisiologico scostamento temporale, la Regione si riserva, in linea con quanto già evidenziato dalla Procura regionale, di comunicare eventuali necessità di adeguamento dello stanziamento del fondo in sede di assestamento del bilancio regionale 2023-2025, procedendo nel caso a nuovi accantonamenti ovvero allo svincolo di quote accantonate.

In merito alla consistenza del Fondo 2021 la Regione, nelle memorie, riferisce che la differenza rispetto all'importo riportato nel bilancio di previsione 2022-2024, pari a €198.846,00, concerne la quota di copertura per la

perdita d'esercizio 2020 del Parco Scientifico e Tecnologico del Lazio Meridionale s.c.a.r.l- PA.L.MER, detenuta indirettamente dalla Regione per il tramite di Lazio Innova S.p.A. che allo stato attuale risulta acquisita da C.C.I.A.A. di Frosinone-Latina e che, pertanto, ricorre la condizione (dismissione della partecipazione) prevista dal comma 1 dell'art. 21 del T.U.S.P, che consente di rendere disponibile la quota accantonata, con riduzione del Fondo perdite partecipate.

c) Fondo per rischi da contenzioso

L'Amministrazione regionale dà notizia, nella relazione al progetto di rendiconto 2022, di aver proceduto ad una stima analitica, per ciascun contenzioso in essere al 31.12.2022, del rischio di soccombenza.

Al fine di superare le criticità evidenziate dalla Sezione nel precedente rendiconto, a fronte di un rischio da contenzioso, per cause non afferenti alla sanità pari ad €141.275.559,69, la Regione ha provveduto ad un accantonamento integrale al fondo contenzioso nel risultato di amministrazione 2022.

Il Progetto di rendiconto in esame evidenzia un aumento rispetto all'accantonamento del precedente esercizio (€102.057.272,88).

Risultano in itinere atti proposti al Consiglio da parte della Giunta aventi ad oggetto il riconoscimento di debiti fuori bilancio per €95.480.539,47 di cui €1.503.862,94 sono stati già riconosciuti (art. 194 Tuel, lettera e, acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 Tuel), mentre €93.976.676,53 risultano ancora da riconoscere (art. 194 Tuel, lettera a, sentenze esecutive). Tale ultimo importo trova integrale capienza nel fondo del precedente rendiconto (€102.057.272,88).

Per il contenzioso afferente al settore sanitario, invece, risulta iscritto nella GSA un fondo rischi per l'ultimo esercizio approvato (2021) pari ad €504.287.165,00 a fronte di una stima di soccombenza in materia sanitaria pari

ad €134.910.382,82. Tale rischio risulta, pertanto, abbondantemente coperto in via prudenziale.

Dalle memorie presentate dalla Regione risulta che il Fondo rischi iscritto nel bilancio GSA al 31/12/2022, ammonta a €500.746.044,83 ed è comprensivo del fondo rischi per cause legali in corso pari ad €134.910.382,82. La Regione riferisce altresì che la copertura del suddetto fondo è assicurata oltre che dai residui passivi dei capitoli del perimetro sanitario, tra cui quelli afferenti al fondo sanitario indistinto, anche dagli impegni perenti dello stock di perenzione al 31.12.2022 dei capitoli afferenti alla sanità per €220.943.057,74.

d) Fondo residui perenti

L'accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2022 ammonta ad €467.970.467,74, a fronte di uno stock complessivo dei residui passivi perenti pari a €805.139.931,69, con una copertura del 58,12%, quindi inferiore alla soglia del 70% prevista dal d.lgs. n. 118/2011.

Dall'analisi della relazione di accompagnamento all'approvazione del rendiconto e di quella dell'Organo di revisione si evince, tuttavia, che è presente uno stanziamento di €96.000.000,00 nel Bilancio di previsione 2023 - 2025 che determina un importo complessivo di €563.970.467,74 con un aumento nel triennio della percentuale di accantonamento sino al 70,05%, in coerenza con il disposto normativo di cui all'art. 60, comma 3, del d.Lgs. n. 118/2011², che prevede un ammontare minimo rapportato alla media delle

² Art. 60, comma 3, d. Lgs. n. 118/2011: *A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, non e' consentita la cancellazione dei residui passivi dalle scritture contabili per perenzione. L'istituto della perenzione amministrativa si applica per l'ultima volta in occasione della predisposizione del rendiconto dell'esercizio 2014. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e' accantonata per garantire la copertura della reiscrizione dei residui perenti, per un importo almeno pari all'incidenza delle richieste di reiscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti e comunque incrementando annualmente l'entita' dell'accantonamento di almeno il 20 per cento, fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti.*

riscossioni nel triennio, mentre l'ammontare massimo in misura del 70% dell'ammontare complessivo dei residui perenti.

Come già nello scorso anno, la Procura evidenzia che dalle risultanze di bilancio emerge un irrisorio tasso di reiscrizione nel triennio 2020/2022 rispetto allo stock di perenzione (2,31% nel 2020; 2,75% nel 2021; 2,33% nel 2022), talché l'accantonamento del Fondo in oggetto risulta oggettivamente sovradimensionato.

In considerazione del fatto che la valorizzazione del suddetto fondo nella misura massima di fatto si traduce in una immobilizzazione di risorse che più utilmente potrebbero essere destinate all'erogazione di servizi alla collettività e all'esercizio di funzioni pubbliche, risulterebbe maggiormente funzionale una modifica normativa che rapporti anche il limite massimo dell'accantonamento in oggetto in misura percentuale all'ammontare delle richieste di reiscrizione del triennio.

L'importo dello stock complessivo dei residui perenti, a seguito dell'attività amministrativa di revisione compiuta dalle strutture regionali, si è ridotto rispetto alla somma di perenzione relativa all'esercizio 2021 (€999.876.450,26). Le attività di revisione hanno portato alla cancellazione delle seguenti somme:

- €41.688.907,17, in quanto non più esigibili;
- €129.701.618,31 *ex* articolo 33, comma 2, della l.r. n. 11/2020 che richiama l'art. 2946 del c.c.. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della l.r. n. 11/2020 l'Amministrazione avrebbe dovuto accantonare nel risultato di amministrazione un fondo pari al 10% delle somme eliminate per prescrizione, ossia €12.970.161,83.
- euro 23.345.993,09 impegnati nell'esercizio 2022.

Nelle voci che compongono il “Fondo per il pagamento delle perdite potenziali” (di parte corrente e capitale) è presente un “Accantonamento perenzione ai sensi art. 33, c. 3 LR n. 11/2020” pari a €29.010.839,07, in aumento di €12.343.914,17 rispetto al 2021. Tale incremento risulta inferiore all'accantonamento richiesto dalla normativa (€12.970.161,83) per €626.247,66. In merito alla rilevata differenza la Regione ha chiarito che tale somma riguarda i residui perenti divenuti esigibili e, pertanto, reiscritti in bilancio su richiesta di ciascuna Direzione regionale assegnataria.

e) Altri accantonamenti

La quantificazione operata dalla Regione Lazio, pari a complessivi €234.457.394,66 (€54.314.517,58 circa per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti; €151.068.296,52 circa per perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale; €16.820.000,00 per garanzie prestate dalla Regione in favore di imprese controllate; €12.254.580,56 per rinnovi contrattuali), risulta in aumento rispetto al valore dello scorso esercizio pari a 206,813 mln di euro grazie anche alla capillare ed estesa attività di riconciliazione con gli enti locali della Regione Lazio.

Particolare attenzione è stata prestata, su sollecitazione della Sezione di controllo, all'attività di riconciliazione contabile tra residui attivi e passivi con le società regionali. Sul punto l'Organo di revisione, evidenziando alcune specifiche potenziali perdite, ha quantificato l'importo complessivo in €4.068.273,12.

Analogamente le perdite potenziali emerse a seguito delle riconciliazioni contabili con gli enti locali - sino al tempo della redazione del rendiconto 2022 - trovano integrale copertura con una quota dell'accantonamento per perdite potenziali assunto sul risultato di amministrazione 2022.

Tuttavia, l'attività di confronto volta alla riconciliazione delle partite debitorie e creditorie bilancio Stato - bilancio Regioni, di cui al tavolo tecnico

avviato con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ha subito una battuta d'arresto.

Eguale procedono lentamente le attività di riconciliazione con la Città metropolitana di Roma Capitale e le Province, la cui competenza a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56 (cd. "legge Delrio") è stata completamente ridefinita dal legislatore nazionale, distinguendo tra funzioni fondamentali, rimaste in capo alle Province e funzioni non fondamentali, eventualmente riattribuite alle stesse a seguito di accordo convenzionali con le Regioni e lo Stato. La Regione Lazio con legge regionale n. 17/2015 all' articolo 7 ha normato i rapporti con le Province, stabilendo le funzioni delegate alle stesse e le coperture finanziarie destinate. Purtroppo, risultano stimate dalla stessa Regione ulteriori richieste delle Province, connesse allo svolgimento delle attribuite funzioni non fondamentali, la cui quantificazione è ancora *in itinere*, pur con una stima, effettuata in fase di predisposizione del rendiconto in esame, pari a circa 39 mln di euro.

La previsione di queste potenziali partite debitorie evidenzia un grave *vulnus* al principio costituzionale della copertura delle leggi di spesa (art. 81, 3 comma, Cost), su cui più volte la Sezione di controllo ha richiamato l'attenzione del legislatore regionale.

In argomento la Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 384 del 1991 ha chiarito che *"le disposizioni legislative che introducono spese pluriennali a quote annuali crescenti sono costituzionalmente obbligate ad individuare i mezzi idonei a fronteggiare, nell'ambito di un programma finanziario, le quote di ciascun anno, evitando di riversarle, sia pure implicitamente, sui bilanci futuri che, soprattutto in situazione di gravi deficit non sarebbero assolutamente in grado di sostenerle con le normali entrate"*.

Occorre, pertanto, al fine di evitare ulteriori squilibri di bilancio, che ad attenta verifica circa la quantificazione della spesa già maturata si accompagni

una celere e corretta riprogrammazione e rimodulazione della spesa futura connessa all'esercizio delle funzioni non fondamentali tuttora svolte dalle Province.

f) Fondo anticipazione di liquidità

L'art. 44 del d.l. n. 189/2016 e successive modificazioni ha sospeso fino al 2023 (da ultimo con l'art. 17, comma 1, del d.l. n. 115/2022 è stato prorogato tale termine a tutto il 2023) il rimborso della quota capitale delle anticipazioni di liquidità, di cui all'articolo 1, commi da 692 a 700 della legge 28 dicembre 2015 n. 208.

L'ammontare del fondo, pari a €13.305.138.187,94, inserito nella parte accantonata del prospetto del risultato di amministrazione, risulta aumentato rispetto allo scorso esercizio.

Tale variazione in aumento è riconducibile per:

- €1.924.465.523,95 alla quota di debito residuo derivante dal debito restitutorio per anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013, per il quale la il rimborso della quota capitale è sospeso a tutto il 2023 ai sensi dell'art. 44 del D.L. n. 189/2016. L'Ente, con riguardo alla somma di €1.924.465.523,95 ha optato fino all'esercizio 2021, per le modalità di contabilizzazione previste dall'art. 1, lett. b) del d.l. 13/11/2015, n. 179, confermate successivamente dall'art. 1, commi da 692 a 700 della legge n. 208/2015, nello specifico dal comma 692, lettera b) e 697. In sede di predisposizione dello schema di rendiconto 2022, tale importo è stato inserito nell'accantonamento da FAL ai sensi del comma 692 lett. a) della legge n. 208/2015, conformemente alle indicazioni della Sezione Regionale di controllo Lazio, n. 47/2019/PARI.
- €4.004.857.579,61 alla quota di debito residuo contratto ai sensi dell'art. 2, comma 46, della legge n. 244/2007 che prevede l'anticipazione di liquidità da parte dello Stato ad alcune Regioni, tra cui il Lazio, per l'estinzione dei

debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

L'articolo 1, comma 829, della legge n. 197/2022 ha fornito un'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 46, della legge n. 244/2007, chiarendo che l'anticipazione di liquidità concessa ai sensi della succitata norma "*non costituisce indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e non trova applicazione l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118*". Ne consegue che i relativi oneri non concorrono, al calcolo del limite di indebitamento previsto dalla norma da ultimo citata, né secondo la Procura può ritenersi che la rinegoziazione dei tassi di interesse effettuata con Cassa Depositi e Prestiti ne abbia mutato la natura giuridica ai sensi dell'art 1, comma 789, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, che, integrando il disposto dell'art. 3, comma 17, della legge n.350/2003³, ha espressamente escluso che costituiscano indebitamento le operazioni di rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario. Per la medesima norma deve ritenersi testualmente esclusa dal calcolo del limite di indebitamento anche l'operazione di *sale and lease back* denominata SAN.IM, conclusa anteriormente al 2015 e rinegoziata con il MEF, il cui valore residuo risulta iscritto nel conto del patrimonio della Regione Lazio.

Infine, in merito a questa tipologia di anticipazione concessa, risultano ancora non pagati tutti i debiti per i quali era stata accordata l'erogazione delle somme, ossia quelli del SSR maturati al 31/12/2005, nonostante l'obbligo di "*immediata estinzione dei debiti pregressi*" e la necessità di dover trasmettere

³ Art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003 n. 350: Per gli enti di cui al comma 16, costituiscono indebitamento, agli effetti dell'art. 119, sesto comma, della Costituzione, l'assunzione di mutui, l'emissione di prestiti obbligazionari, le cartolarizzazioni relative a flussi futuri di entrata, a crediti e a attività finanziarie e non finanziarie, l'eventuale somma incassata al momento del perfezionamento delle operazioni derivate di swap (cosiddetto upfront), le operazioni di leasing finanziario stipulate dal 1° gennaio 2015, il residuo debito garantito dall'ente a seguito della definitiva escussione della garanzia.....Inoltre, non costituiscono indebitamento, agli effetti del citato articolo 119, le operazioni di revisione, ristrutturazione o rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento finanziario che determinano una riduzione del valore finanziario delle passività totali. In caso di estinzione anticipata di prestiti concessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi pagati dalle regioni e dagli enti locali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

“tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell’economia e delle finanze e della salute” (cfr. art. 2 comma 48 della legge n. 244/2007).

Come già nella scorsa relazione la Procura richiama l’Amministrazione regionale sulla necessità di un costante monitoraggio circa le modalità di copertura finanziaria finalizzate alla restituzione dell’anticipazione di liquidità.

Merita segnalazione anche la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione, pari ad €749.857.282,98 che si riferisce ad entrate accertate e incassate con vincolo di destinazione, ma non ancora impegnate e precisamente €96.205.261,91 riferiti a vincoli derivanti da leggi e principi contabili, €653.652.021,07 a vincoli derivanti da trasferimenti.

3. Gli equilibri di bilancio

Ai fini della rappresentazione degli equilibri di bilancio, il DM 1 agosto 2019 (recante aggiornamento agli allegati di cui al d.lgs. 118/2011, pubblicato sulla G.U. del n. 196 del 28.08.2019) ha modificato gli schemi da allegare a preventivo e rendiconto, prevedendo un diverso prospetto sugli equilibri, un quadro generale riassuntivo implementato con l’inserimento di nuovi riquadri riguardanti «l’equilibrio di bilancio» e «l’equilibrio complessivo» ed una diversa costruzione del prospetto sul risultato di amministrazione con tre nuove voci (a/1, a/2 e a/3), che dovranno fornire il dettaglio sulla composizione delle quote accantonate, vincolate, destinate e libere.

Tali prospetti sono stati da ultimo modificati con DM 2 agosto 2022 e adottati a partire dal rendiconto in esame.

Il “quadro generale riassuntivo” degli equilibri di bilancio relativi all’esercizio 2022 della Regione Lazio espone un equilibrio di bilancio pari ad € + 65.581.568,19 e un equilibrio complessivo pari ad € - 5.593.123.876,45.

Tale valore fortemente negativo dell'equilibrio complessivo è conseguenza dei maggiori accantonamenti effettuati in fase di predisposizione del rendiconto, nella quasi totalità derivanti dall'aumento del FAL (che da solo genera una variazione negativa di €5.929.323.103,20).

Inoltre, l'andamento finanziario dell'esercizio 2022 della Regione Lazio non ha necessitato di far ricorso a debito autorizzato e non contratto.

Si riscontra un'applicazione di avanzo di amministrazione non conforme a quanto prescritto dalla l. n. 145/2018 (art. 1, commi 897 e 898) per gli enti in disavanzo. Infatti, l'importo massimo utilizzabile è pari ad €273.662.182,28 mentre quello effettivamente applicato è stato pari ad €443.825.215,91 (entrambi i valori sono al netto del fondo di anticipazione di liquidità).

La Regione, in risposta alla nota istruttoria della Sezione del Controllo, riferisce che il limite quantitativo di avanzo accantonato e vincolato iscrivibile nell'esercizio finanziario 2022, in applicazione del comma 898, è pari a €698.998.282,26 in quanto i disavanzi applicati nel primo esercizio del bilancio di previsione (segnatamente il 2022), sono:

- €36.836.560,87 relativo alla quota di ripiano annuale del disavanzo di parte corrente di cui all'art. 9, comma 5, del D.L. n. 78/2015;
- €236.825.621,41 relativi alla quota residuale del disavanzo emergente dal rendiconto 2020;
- €425.336.099,98 relativi al disavanzo da debito autorizzato e non contratto derivante dall'accantonamento del fondo dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione.

4. Il pareggio di bilancio

La disciplina del pareggio di bilancio introdotta dalla legge n. 243 del 2012 (artt. 9-12) costituisce per le Regioni e gli Enti locali la nuova regola

contabile – in sostituzione del previgente patto di stabilità interno – mediante la quale gli enti territoriali concorrono alla sostenibilità delle finanze pubbliche.

Anche per il 2022 le Regioni hanno partecipato alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo il pareggio di bilancio, in applicazione dell'articolo 9 della legge innanzi citata, secondo cui ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, le Regioni a statuto ordinario devono conseguire un saldo non negativo (cioè, come livello minimo pari a zero), in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali. Inoltre, in considerazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, che autorizzano l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011, dal 2021 le disposizioni dell'articolo 1, comma 820 della legge n. 145/2018, si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario.

L'Amministrazione ha ottemperato rispetto a quanto prescritto dall'art. 1, comma 821, della legge n. 145/2018. Ciò nonostante, a differenza del precedente esercizio, l'equilibrio complessivo D/3 risulta negativo a seguito, principalmente, dei maggior accantonamenti al FAL.

5. Spesa di personale

Gli interventi normativi degli ultimi anni relativi alla spesa di personale, in considerazione del suo carattere strutturale, sono andati nella direzione del contenimento della dinamica retributiva e occupazionale al fine di garantire, da parte delle autonomie regionali e locali, il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Con riguardo alla spesa del personale sostenuta dalla Regione Lazio nell'anno 2021, la Sezione del Controllo con deliberazione n. 135/2022/PARI non ha parificato i capitoli S11403 e S11503 per complessivi €1.761.950,07 relativi al trattamento retributivo di personale dipendente da società a controllo pubblico comandato presso l'Ente, per violazione della regola generale secondo cui la mobilità del personale pubblico non prevede forme di transito dal settore privato a quello pubblico (in tal senso Corte Cost., sentenza n. 227/2020).

Alla dichiarazione di irregolarità è conseguito l'obbligo di recuperare al bilancio regionale la somma di €1.761.950,07 mediante contrazione, per il corrispondente importo, della capacità di spesa del personale, in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza contabile formatosi per analoghe fattispecie di retribuzioni non dovute o eccedenti il dovuto (cfr., *ex multis*, Corte dei conti, SRC Basilicata, del. n. 42/2020, pag. 48 e ss.).

Dall'istruttoria è emerso che la Regione ha provveduto all'accantonamento per *"recupero personale comandato Giunta e Consiglio"* nel Fondo Passività Potenziali per un importo pari ad €2.756.804,47 invece di recuperare la somma di €1.761.950,07 tramite contrazione della capacità di spesa, così come indicato dalla deliberazione innanzi citata.

La Regione ha chiarito che la *"la mancata corrispondenza tra gli importi della spesa non parificata nel rendiconto 2021 e delle somme accantonate sul fondo perdite potenziali della proposta di rendiconto 2022 è dovuta alla circostanza che alcuni dei comandi di cui trattasi, per effetto dell'articolo 2 della l.r. 19/2021, si sono protratti anche per una parte del 2022, ovvero fino al 24/11/2022, in corrispondenza con l'entrata in vigore della l.r. 19/2022, che ha abrogato l'articolo 2 della l.r. 19/2021, avvenuta il 25/11/2022, generando l'ulteriore spesa di circa 1 mln di euro"*.

Ha, inoltre, specificato che sta procedendo alla modifica del PIAO, allegato tecnico 5 “Piano Triennale del Fabbisogno di Personale della Giunta Regionale 2023- 2025” di cui alla DGR 31 gennaio 2023 n. 42, al fine di recuperare l’importo di euro 2.756.804,47 mediante la corrispondente contrazione delle capacità assunzionali autorizzate dalla Giunta regionale nel medesimo piano, a valere sui risparmi da cessazione del personale regionale prodottisi nell’annualità 2022 (facoltà assunzionale 2023).

Per quanto concerne, invece, le risorse accantonate nelle perdite potenziali della proposta di rendiconto 2022, pari a €2.756.804,47, la Regione ritiene di doverle svincolare a valere sul risultato di amministrazione dello stesso esercizio finanziario in cui verrà effettuata la contrazione della spesa di personale, segnatamente il 2023.

Si rileva, invece, che nell’esercizio in esame permane la criticità emersa in sede di parifica 2021 relativa ai dipendenti comandati o distaccati da società regionali presso la Regione Lazio. Infatti, mentre i comandi in entrata sono stati bloccati a far data del 5 gennaio 2022 (in virtù della l.r. 20 dicembre 2021, n. 19), quelli già in essere risultano, al contrario, essere stati mantenuti fino alla naturale scadenza, sebbene ne sia stata raccomandata la cessazione anticipata, in virtù del carattere ontologicamente temporaneo di tale tipologia di rapporti.

Nello specifico, il comando è cessato per 3 dipendenti nell’anno 2022 (rispettivamente nelle seguenti date: 16/01/2022, 08/03/2022 e 31/05/2022) mentre per altre 14 unità di personale il comando avrà termine in corrispondenza della fine della legislatura (marzo 2023).

In merito alla capacità assunzionale, così come per gli esercizi 2020 e 2021, la Regione non ha potuto accedere al nuovo parametro - vincolo previsto dall’art. 33 del d.l. 34/19, per mancanza dell’equilibrio pluriennale

di bilancio asseverato dall'Organo di revisione. *“L'equilibrio pluriennale rilevante ai fini dell'art. 33 del d.l.n. 34/19 è funzionale ad attestare la sostenibilità in “concreto” dei maggiori oneri di personale – a struttura permanente ed obbligatoria – che l'Ente intende innestare nel bilancio”* (cfr. SSRR in sede giurisd. spec. comp., sent. n. 7/22).

La mancanza di uno dei due presupposti previsti dalla norma innanzi citata comporta che anche con riguardo all'esercizio 2022 la capacità assunzionale debba essere analizzata alla luce della regola del *turn over* (prevista dall'art. 3, comma 5, del d.l. 90/14) - basata sui risparmi di spesa effettivamente conseguiti - con la verifica dell'onere teorico in sede di programmazione e degli impegni effettivamente assunti in sede di consuntivo.

L'Ente non ha fornito dati sugli impegni per le nuove assunzioni 2022, limitandosi ad indicare il dato già nettizzato delle voci escluse.

Con riguardo a quest'ultime, la Regione non ha provveduto ad indicare quali esse siano - ad eccezione delle assunzioni relative al rafforzamento dei centri per l'impiego (CPI) -, non ha fornito indicazioni sui presupposti per le relative esclusioni né ha dato per ciascuna categoria di voce esclusa il correlato importo sugli impegni 2022.

Ciò non consente di verificare la sostenibilità finanziaria, la piena copertura delle assunzioni rispetto ai risparmi da cessazione di afferenza, il rispetto del limite del *turn over*, il confronto tra gli impegni lordi e netti, con l'evidente rischio che l'utilizzo espansivo della regola del *turn over* possa costituire uno strumento per ampliare la facoltà assunzionale in violazione dei vincoli normativi (art. 1, comma 557 e segg., l. n. 296/06 e art. 9, comma 28, d.l. n. 78/10).

In merito la Regione riferisce quanto segue: *“...le attuali modalità di gestione contabile della spesa del personale dipendente della Regione, mediante l'utilizzo di capitoli omnibus, non consentono di adottare impegni specifici per talune categorie di dipendenti, a esempio i nuovi assunti. Tuttavia, in esito alle osservazioni di codesta Sezione, l'amministrazione sta verificando soluzioni che consentano di poter procedere a impegni di spesa specifici per le nuove assunzioni, soluzioni che saranno messe in atto non appena saranno effettuate le assunzioni programmate e autorizzate per il 2023. Si anticipa che, in tale ottica, al fine di garantire un più attento controllo sulla spesa di personale, nel corso dell'anno 2023 sono stati adottati impegni separati per il personale a tempo determinato della diretta collaborazione, che rappresenta, al momento in cui si scrive, l'unica modalità assunzionale posta in essere nel corso del 2023.”*.

La Procura si riserva di verificare negli esercizi successivi il superamento della criticità rilevata, auspicando, altresì, l'adozione da parte della Regione di criteri uniformi nel tempo per la compilazione della Tabella *omnia* e la Tabella voci escluse, come riportate nella relazione di deferimento.

Con riguardo alle spese per il personale “non a tempo indeterminato”, si rammenta che l'ordinamento prevede, ai fini della tutela della finanza pubblica allargata e al contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale, il rispetto del macro-vincolo di cui ai commi 557 e ss. dell'art. 1 della l. n. 296/06 e del parametro di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/10.

Rientra in questa categoria il personale presso gli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico in ordine al quale manca la previsione nel Piano triennale dei fabbisogni del personale (PTPF) sia per le annualità 2021 - 2023, sia per le annualità 2022 - 2024.

Al tempo stesso la Procura dà atto che la Regione, a seguito dei rilievi sul punto formulati in sede di giudizio di parifica 2021, ha incluso la diretta

collaborazione nel Piano dei fabbisogni 2023-2025, adottato con Deliberazione 31 gennaio 2023, n. 42 *“Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”*.

La Procura prende atto di quanto asserito dall'Ente in sede di preparifica in ordine alla nuova modalità di conteggio del personale di diretta collaborazione che la Giunta si impegna ad effettuare a partire dai prossimi esercizi.

Suddetta modalità andrà a sostituire il precedente sistema che per conteggiare un'unità di personale a tempo pieno necessitava di due contrattisti a tempo parziale.

Inoltre, a fronte di un progressivo aumento delle unità e dei costi della politica registrati nel periodo 2020-2022, si auspica che la Regione continui a portare avanti le misure volte alla razionalizzazione di tale aggregato di spesa al fine di assicurare il rispetto dei vincoli di cui all'art. 2 del d.l. n. 174/2012 e una sana gestione finanziaria.

Nell'ambito del lavoro flessibile sono ricomprese tutte le tipologie di personale diverse da quelle a tempo indeterminato, tra cui il personale dei Gruppi consiliari (in tal senso, Corte Cost. nn. 215 e 245/21).

La Sezione di Controllo ha rilevato che le spese del personale contrattualizzato dei Gruppi consiliari non risultano invece incluse tra le spese concernenti il lavoro flessibile.

Ciò non consente la verifica del rispetto del principio di coordinamento della finanza pubblica previsto dall'art. 9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 che si applica, senza esclusione alcuna, sul totale complessivo delle spese per suddetta tipologia di lavoro.

Infine, la gestione della spesa di personale della Regione Lazio segue due linee direttive distinte e parallele, quella della Giunta e quella del Consiglio, sia con riguardo alla dotazione organica sia con riguardo alla programmazione dei fabbisogni, mentre solo a consuntivo le risultanze relative a tale aggregato di spesa vengono unificate.

Ai fini della tutela del bilancio, però, il personale è unico e la separata gestione e contabilizzazione può incidere sulla sana gestione della spesa del personale - sia in termini di effettivo fabbisogno sia di sostenibilità - e sul rispetto dei vincoli finanziari.

Per tale ragione questa Procura, nel rispetto dell'autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale riconosciuta a livello normativo alla Giunta e al Consiglio, raccomanda alla Regione di gestire unitariamente gli oneri complessivi della suddetta spesa.

6. L'indebitamento

La normativa vigente impone alle Regioni di poter ricorrere all'indebitamento esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dall'art. 10 della L. 243/2012, al fine di subordinare il ricorso all'indebitamento a particolari limiti e procedure per concorrere solidalmente al rispetto degli obiettivi previsti a livello europeo.

In particolare, l'art. 62, co. 6, D. Lgs. n. 118/2011, prevede limiti qualitativi (divieto di contrarre mutui o altre forme di indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento) e quantitativi alla capacità delle Regioni di contrarre indebitamento, talché, ai sensi di detto articolo, il ricorso al debito, fatte salve le disposizioni dell'art. 40, comma 2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art. 3,

comma 16, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed agli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.

Il Legislatore nazionale prevede, altresì, che ai fini della copertura economica del debito e quindi della sua sostenibilità nel tempo, debbano essere adottati dei piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali vengano evidenziate le modalità di copertura degli oneri incidenti sui singoli esercizi di durata del piano.

La tutela dell'equilibrio sostanziale e prospettico del bilancio presuppone, infatti, *“che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa individuazione delle pertinenti risorse”* (ex multis, Corte Cost. s.n. 165/2023).

Dalle indagini istruttorie è emerso che le rate ancora da pagare, per capitale e interessi, sul residuo debito di €22,37 mld (22,19 mld al netto dell'importo di cui al Credito Cartesio), graveranno per i successivi 25 anni sul bilancio regionale, con un onere annuo medio complessivo di circa 900 mila euro.

L'esposizione debitoria complessiva della Regione al 31 dicembre 2022 risulta pari ad €28.196.003.601,22, di cui €22.374.362.801,73 di “Debiti da finanziamento”, con un incremento rispetto all'esercizio 2021, in valore assoluto, di €281.760.785,47, e, in termini percentuali, del 1,01%.

Il dato rappresenta un valore assoluto rilevante e pertanto, la Procura evidenzia la necessità che la regione Lazio verifichi la sostenibilità prospettica degli oneri da indebitamento, valutandone gli effetti di irrigidimento della spesa corrente anche nella prospettiva pluriennale.

Come per lo scorso esercizio, inoltre, si sollecita una politica di gestione attiva del debito e la ristrutturazione di quello già contratto in un'ottica di sostenibilità *pro-futuro*, finalizzata ad evitare di penalizzare l'erogazione dei servizi per la comunità amministrata.

LA GESTIONE SANITARIA

L'analisi della gestione sanitaria rappresenta un profilo di rilievo nell'ambito del giudizio di parifica, avuto riguardo alla sua diretta incidenza sugli equilibri di bilancio e, più in generale, sulla realizzazione dei principi di buon andamento e di imparzialità attraverso la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni e dei servizi pubblici fondamentali.

Le considerazioni riportate nella presente memoria, hanno, in particolare, tratto l'abbrivio dal raffronto dei dati esposti dell'esercizio 2022 con quelli dell'esercizio precedente. Alla luce di quanto emerso e anticipando le conclusioni che saranno di seguito esposte, emerge un effettivo o almeno tendenziale superamento di alcune criticità riscontrate nei precedenti esercizi, nonché l'assunzione da parte della Regione di iniziative finalizzate al recepimento delle raccomandazioni della Sezione di controllo. Permangono, d'altro canto, altri aspetti problematici che, involgendo la questione della corretta rappresentazione dei dati contabili, possono riverberarsi in senso negativo sugli equilibri di bilancio.

L'esposizione, pertanto, sarà incentrata sui profili che si ritengono in via di superamento e sulle questioni che si auspica possano trovare una rapida risoluzione.

1. La necessità di un ordine contabile

La corretta classificazione contabile dei fenomeni gestionali, consentendo l'individuazione certa delle risorse da destinare al finanziamento delle prestazioni, rappresenta uno strumento indispensabile ai fini della puntuale definizione del fabbisogno e della conseguente realizzazione del diritto alla salute da parte del decisore politico.

Secondo i noti insegnamenti della Corte costituzionale, l'equilibrio di bilancio deve, invero, essere assicurato dalla previa definizione dei mezzi necessari a garantire quel nucleo incompressibile di garanzie minime allo scopo di rendere effettivo il godimento dei servizi fondamentali, sacrificando, nel caso di insufficienza delle risorse, le spese facoltative e garantendo, d'altro canto, un livello minimo ed essenziale di prestazione.

Una stima approssimativa di tali risorse, traducendosi, sul piano contabile, nel mancato rispetto puntuale dei principi di prima attendibilità, veridicità, chiarezza e pubblicità del bilancio, incrementa, pertanto, il rischio della mancata realizzazione degli obiettivi dell'equilibrio e della sostenibilità del debito pubblico.

Nel corso dell'istruttoria svolta dalla Sezione regionale di controllo e del contraddittorio con la Regione è emersa una situazione di opacità contabile, a sua volta determinata da anomali fenomeni gestionali ad essa sottostante. Lo stesso Ente ha riconosciuto l'attuale impossibilità di individuare la dimensione qualitativa e quantitativa dei crediti e dei debiti tra il livello regionale e quello dei soggetti operanti all'interno del SSR (GSA e aziende del Servizio Sanitario Regionale); risultano, inoltre, ancora critiche le questioni in tema di note di credito e di individuazione della effettiva consistenza dei fondi di dotazione.

Dall'analisi, di seguito riportata, di ciascuno dei suddetti profili emerge un dato comune, rappresentato dalla difficoltà, per l'Amministrazione, di definire i contorni e la dimensione delle proprie poste attive e passive e, in definitiva, di stimare le risorse effettive a sua disposizione al fine di perseguire l'obiettivo di tutela della salute e dei diritti sociali pur nella sostenibilità delle finanze pubbliche complessivamente intese.

2.1. Le riconciliazioni tra Regione, ASL e GSA

L'esigenza di riconciliare in via definitiva i rapporti tra bilancio regionale e bilancio dei soggetti operanti nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale (GSA e Aziende Sanitarie) era stata più volte sottolineata dal Tavolo tecnico, nell'ambito del quale si attendeva la risoluzione di tali criticità sin dal consuntivo 2015, nonché dalla Sezione di Controllo.

Le relative procedure, secondo quanto riferito dalla Regione nel corso dell'istruttoria, risultano, tuttavia, ancora in atto, pur confidando l'Amministrazione nella definizione delle stesse entro la chiusura del bilancio di esercizio consuntivo 2023.

Al riguardo, non ci si può esimere dal rilevare che, atteso l'ampio lasso di tempo ormai trascorso, la rapida risoluzione della questione si rende ancora più pressante avuto riguardo alla impellente necessità di assicurare l'effettiva valutazione della correttezza e dell'efficienza dei fatti gestionali; tale valutazione incide, invero, sulla corretta individuazione e sull'adeguata stima delle passività potenziali, nonché sulla conseguente costituzione di congrui accantonamenti sui fondi rischi, oltre che, a livello generale, sulla stabilità dei bilanci delle singole Aziende e del consolidato.

2.2. Le note di credito

Nell'ordinanza di deferimento la Sezione ha richiamato i rilievi e le raccomandazioni contenuti nei verbali dei tavoli tecnici del 30 luglio 2019, del 27 ottobre 2022 e del 20 aprile 2023 in merito alla necessità che la Regione agisca con tempestività al fine di chiudere le partite contabili e recuperare le note di credito prive di documentazione sottostante; queste ultime devono invero qualificarsi come pratica contabile non corretta, pur

se bilanciata da fondo rischi di pari importo, *“in quanto la presenza di note di credito da ricevere non chiuse, specie relative ad esercizi abbondantemente decorsi, e la presenza di fondo rischi, anch'esso datato, costituisce una rappresentazione contabile che, pur non avendo effetti, sul risultato di gestione, esprime precarietà nella tenuta delle informazioni contabili”*.

In proposito, pur prendendo atto delle dichiarazioni della Regione, ribadite nell'udienza di contraddittorio, in ordine agli avviati controlli di appropriatezza, attraverso l'istituzione di un elevato numero di collegi di composizione, e ai controlli esterni effettuati sia sulle ASL sia sulle strutture accreditate, non può non rilevarsi come il protrarsi di una situazione non definita, soprattutto nel lungo periodo, possa ripercuotersi in via significativa sugli equilibri di bilancio.

L'imprecisata durata di tali attività di verifica, infatti, determina, nelle more del completamento delle stesse, un quadro di confusione contabile in relazione alla effettiva consistenza delle poste attive e passive, con inevitabili ripercussioni sulla affidabilità dei saldi.

Inoltre, l'appostamento di accantonamenti riferito dalla Regione a fronte di una situazione contabile a dir poco *“nebulosa”* si traduce in un duplice danno per le finanze regionali: infatti gli accantonamenti potrebbero rivelarsi da un canto inidonei a sterilizzare eventuali perdite potenziali; dall'altro potrebbe tradursi in un danno per le finanze regionali a causa dell'ingiustificata immobilizzazione di risorse per una tardiva attivazione delle doverose verifiche.

L'impossibilità, allo stato attuale, di stimare l'esatto ammontare delle passività non solo incrementa il rischio di generare un disavanzo sommerso, ma incide negativamente anche su altri aspetti gestionali di rilievo, come la corretta stima degli accantonamenti per il fondo rischi,

vanificandone in tal modo la relativa finalità; quale ulteriore conseguenza, sul piano della sana e prudente gestione, il fenomeno delle note di credito sprovviste di documentazione allegata, rappresenta una delle cause di innesco del fenomeno della cartolarizzazione di crediti inesistenti o già estinti, di cui si tratterà di seguito.

2.3 I fondi di dotazione

La ben nota questione dei fondi di dotazione della Regione Lazio, unici nel panorama italiano, insieme a quelli della Regione Calabria, a esporre valori negativi, non ha trovato soluzione nemmeno nell'esercizio 2022, nonostante le plurime sollecitazioni, da un lato, del Tavolo tecnico istituito presso il Mef e, dall'altro, della Sezione di Controllo, sotto il duplice profilo della rapida definizione del piano di risanamento e della loro corretta quantificazione.

Quanto al primo profilo, il sistematico differimento del meccanismo di ripiano, che, in virtù delle modifiche recate, da ultimo, all'articolo 3, commi 2 e 3, della l.r. n. 28/2019, a opera delle ll.rr. n. 19/2022 e 1/2023, ha gradualmente prolungato l'orizzonte temporale entro il quale la Regione si era impegnata a completare il processo di ricapitalizzazione, di fatto impedisce la chiusura di partite di debito pregresse, in tal modo inficiando la trasparenza e veridicità di ogni ciclo di bilancio. Deve, peraltro, rilevarsi che l'istituto dei fondi, trattandosi di strumento *una tantum* finalizzato al passaggio del sistema economico-finanziario alla contabilità economico-patrimoniale e costituendo una deroga rispetto alle regole di formazione dei saldi comunemente seguite, deve essere utilizzato per il tempo strettamente necessario.

Si sottolinea, pertanto, l'esigenza di portare a rapida definizione il piano di ricapitalizzazione e si auspica che il legislatore regionale non ne disponga una ulteriore proroga del termine.

Sotto il secondo profilo, l'impossibilità di stimare l'effettiva consistenza dei fondi di dotazione, impedendo di quantificare con precisione la consistenza degli utili e delle perdite, inficia la trasparenza e veridicità di ogni ciclo di bilancio, non potendo il risultato di esercizio assicurare una rappresentazione veritiera, trasparente e completa della situazione economica aziendale, come richiesto dall'art. 29 del d.lgs. n. 118/2011.

Questa Procura, pertanto, ritiene non parificabile la posta contabile in esame e nel contempo evidenzia la doverosa necessità che la Regione, in coerenza con quanto dichiarato in sede di contraddittorio, porti a definizione una attività di verifica e controllo che da tempo avrebbe dovuto essere definita, onde assicurare, da un lato, la piena conoscenza dei fatti gestori e, dall'altro, la trasparenza e veridicità delle rappresentazioni contabili.

Alla luce di quanto sopra esposto, se da un lato deve prendersi atto dell'assunzione, da parte della Regione, di iniziative straordinarie finalizzate alle riconciliazioni tra i bilanci della Regione, della GSA e delle ASL, all'esame e alla verifica delle note di credito per ciascuna delle Asl che compongono il servizio sanitario regionale e alla revisione di tutte le poste degli Stati patrimoniali delle aziende in relazione alla definitiva soluzione del fondo di dotazione negativo sul bilancio consuntivo 2023, deve, d'altro canto, rilevarsi che l'indefinito protrarsi di tali attività incide negativamente sulla valutazione della correttezza ed efficienza dei fatti

gestionali, sulla precisa quantificazione delle passività potenziali e sulla costituzione di congrui accantonamenti sui relativi fondi rischi.

3. Il contenzioso e il relativo fondo rischi

La descritta situazione di stratificato disordine contabile si riflette, a cascata, sulla corretta quantificazione del fondo rischi, tenuto conto del fatto che l'impossibilità di definire con precisione le passività potenziali non consente di effettuare una valutazione adeguata e prudentiale sulle poste da accantonare al fine di sterilizzare l'eventuale soccombenza nei contenziosi.

A tale riguardo, lascia perplessi la constatazione secondo la quale, nel corso dell'annualità 2022, non siano stati fatti accantonamenti, siano stati riconosciuti debiti fuori bilancio per quasi 21 milioni di euro in relazione a sentenze esecutive in materia di contenzioso sanitario e siano stati utilizzati, in caso di soccombenza, altri fondi, ad esempio in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 7128/2021, emessa a favore della Fondazione Santa Lucia, per la quale la GSA ha iscritto un debito di €3.541.120 nel conto ministeriale PDA291 [Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie].

Si sottolinea, quindi, la necessità di stimare con attenzione l'entità degli accantonamenti, potenziando l'analisi dei contenziosi finalizzata a fornire una valutazione accurata dei profili di rischio, e di utilizzare i fondi rischi costituiti *ad hoc*.

Non può, infine, passare inosservato il rilevato progressivo incremento, registrato nell'esercizio 2021, dell'esposizione debitoria per contenziosi, in parte derivante, come rilevato dal Collegio dei revisori, dall'assenza di tempestività dell'azione amministrativa e dal conseguente

maggior esborso in termini di interessi passivi. È dunque necessario e non più differibile adottare le più opportune iniziative volte a perseguire il miglioramento dei tempi di pagamento, che ancora registrano valori patologicamente negativi, e il completamento delle procedure ricognitive finalizzate a quantificare con maggior precisione l'ammontare delle passività, al fine di ridurre, per quanto possibile, il rischio di contenziosi.

4. Il fenomeno delle cessioni di credito

La Regione ha segnalato la diffusione, negli ultimi anni, del fenomeno delle cessioni dei crediti da parte di numerosi privati accreditati e fornitori del Servizio Sanitario Regionale nei confronti di società di cartolarizzazione fittizie. Le suddette cessioni, il più delle volte riferite a crediti inesistenti e comunque non riconosciuti dall'Amministrazione in quanto sprovvisti dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, hanno determinato l'insorgere di un rilevante numero di contenziosi, con conseguente dispendio di risorse pubbliche.

Al riguardo, la Regione ha precisato, in sede di controdeduzioni, di aver avviato tavoli di coordinamento con le aziende sanitarie e ospedaliere del Lazio al fine di opporre articolati motivi di rifiuto avverso gli atti di cessione e rendere omogenee le difese in giudizio degli enti del Servizio Sanitario regionale.

Stante la dimensione dell'illustrato fenomeno, tuttavia, si invita l'Amministrazione ad assumere le più appropriate iniziative al fine di interrompere questo meccanismo attraverso il rafforzamento delle procedure finalizzate alla verifica delle cessioni al momento della notificazione, al potenziamento dei controlli e all'inserimento, nell'ambito

degli articolati negoziali, di clausole a tutela dell'Ente, quali, ad esempio, quelle che pongano il divieto della cessione dei relativi crediti a terzi.

5. Il sistema di gestione dei pagamenti attraverso LazioCrea S.p.A. e i relativi risvolti contabili

Con DCA n. 504/2017 e n. 307/2018 la Regione Lazio, a partire dal 1° gennaio 2018, ha, come noto, delegato alla Società LazioCrea S.p.A. la funzione di pagamento dei crediti commerciali e dei crediti non commerciali gestiti attraverso il sistema informatico, nonché degli interessi per ritardato pagamento e degli oneri e accessori vantati da fornitori, strutture private accreditate e farmacie convenzionate nei confronti del Servizio Sanitario Regionale.

L'articolata procedura attraverso la quale si realizza tale funzione si snoda in una serie di fasi che si dipanano a partire dal trasferimento dal bilancio regionale a LazioCrea, attraverso la GSA, di ingenti somme, che, secondo quanto dichiarato dalla Regione, sono necessarie e strettamente finalizzate al pagamento dei debiti delle singole ASL. La Società provvede avvalendosi di un conto unico alla stessa intestato, nel quale confluiscono indistintamente le somme di pertinenza delle Aziende; all'esito dell'operazione, nei bilanci di queste ultime sono cancellate le rispettive partite debitorie.

Come confermato dalla Regione nelle ulteriori precisazioni trasmesse, all'esito dell'udienza di contraddittorio, in data 21 settembre 2023, solo in seguito al pagamento centralizzato delle fatture la GSA, da un lato, registra una diminuzione del debito verso le Aziende Sanitarie e, queste ultime, dall'altro, procedono con la cancellazione dei debiti verso i fornitori.

In definitiva, considerata l'entità delle somme gestite da LazioCrea e la complessa procedura, articolata in una serie di trasferimenti e caratterizzata dal versamento di tutte le somme in un unico conto, non è possibile ricondurre in modo inequivocabile il trasferimento originario alla successiva cancellazione dei debiti.

Da un punto di vista contabile, il complesso meccanismo illustrato non solo impatta sulla corretta e trasparente rappresentazione dei fatti gestionali, ma rischia di provocare, nel lungo periodo, effetti concreti anche sul bilancio, non potendo emergere eventuali squilibri derivanti dalla mancata definizione di alcune partite: si pensi, ad esempio, alla macroscopica difformità tra crediti registrati verso LazioCrea (circa 600 milioni di euro) e debiti verso le ASL (circa 1.100 milioni di euro).

La oggettiva laboriosità delle movimentazioni contabili tra GSA e LazioCrea, così come risultanti dalla documentazione in atti, frustra, a parere della Procura, la corretta applicazione del principio contabile di "comprensibilità" del bilancio, finalizzato a permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute e pertanto se ne chiede la non parifica.

La questione, peraltro, è già stata fatta oggetto di censure da parte della Sezione e della Procura nei precedenti giudizi di parifica; al fine di recepire i rilievi formulati, l'Amministrazione, con legge regionale 30 novembre 2021, n. 17, ha previsto l'internalizzazione del sistema dei pagamenti attraverso l'istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0 e, in data 9 novembre 2022, il Consiglio regionale ha approvato le "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022 - disposizioni varie", prevedendo, al comma 159, nelle more della costituzione

dell'Azienda Lazio.0, l'affidamento alla Regione, a far data dal 1° gennaio 2023, della funzione di centralizzazione del sistema dei pagamenti.

Allo stato attuale, l'Azienda Lazio.0 non risulta ancora istituita e LazioCrea ha proseguito nella gestione della cassa sanitaria fino a tutto il 2022.

Al riguardo, pur prendendo atto delle osservazioni rappresentate in sede di contraddittorio dalla Regione in ordine alla non efficienza, efficacia ed economicità dell'affidamento temporaneo alla ASL Roma 1 della funzione di centrale dei pagamenti, nelle more della effettiva operatività di Lazio.0, stimata a partire dal 1° gennaio 2025, non si può fare a meno di rilevare che la soluzione della questione non è più procrastinabile, anche a fronte dell'impegno assunto dall'Amministrazione, da considerarsi ormai irretrattabile, di internalizzare il sistema dei pagamenti in modo da assicurare la trasparenza dei dati contabili e della relativa gestione.

6. L'utilizzo dell'extra gettito

Nella requisitoria depositata in vista dell'udienza del 10 novembre 2022, in relazione al giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2021, l'Ufficio di Procura aveva rilevato un'anomalia ormai strutturale del ricorso al finanziamento del servizio di trasporto reso dall'ente regionale attraverso la quota di extra gettito, derivante dalla rimodulazione dell'addizionale regionale Irpef ex articolo 6, comma 1, lettera b) e c) decreto legislativo n. 68 del 2011, aveva sollecitato il perseguimento del necessario equilibrio tra efficienza ed equità, da realizzarsi attraverso, da un lato, la riduzione dei disavanzi e, dall'altro, un'effettiva, reale, accurata e mirata razionalizzazione della spesa.

Nel corso dell'istruttoria e nelle controdeduzioni depositate a seguito dell'ordinanza di deferimento nel giudizio di parificazione relativo all'esercizio 2022, la Regione ha precisato che, per coprire il disavanzo sanitario di 2 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della l.r. n. 3/2023, si è provveduto attraverso l'incremento delle voci destinate alla ricopertura dello stesso (per 218 milioni di euro) e la corrispondente riduzione della voce di spesa di cui al programma 02 "Trasporto pubblico locale" della missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", titolo 1; l'importo differenziale è stato invece destinato allo svolgimento di servizi pubblici essenziali e all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 35/2013, coerentemente con le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 80, della legge n. 191/2009, come modificato dall'articolo 2, comma 6, del DL n. 120/2013.

Al riguardo, si prende atto dell'utilizzo delle sopra indicate risorse al fine di assicurare il prioritario obiettivo di rientro dalla situazione di disavanzo.

7. Il sistema degli enti e delle strutture accreditate

Nell'ordinanza di deferimento la Sezione, in linea con le conclusioni espresse nell'ambito del Tavolo nella riunione del 20 aprile 2023, ha ritenuto che la Regione non rispettasse il vincolo alla spesa per l'acquisto di prestazioni da privato, dettato dall'art. 15, comma 14, decreto-legge n. 95/2012, come modificato dall'art. 45, comma 1-ter, decreto-legge n. 124 del 2019 per un importo pari a 122,656 milioni di euro. La Regione ha precisato, in sede di controdeduzioni, che il suddetto limite è stato incrementato, in sede di approvazione del Programma Operativo 2019-2021, con i costi che il Servizio Sanitario regionale avrebbe sostenuto per l'acquisto di

prestazioni da strutture *extra ordinem*, nonché con gli ulteriori costi programmati dal Servizio Sanitario Regionale del Lazio con riferimento all'esercizio in esame.

Al riguardo, si osserva che, secondo un costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, la spesa sanitaria, ancorché correlata alla realizzazione di un incompressibile diritto costituzionalmente garantito, deve essere necessariamente commisurata alle effettive disponibilità finanziarie dell'Ente, le quali condizionano la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, da determinarsi previa valutazione delle priorità e delle compatibilità e tenuto ovviamente conto delle fondamentali esigenze connesse alla tutela del diritto alla salute. Il vincolo dei tetti di spesa (e quindi il limite delle risorse disponibili), peraltro, deve intendersi in modo particolarmente rigoroso con riferimento alle Regioni che si trovano in materia sanitaria in stato di dissesto e sottoposte a piani di rientro.

Si invita, pertanto, la Regione a prestare la massima attenzione alle esigenze di contenimento della spesa, tenuto anche conto della prioritaria e indefettibile esigenza di ripiano del disavanzo.

8. I L.E.A.

Il sistema di tutela del diritto alla salute, individuale e collettiva, delineato dalla legge costituzionale n. 3/2001 in relazione al nuovo riparto delle competenze concorrenti *ex* articolo 117 Cost., attribuisce, come noto, al livello di governo regionale il compito di organizzare sul territorio il servizio sanitario e assicurare l'erogazione delle relative prestazioni nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, definiti in via generale dal legislatore centrale quale nucleo invalicabile di garanzie minime che non

possono essere pretermesse nemmeno a fronte di invocate esigenze di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

L'indefettibilità del suddetto obiettivo, invero, è tale da non poter essere lo stesso obliterato nemmeno dalle Regioni sottoposte a piani di rientro, le quali, proprio al fine di ripristinare i livelli minimi delle prestazioni, non possono introdurre livelli di assistenza sanitaria ulteriori fintanto che non abbiano provveduto al ripiano del disavanzo (sentenze n. 256/2022, n. 242/2022, n. 142 e n. 36/2021, e n. 166/2020); viceversa, le Regioni che abbiano conseguito sia *“la qualità delle prestazioni erogate, sia i risparmi nel bilancio”*, *“possono legittimamente mantenere i risparmi ottenuti e destinarli a finalità sanitarie più ampie”* (sentenza n. 132 del 2021).

Se, dunque, da un lato, è prioritario assicurare un equilibrio costante tra la tutela della finanza pubblica e la natura incompressibile del diritto alla salute, dall'altro *“è la garanzia dei diritti incompressibili ad incidere sul bilancio e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”* (Corte cost., n. 203/2008).

La realizzazione della tutela dei livelli essenziali di assistenza, tuttavia, passa non solo attraverso il doveroso rispetto dei vincoli finanziari, ma anche e soprattutto attraverso l'organizzazione di un servizio, che assicuri la qualità, la correttezza e l'efficacia della prestazione.

Si ribadiscono, pertanto, le osservazioni e le raccomandazioni svolte nella requisitoria pronunciata all'udienza conclusiva del giudizio di parificazione sul rendiconto generale della Regione Lazio dell'esercizio 2021, in ordine alla necessità di apprestare una gestione delle risorse adeguata rispetto alle prestazioni richieste, che consenta di eliminare progressivamente sprechi e inefficienze, a prescindere dall'effettiva ed

equa ripartizione dei finanziamenti tra le regioni e il miglioramento dei sistemi di misurazione dei LEA.

Sotto quest'ultimo profilo, non può non essere ancora una volta richiamata, come avvenuto nel precedente giudizio di parifica, la questione delle liste di attesa, che merita una riflessione sostanziale sia sul grado di appropriatezza, efficienza e qualità dell'assistenza prestata, sia, alla luce degli ultimi accadimenti, in ordine alle procedure di formazione e gestione delle stesse e ai relativi controlli.

Di recente sono state, invero, avviate indagini da parte dell'Autorità Giudiziaria penale in merito all'ipotizzato utilizzo strumentale delle liste di attesa da parte di medici che, al fine di veicolare e promuovere la propria attività professionale privata, aggiuntiva rispetto a quella resa per il SSN, alteravano gli ordinari meccanismi di gestione delle liste di attesa per visite, esami diagnostici e interventi, pregiudicando così il principio di parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sanitarie.

A fronte di un siffatto, sconcertante, quadro, affinché il comportamento illecito di pochi non pregiudichi il diritto incompressibile alla salute di tutti e il dovere di solidarietà sociale, si auspica l'assunzione di iniziative da parte della Regione volte, da un lato, a coadiuvare il lavoro degli inquirenti onde favorire l'emersione di tutti i fenomeni patologici ancora occultati e, dall'altro, a ripristinare la legalità organizzativa e procedurale in relazione alla gestione delle liste di attesa, rafforzando, a monte, il sistema dei controlli.

In conclusione, rispetto alla gestione sanitaria, permane prioritaria l'esigenza di un progressivo ma rapido ripianamento del *deficit*, attraverso il solerte superamento di criticità allo stato non risolte, come l'efficientamento dei processi, la trasparenza nella gestione della cassa e il

riordino contabile, e tenuto conto della indefettibile necessità di assicurare l'erogazione dei servizi fondamentali a tutela del diritto alla salute, protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana.

Consentitemi, prima di concludere, di riprendere una considerazione formulata, sotto forma di auspicio, in occasione dell'udienza per la parificazione dell'esercizio 2021.

Si avvicina l'apertura dell'anno giubilare evento mondiale che coinvolgerà le strutture regionali nella gestione dei pellegrini provenienti da ogni parte del mondo che visiteranno non solo la capitale ma anche i numerosi siti legati alla cristianità dislocati nel territorio regionale.

È perciò essenziale che la Regione concentri le sue competenze su tre settori che impattano direttamente la vita dei cittadini.

Il primo pensiero non può che andare alla rete dei presidi sanitari che dovrà essere organizzata per far fronte a picchi di domanda di assistenza durante tutto l'anno 2025.

Analogo sforzo organizzativo dovrà riguardare il servizio di trasporto pubblico locale e più in generale la rete viaria regionale che dovrà sopportare l'aumento dei flussi di traffico.

Non meno importante sarà poi l'intervento della Regione, per la parte di competenza, per garantire il buon funzionamento del ciclo dei rifiuti.

Sono sfide tanto difficili quanto cruciali che l'Amministrazione regionale dovrà affrontare, in sinergia con il Governo nazionale e le altre amministrazioni territoriali coinvolte, nel comune obiettivo della buona riuscita dell'anno giubilare.

In conclusione, sulla base delle considerazioni che precedono, dovendosi ritenere corrette le risultanze del Conto del Bilancio per l'esercizio finanziario 2022

Il Procuratore Regionale

visti gli art. 97, 100 comma 2, e 103 comma 2, della Costituzione della Repubblica Italiana;

visti gli artt. 39, 40 e 41 del Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e l'art. 127 del d.lgs. n. 174 del 2016;

visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Chiede

alla Sezione regionale di controllo la parificazione del rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2022, nelle componenti del conto finanziario e del conto del patrimonio ad eccezione dei capitoli di bilancio relativi ai fondi di dotazione aziendali e quelli connessi alla voce "Debito verso aziende sanitarie" relativi ai movimenti tra GSA e la società LazioCrea.

Roma 29 settembre 2023

Il Procuratore Regionale

Pio Silvestri

CORTE DEI CONTI - CENTRO UNICO PER LA FOTORIPRODUZIONE E LA STAMPA - ROMA





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, sentite le relazioni d'udienza, le conclusioni rassegnate dal Pubblico ministero e l'intervento del Presidente della Giunta regionale, sulla base dei dati acquisiti e nei limiti delle verifiche effettuate

PARIFICA

il rendiconto generale della Regione Lazio per l'esercizio 2022, con i relativi allegati, approvato con delibera di Giunta regionale n. 137 del 28 aprile 2023, nelle sue componenti del conto del bilancio e del conto del patrimonio, con le seguenti:

ECCEZIONI

- A.** capitoli di uscita indicati nel dettaglio in parte motiva, che, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 118/2011, non riportano la registrazione di impegni in misura corrispondente agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata, per il complessivo importo di € **23.703.816,86**;
- B.** dei mancati accertamenti ed impegni degli importi di € 2.178.746,00 ed € 8.826.100,00, di competenza dell'esercizio 2022, che sono stati rimandati all'esercizio 2023 in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 118/2011, per l'importo complessivo di € **11.004.846,00**;
- C.** del capitolo di entrata E000045110 "Entrate derivanti dalla riscossione delle anticipazioni di liquidità concesse alle A.T.E.R.", nella parte in cui riporta residui attivi in assenza dei relativi presupposti di legge per l'importo di € **34.000.000,00**;



CORTE DEI CONTI

D. il risultato di amministrazione lett. A (dell'Allegato a) - prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione), per effetto riflesso e per gli importi derivanti della mancata parifica dei sopra indicati capitoli di cui alle precedenti lettere A, B e C;

Il tutto nei termini, per le ragioni e per gli effetti riportati in parte motiva.

E. della parte accantonata del risultato di amministrazione (lett. B del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) e dell'Allegato a/1) - Elenco analitico delle risorse accantonate, nella misura in cui:

(i) contabilizza un maggior importo a titolo di FCDE, in conseguenza della svalutazione del credito di cui alla precedente lettera C, per l'importo di € **3.700.000,00**;

(ii) contabilizza un minor importo a titolo di Fondo per la copertura dei residui perenti, per l'importo di € **95.627.484,44**;

F. della parte vincolata (lett. C del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione) e dell'Allegato a/2) - Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione - nella misura in cui:

(i) non contabilizza le risorse accertate sul capitolo E0000121526 "Entrate derivanti dallo svincolo del gettito della manovra fiscale regionale ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, relativamente alla quota trasferita, con apposita variazione di bilancio, dal capitolo di entrata E0000121529 "Entrate derivanti dallo svincolo del gettito della manovra fiscale regionale di cui all'art. 2, c. 6, del d.l. n. 120/2013, destinate alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie", per l'importo di € **45.000.000,00**;

(ii) risultano contabilizzati in eccesso vincoli per l'importo di € **23.703.816,86**, in conseguenza dei mancati impegni di cui alla precedente lettera A;

Il tutto per le ragioni, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.

G. del risultato di amministrazione Lett. E (dell'Allegato a) - Risultato di amministrazione"), per l'importo complessivo di "**€170.927.484,44**" di maggiore disavanzo, per effetto riflesso dalla mancata parifica delle sopra citate poste e voci, nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.



CORTE DEI CONTI

Le eccezioni di parifica di cui alle **lettere A, B ed F, punto ii)** sono neutre agli effetti della determinazione del risultato di amministrazione parte disponibile (lett. E.).

H. dei capitoli di uscita indicati in parte motiva che, in violazione dell'obbligo sancito dall'art. 20, comma 2, lett. a), del D.lgs. n. 118/2011 riportano la registrazione di impegni in misura superiore rispetto agli accertamenti effettuati sui correlati capitoli di entrata per il complessivo importo di € 584.830,50;

I. del perimetro sanitario (allegato allo schema di rendiconto 2022) per effetto riflesso delle eccezioni di parifica sopra indicate, per la parte di rilevanza, nonché per la parte in cui espone, a copertura del finanziamento aggiuntivo regionale di parte corrente ed in conto capitale, capitoli di entrata allocati sulle partite di giro in violazione dell'art. 40 comma 1, D.lgs. n. 118/2011 e punto 9.10 allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011) e per le modalità di esposizione dei capitoli in entrata ed in uscita finalizzati al "Finanziamento disavanzo sanitario" (lett. C), per la parte relativa agli stanziamenti, agli accertamenti ed agli impegni finalizzati al ripiano dei fondi di dotazione per 45.000.000,00;

J. dell'aggregato delle entrate finali accertate e delle spese finali impegnate perché sottostimato dell'importo relativo alle corrispondenti voci di entrata e di spesa impropriamente registrate tra le partite di giro e i servizi conto terzi riferite alle seguenti tipologie di entrate

- (i) Ottimizzazione liquidità ex art. 3 della l.r. n. 17/2015;
- (ii) Risorse UE
- (iii) Investimenti Immobiliari Italiani SGR S.p.A. per garanzia immobiliare.

Le eccezioni di parifica di cui alle **H, I, J** sono neutre agli effetti della determinazione del risultato di amministrazione lett. A e lett. E. Il tutto nei termini e con gli effetti indicati in parte motiva.

PARIFICA CON RISERVA

K. Le risorse accertate sul capitolo di entrata E0000331579 "Recupero da eccedenze di copertura da disavanzi sanitari" al netto dell'impegno di € 15.000.000,00



CORTE DEI CONTI

registrato sul capitolo di spesa U0000H13935 “Finanziamento in favore dell’università degli studi di Roma Tor Vergata per la copertura degli oneri connessi all’uso dei beni destinati alle attività assistenziali di cui all’articolo 8, comma 4, del D.lgs. 517/1999 (L.R. n. 14/2021, art. 28, c. 1, lett. b)) § trasferimenti correnti a amministrazioni locali”, per l’importo di € 64.566.882,91;

L. l’aggregato dei residui passivi e dei residui perenti, per la parte relativa alla copertura del fondo rischi GSA ed al finanziamento GSA/ SSR con il meccanismo dei pagamenti tramite Laziocrea spa;

M. la voce D “Debiti per trasferimenti e contributi”, dello Stato patrimoniale, lett. a) “enti finanziati dal servizio sanitario nazionale” (pari a zero) e lo stock dei residui perenti verso le Aziende sanitarie;

N. l’aggregato dei residui attivi vetusti provenienti dall’esercizio 2017 e precedenti, allocati nei titoli II, III, IV, V e IX;

Il tutto per le ragioni, nei termini e per gli effetti indicati in parte motiva.

APPROVA

l’allegata relazione ai sensi dell’art. 41 del T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e dell’art. 1, comma 5, del decreto - legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, con legge 7 dicembre 2012, n. 213

ORDINA

che i conti, muniti del visto della Corte, siano restituiti al Presidente della Regione Lazio per la successiva presentazione al Consiglio regionale

DISPONE

la trasmissione della presente Decisione, con l’unita relazione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Lazio, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell’economia e finanze, nonché alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per le determinazioni di competenza.



CORTE DEI CONTI

Fissa il termine di giorni 30 (trenta) per il deposito della decisione.

Dispositivo letto in udienza.

RELATRICE

Vanessa PINTO

IL PRESIDENTE

Roberto BENEDETTI



CORTE DEI CONTI

Viale A. Baiamonti 25 - 00195 Roma - Italia | Tel. 06 3876.5768 - 06 3876.5509
e-mail: sezione.controllo.lazio@corteconti.it | pec: lazio.controllo@corteconticert.it